

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale del 30 luglio
2020, n. 34**

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" . . . pag. 16325

**Legge regionale del 30 luglio
2020, n. 35**

Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza . pag.16325

**Legge regionale del 30 luglio
2020, n. 36**

Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi pag. 16329

**Legge regionale del 3 agosto
2020, n. 37**

Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici pag. 16331

**Legge regionale del 3 agosto
2020, n. 38**

Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà pag. 16334

**Legge regionale del 3 agosto
2020, n. 39**

Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso . . pag. 16335

**Legge regionale del 3 agosto
2020, n. 40**

Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare pag. 16337

**Legge regionale del 3 agosto
2020, n. 41**

Interventi a favore delle aree montane disagiate e disposizioni in materia di turismo pag. 16340

**Legge regionale del 3 agosto
2020, n. 42**

Giornata Carlo Urbani pag. 16344

Legge regionale del 5 agosto 2020, n. 44

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19 pag. 16345

Legge regionale del 5 agosto 2020, n. 45

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" pag. 16349

Legge regionale del 5 agosto 2020, n. 46

Variatione generale al bilancio di previsione 2020/2022 al sensi del comma 1 dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche" pag. 16364

REGOLAMENTI REGIONALI**Regolamento regionale del 28 luglio 2020, n. 7**

Modalità attuative della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione). Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 27 luglio 2020 . . . pag. 16409

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**Deliberazione Amministrativa del 28 luglio 2020, n. 115**

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE concernente: Modifica al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161". (Articolo 121, secondo comma, della Costituzione, articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) pag. 16418

MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE**Estratti del processo verbale della seduta del 28 luglio 2020, n. 172**

- *Mozione n. 705 "Potenziamento della sanità territoriale, con particolare riferimento alle USCA, e realizzazione di una rete ospedaliera policentrica pag. 16422*
- *Mozione n. 707 "Aumento del numero di contratti di formazione specialistica nella regione Marche" . pag. 16422*
- *Mozione n. 713 "Istituzione Anagrafe digitale delle persone disabili" pag. 16423*
- *Mozione n. 723 "Attivazione punto di intervento immediato presso Ospedale Santa Casa di Loreto" pag. 16423*
- *Mozione n. 724 "Richiesta movente uccisione di un parà marchigiano pag. 16423*

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**Seduta del 27 luglio aprile 2020**

Dal n. 1013 al n. 1017 pag. 16423
Dal n. 1027 al n. 1037 pag. 16424

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreti del 28 luglio 2020

Dal n. 222 al n. 227 pag. 16425

**DECRETI DEI DIRIGENTI
REGIONALI**

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Decreto del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione del 28 luglio 2020, n. 305

L.R. 20/2003. DPR 288/2001- Riconoscimento appartenenza al settore dell'artigianato artistico tipico e tradizione - Ditta VESPRINI MIRELLA - n. albo 72492 - FERMO pag. 16426

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione del 24 luglio 2020, n. 710

Costituzione e nomina della Commissione di Esame Corso codice Siform2 n. 1011935 - D.D.P.F. n. 2031 del 30 dicembre 2019 "Approvazione progetto formativo sperimentale " Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere" (profilo 115 Repertorio regionale dei profili professionali) presentato dall' Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bramante Genga di Pesaro" pag. 16426

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione del 24 luglio 2020, n. 711

Costituzione e nomina della Commissione di Esame Corso codice Siform2 n. 1009908 "OPERATORE CONTABILITA' AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA "- Codice Bando Siform2: BIGBAND1ASS e BIGBAND2ASS (D.D.P.F. n. 1332/IFD del 26/10/2018) - SIDA GROUP di Ancona pag. 16426

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro del 29 luglio 2020, n. 737

L.R. n.16/90, D.G.R. n.992/2017 e DDPF n. 459/2017 (Avviso pubblico FORM.I.CA) - Nomina Commissione d'esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati. Corso: "Graphic designer (tecnico del brand, grafico, fotografia, videoclip, social media marketing)" scheda 1007876 replica 1006662 - esame con modalità a distanza pag. 16426

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 28 luglio 2020, n. 660

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.i - Asse 2 - Priorità d'investimento 9.i - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione € 15.000,00 a favore della ditta NEW BUSINESS CONCEPT SNC di Qamile & Fiqerete (Codice Siform 1016252) - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 - Codice bando CRE AIMPR_2019_PU pag. 16426

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 luglio 2020, n. 663

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.i - Asse 2 - Priorità d'investimento 9.i - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione € 15.000,00 a favore dell'impresa NEW GARAGE SNC di Donnini Mirko e De Luca Mario (Codice Siform 1016744) - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 - Codice bando CRE AIMPR_2019_PU pag. 16426

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 luglio 2020, n. 664

DDPF 30/SIM/2018 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla creazione di impresa - Codice bando CREAMPR_2018_PU - Determinazione finale della sovvenzione e liquidazione saldo a favore della ditta IL SENTIERO DEL BENESERE di Liti Etleva - Cod Siform 1004519 - Bilancio 2020/2022, Annualità 2020 - Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 pag. 16426

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 luglio 2020, n. 665

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.i - Asse 2 - Priorità d'investimento 9.i - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione € 15.000,00 a favore dell'impresa LE CAFE' di Ferri Alessia (Codice Siform 1016600) - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 - Codice bando CREAMPR_2019_PU pag. 16427

SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
E ATTIVITÀ NORMATIVA

Decreto del Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa del 30 luglio 2020, n. 11

Approvazione della graduatoria dei praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale pag. 16427

GABINETTO
DEL PRESIDENTE

Decreto del Dirigente della P.F. Enti Locali, Integrazione e Semplificazione dei Servizi Territoriali del 28 luglio 2020, n. 15

L.R. 42/2009. Concessione ed impe-

gno di spesa di un contributo straordinario all'Unione montana Alta valle del Metauro pag. 16427

Decreto del Dirigente della P.F. Enti Locali, Integrazione e Semplificazione dei Servizi Territoriali del 28 luglio 2020, n. 16

L.R. 42/2019. Concessione, impegno di spesa e liquidazione di un contributo regionale straordinario ad Ali Marche Lega delle Autonomie locali Marche pag. 16428

Decreto del Dirigente della P.F. Enti Locali, Integrazione e Semplificazione dei Servizi Territoriali del 28 luglio 2020, n. 17

Legge 97/1994, art. 2; L.R. 18/2008, art.19. Concessione, impegno di spesa e liquidazione del fondo nazionale per la montagna, annualità dal 2016 al 2019 pag. 16428

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
E SPORT

Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport del 28 luglio 2020, n. 177

D.G.R. n. 778/2020: "Modifica ed integrazione alla DGR n. 1574/2019 - Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili" e Accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale del 30/09/2011. Approvazione avviso pubblico e modulistica per finanziamento progetti intervento "OstHello"- Emergenza COVID - € 292.447,82, Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2060210021 e 2060210058 pag. 16429

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 30 luglio 2020, n. 255

DGR n. 255/2019 - Garanzia Giovani: Misura 6 - L.R. 15/2005 - D.G.R. 705/2020 -Bando pubblico per la ricerca di operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale pag. 16429

SERVIZIO SANITÀ

Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - ARS del 29 luglio 2020, n. 117

L.R. 10/1997-art. 16- Avviso Pubblico per assegnazione contributi regionali per il ricovero, la custodia e il mantenimento di cani randagi catturati e ospitati presso canili o rifugi sia pubblici che privati per gli anni 2017-2018-2019 pag. 16430

SERVIZIO TUTELA GESTIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO**Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere del 29 luglio 2020, n. 133**

L.R. n. 19/1988 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera "Ampliamento piazzale AT della CP Osimo per la realizzazione nuovo stallo Linea AT funzionale alla eliminazione del "T rigido" denominato "Acquara All." - Società proponente: e-distribuzione S.p.A. pag. 16435

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**Comune di Jesi**

Estratto deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 15/07/2020 avente ad oggetto: Variante al Piano Particolareggiato di Esecuzione di Iniziativa Pubblica relativo all'ambito in trasformazione TT3.1 "Appennini Alta 1". Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione in variante al PRG ai sensi degli articoli 15 e 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. pag. 16436

Comune di Mombaroccio

Deliberazione della Giunta comunale n. 57 del Reg. data 20-07-20 - Approvazione definitiva piano di lottizzazione di Area Turistico-Ricettiva "D4" in Località Villagrande pag. 16437

Comune di Monte Urano

Deliberazione Giunta Comunale n° 52 del 09/07/2020: "Approvazione defi-

nitiva 2° variante parziale non sostanziale al P.E.E.P. denominato PN2" . pag. 16438

Comune di Pollenza

Delibera di Giunta Comunale del 09 luglio 2020, n. 119 - Nuova adozione per completamento parte inattuata piano di lottizzazione convenzionato P.L.6 a Casette Verdini in variante parziale al PRG ex art. 15, C.5, L.R. 34/1992. Approvazione definitiva pag. 16438

Comune di Roccafluvione

Richiesta acquisto relitti: strada "comunale Ciarpellesco-Poggio Paganello" nel tratto compreso tra le particelle nn.196-445-447-455 del foglio 5 del comune di Roccafluvione - Ditta richiedente: Emiliozzi don Saverio - D.G.C. n. 79/2020 - Presa d'atto declassificazione e sdemanializzazione pag. 16439

Comune di San Severino Marche

Estratto determinazione dirigenziale n. 568 del 28/07/2020 - Oggetto: "Regolamento per la vendita di beni immobili comunali. Declassificazione relitto stradale sito in loc. Barbiato" pag. 16442

Comune di Urbino

Estratto. Variante parziale al PRG vigente per la zona B7 della tav. 201.III.B20 - Pallino - Conferma dell'approvazione definitiva avvenuta con delibera consiliare n. 111 del 28/11/2019 pag. 16442

Comune di Urbino

Estratto. Variante al PRG relativa alla ripermetrazione delle zone B8 e B10 tav. 201.III.B4 (Gadana) - Conferma dell'approvazione definitiva avvenuta con delibera consiliare n. 112 del 28/11/2019 pag. 16442

Comune di Urbino

Estratto. Variante parziale al PRG modifica della destinazione d'uso dell'edificio in via Bramante ex sede dell'Agenzia delle Entrate - Conferma dell'approvazione definitiva avvenuta con delibera consiliare n. 110 del 28/11/2019 pag. 16442

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari SpA - Ascoli Piceno

Realizzazione nuovo serbatoio a servizio della frazione Capradosso - Comune di Rotella. ID AATO 601176 - C.P. AOEY - C.C. AXEY. Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e per gli effetti degli art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell'art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241 pag. 16443

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari SpA - Ascoli Piceno

Decreto Definitivo di Asservimento (art. 23, d.P.R. 327/2001) - Realizzazione di n. 3 nuovi impianti e potenziamento di n. 4 impianti esistenti di protezione catodica a corrente impressa - Comuni di Carassai, Fermo, Force, Grottammare, Montepandone, Offida e Rotella - ID: 601029 CC: T018 pag. 16444

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari SpA - Ascoli Piceno

Decreto Definitivo di Asservimento (art. 23, d.P.R. 327/2001) - Realizzazione di n. 3 nuovi impianti e potenziamento di n. 4 impianti esistenti di protezione catodica a corrente impressa - Comuni di Carassai, Fermo, Force, Grottammare, Montepandone, Offida e Rotella - ID: 601029 CC: T018 pag. 16446

**COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI**

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio del rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica da 1 pozzo per uso autolavaggio e irrigazione aree verdi in via R. Sanzio 16 del Comune di Senigallia (AN). Ditta: ENI S.p.A. con sede legale in P.le E.

Mattei n.1 del comune di Roma (RM)
DR 1170 Classifica: 420.60.90/
2020/EDI/1308 pag. 16448

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio del rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica da 1 pozzo per uso irrigazione aree verdi in via SP 360 Km 23 lato dx del Comune di Serra de' Conti (AN). Ditta: Lordflex's S.r.l. con sede legale in via Carrara n.11 del Comune di Serra de Conti (AN). DR 1396 Classifica: 420.60.90/ 2020/EDI/1293 Siar 500261 pag. 16448

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione pozzo e della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica per uso irrigazione aree verdi e attrezzature sportive (riempimento area umida) in località Ripa Bianca del Comune di Jesi (AN). Ditta: Soc. Agr. Fileni S.r.l. con sede legale località Cerrete Collicelli n.8, Cingoli (MC). DR 2192 Classifica: 420.60.90/2020/EDI/1326 Siar 501133 pag. 16449

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica da 1 pozzo per uso industriale in via Arevese n.26 del Comune di Senigallia (AN). Ditta: Senamarmi S.r.l. con sede

legale in via Arcevese n.26 del Comune di Senigallia (AN). DR 979 Classifica: 420.60.90/2019/ITA/826 _ 420.60.90/ 2020/EDI/1316 Siar 500927 pag. 16450

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso irrigazione aree verdi, antincendio e igienico sanitario ed assimilati (impianto di raffreddamento) in via della Barchetta del Comune di Jesi (AN). Ditta: Soc. Baldi S.r.l. con sede legale in via della Barchetta 8/bis/ter, Jesi (AN). DR 1265 Classifica: 420.60.90/ 2019/ITE/826_ 420.60.90/2020/EDI/1311 Siar 501767 pag. 16450

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso irrigazione aree verdi in via del Consorzio del Comune di Falconara M.ma (AN). Ditta: Soc. Errebi Grafiche Ripesi S.r.l.con sede legale in via del Lavoro n.23, Falconara M.ma (AN). DR 1526 Classifica: 420.60.90/2019/ ITE/826_ 420.60.90/2020/EDI/1362 Siar 501698 pag. 16451

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1

pozzo per uso irrigazione aree verdi e impianti sportivi in via Ancona del Comune di Jesi (AN). Ditta: Soc. Elfa Hotel S.r.l. con sede legale in via Ancona 92/bis, Jesi (AN). DR 1104 Classifica:420.60.90/2019/ITE/826_ 420.60.90/ 2020/EDI/1270 Siar 501761 pag. 16452

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.2 pozzi per uso irrigazione aree verdi e antincendio in via Clementina Nord n.115/A del Comune di Maiolati Spontini (AN). Ditta: Soc. LAG S.r.l. con sede legale in via Clementina Nord n.115/A del Comune di Maiolati Spontini (AN). DR 1536 Classifica: 420.60.90/2019/ITE/826_ 420.60.90/2019/ EDI/1328 Siar 500905 pag. 16453

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso industriale in strada Corinaldese Ponte Lucerta del Comune di Trecastelli (AN). Ditta: Fiorini International Italia S.p.A. con sede legale in via Maestri del Lavoro n.13 del Comune di Trecastelli (AN). Classifica:420.60.90/2019/ITE/826 _ 420.60.90/ 2020/EDI/1299 Siar 500663 DR 2190 pag. 16453

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica

tramite n.1 pozzo per uso industriale, antincendio, irriguo, potabile e zootecnico in località Pian delle Vene del Comune di Serra San Quirico (AN). Ditta: Soc. Togni S.p.A. con sede legale in viale L. Da Vinci n.1, Serra San Quirico(AN). DR 1265 Classifica:420.60.90/2019/ITE/826_420.60.90/2020/EDI/1335 Siar 501542 pag.16454

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Avviso - Decreto n. 127 del 29 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 (Modifiche delle aree) delle "Norme di Attuazione"- del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Tronto (PAI) pag.16458

BANDI E AVVISI DI GARA

ASUR Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo

Estratto avviso pag.16455

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Pesaro

Estratto avviso di rettifica termini . pag.16455

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Pesaro

Forniture - Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Procedura negoziata senza previa indizione di gara. Strisce reattive 2020/S 142-349530 pag.16455

AVVISI D'ASTA

Comune di Osimo

Estratto di avviso asta pubblica per alienazione dell'area di proprietà comunale denominata "ex Serra Comunale" sita nel centro storico di Osimo ricompresa tra via Guasino e via S. Bartolomeo pag.16457

AVVISI

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Fermo - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio

Richiesta di occupazione di un'area del demanio idrico sita nel comune di Servigliano (FM) posta in adiacenza alle aree private distinte catastalmente al foglio 6 particelle n. 557, 565 e 54 del comune di Servigliano (FM), ad uso "piazzale di asservimento/ parcheggio" pag.16457

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale del 30 luglio 2020, n. 34 concernente:

Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 13/2003)

1. All'allegato A alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale), da ultimo modificata dalla l.r.43/2019, alla voce “Area vasta territoriale n. 3”, le parole: “Apiro” e “Poggio San Vicino” sono soppresse.
2. All'allegato A alla l.r. 13/2003, da ultimo modificata dalla l.r. 43/2019, alla voce “Area vasta territoriale n. 2”, tra le parole “Ancona” e “Arcevia” è inserita la seguente: “Apiro”; tra le parole “Poggio San Marcello” e “Polverigi” è inserita la seguente: “Poggio San Vicino”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, riorganizza, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la rete dei servizi sanitari e socio-sanitari e adotta i provvedimenti attuativi conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 luglio 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consiglieri Sciapichetti, Micucci del 22 luglio 2020, n. 382;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 28 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172.

Legge regionale del 30 luglio 2020, n. 35 concernente:

Disposizioni per la valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di mantenere viva, approfondire e divulgare la memoria dei valori della Resistenza e dell'antifascismo, in adesione ai principi della Costituzione, promuove la valorizzazione dei luoghi della memoria storica della Resistenza attraverso l'individuazione e la perimetrazione di aree di rilevante interesse storico-culturale, denominate Parchi della memoria storica della Resistenza.
2. I Parchi della memoria storica della Resistenza integrano il sistema unitario e coordinato dei Percorsi della pace e della memoria antifascista di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 2013, n. 15 (Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana), in quanto ugualmente volti alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla lotta partigiana e all'antifascismo.

Art. 2
(Individuazione dei Parchi della memoria storica)

1. I Parchi della memoria storica della Resistenza sono individuati con legge regionale in aree simbolo della Resistenza nelle Marche, in quanto teatro di episodi paradigmatici della lotta partigiana e del processo di formazione della coscienza democratica dei cittadini. La legge regionale individua altresì la perimetrazione del parco medesimo.

Art. 3
(Comitati locali per i Parchi della memoria storica)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, la Giunta regionale nomina il Comitato locale per il Parco della memoria storica che ha il compito di:
 - a) formulare proposte e indirizzi per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dell'area interessata agli enti competenti;
 - b) promuovere e realizzare le attività e i progetti di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) un componente designato dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) Marche, che svolge le funzioni di presidente;
 - b) un componente designato dai Comuni nel cui territorio ricade il Parco;
 - c) un componente designato dalle Province nel cui territorio ricade il Parco;
 - d) un componente designato dalla Regione;
 - e) un componente designato dall'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche;
 - f) un componente designato dall'Istituto di Storia delle Marche.
3. Il Comitato è validamente costituito con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti.
 4. I componenti durano in carica un quinquennio. L'incarico di componente è rinnovabile una sola volta per un ulteriore quinquennio.
 5. Il Comitato si riunisce presso la sede della Provincia interessata o presso le sedi decentrate della Regione. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita e non dà luogo a rimborsi spese o gettoni di presenza.
 6. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di individuazione del Parco della memoria storica.

Art. 4
(Attività e interventi di promozione dei Parchi della memoria storica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione può concedere contributi per le attività e gli interventi volti alla conservazione e valorizzazione delle aree dei Parchi della memoria storica della Resistenza, nonché per iniziative culturali, didattiche, turistiche, di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti, monumenti, relative alla Resistenza, all'antifascismo e alla lotta partigiana, promossi e realizzati dai Comitati di cui all'articolo 3.
2. La Giunta regionale adotta i criteri e le modalità per la concessione ai Comitati dei contributi di cui al comma 1.

Art. 5
(Disposizioni di prima applicazione della legge)

1. In sede di prima applicazione, con questa legge, sono individuati quali parchi della memoria storica della resistenza:

- a) l'area del Colle San Marco nel Comune di Ascoli Piceno, luogo della battaglia e dell'eccidio nazifascista del settembre-ottobre 1943;
 - b) l'area di Monte Sant'Angelo del Comune di Arcevia teatro delle battaglie per la liberazione dal nazifascismo e della strage nazifascista compiuta il 4 maggio 1944;
 - c) le aree di Vilano e Paravento del Monte Catria, teatro di significativi episodi della guerra di liberazione combattuta nelle Marche;
 - d) l'area sita nei comuni di Amandola e Montefortino dove hanno operato le prime bande spontanee partigiane in stretta connessione con la rete della resistenza civile;
 - e) l'area dei Monti San Vicino e Canfairo teatro di numerose ed eclatanti azioni di guerra delle formazioni partigiane.
2. Le aree dei parchi indicati al comma 1 sono individuate con la perimetrazione di cui alle cartografie allegate a questa legge (Allegato A).
 3. I Comuni e le Province nel cui territorio ricadono i parchi delimitati ai sensi del comma 2 verificano per l'area interessata le misure di tutela previste dal PRG adeguato al PPAR e, se necessario, le integrano mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 26 bis della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Entro lo stesso termine i comuni interessati, sentito l'ANPI, possono apportare variazioni alla perimetrazione di cui all'Allegato A.
 4. La Giunta regionale nomina i Comitati locali per i Parchi indicati al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
 5. I Parchi della memoria storica indicati in questo articolo sono oggetto di tutela e di valorizzazione attraverso il sostegno e gli interventi previsti da questa legge.

Art. 6
(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:
 - a) il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 15/2013;
 - b) il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 15/2013.

Art. 7
(*Norma finanziaria*)

1. Per l'attuazione delle disposizioni previste da questa legge è autorizzata per l'anno 2021 la spesa massima di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2021 mediante incremento per euro 20.000,00 degli stanziamenti iscritti nella Missione 5, Programma 02, ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20, Programma 1, del bilancio di previsione 2020/2022.
3. A decorrere dagli anni successivi al 2021 l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di questa legge trova copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziare con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 luglio 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota agli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, lett. a)

Il testo dell'articolo 3 della l.r. 25 giugno 2013, n.15 (Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (*Percorsi della pace e della memoria antifascista*)

1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali regionali e nazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, la Regione promuove la realizzazione di Percorsi della pace e della memoria antifascista.
2. Ai fini della presente legge, per Percorsi della pace e della memoria antifascista si intende un sistema unitario e coordinato di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, delle testimonianze, dei documenti, dei reperti e dei luoghi della memoria storica relativi alla resistenza, alla lotta partigiana e all'antifascismo.
3. **(Comma abrogato)**
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione finanzia progetti volti alla realizzazione, conservazione ed implementazione dei Percorsi della pace e della memoria antifascista, che integrano la tutela ambientale o la valorizzazione dei luoghi della memoria storica, con almeno una delle seguenti iniziative:
 - a) culturali;
 - b) didattiche;
 - c) turistiche;
 - d) di manutenzione e conservazione di documenti, testimonianze, edifici, reperti, monumenti relativi alla resistenza, all'antifascismo o alla lotta partigiana, anche con la possibilità di creare un “museo diffuso” che utilizzi supporti digitali e di materiali audio e video.
5. I progetti sono presentati dai Comuni, singoli o associati, indicando motivazione e modalità attuative secondo quanto stabilito dal programma di cui all'articolo 6. I progetti possono prevedere anche l'istituzione di autonomi soggetti giuridici.”

Nota all'art. 5, comma 3

Il testo dell'articolo 26 bis della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), è il seguente:

“Art. 26 bis (*Varianti agli strumenti urbanistici*)

1. Le disposizioni dell'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito al procedimento di formazione, approvazione ed efficacia degli accordi di programma aventi rilevante interesse regionale, provinciale o comunale, che comportano la variazione degli strumenti urbanistici generali comunali, sono specificate ed integrate in base a quanto stabilito nel presente articolo.
2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che, in relazione alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, intende promuovere un accordo di programma che comporta variazione di strumenti urbanistici generali comunali, convoca la conferenza preliminare prevista dall'articolo 34 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Qualora in sede di conferenza preliminare sia verificata la possibilità di consenso unanime delle amministrazioni interessate alla stipula, la proposta di accordo di programma, che deve contenere le ragioni di prevalente interesse pubblico che hanno determinato la sua promozione, corredata del progetto, dei relativi elaborati e degli elaborati rappresentativi della variante urbanistica, nonché delle risultanze delle consultazioni pubbliche, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti per sessanta giorni consecutivi. L'avviso di deposito, insieme con l'accordo preliminare, è pubblicato all'albo pretorio del Comune interessato per lo stesso periodo di tempo. È inoltre pubblicato apposito avviso in un giornale quotidiano a diffusione regionale, contenente l'indicazione degli enti presso i quali è depositata la proposta di accordo di programma e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.
4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque vi abbia interesse può formulare osservazioni e proposte.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni indicato al comma 4, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla conclusione dell'accordo, che viene sottoscritto tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, e individua, ove necessario, i soggetti che provvedono alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo, nonché sugli eventuali interventi sostitutivi, ai sensi dell'articolo 34, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000.
6. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma produce gli effetti dell'approvazione delle variazioni agli strumenti urbanistici generali, purché l'assenso di ciascun Comune alla conclusione dell'accordo e alla variante sia ratificato dal Consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione.
7. Il decreto di approvazione dell'accordo di programma è emanato dal Presidente della Provincia per gli accordi in variante a strumenti urbanistici comunali, nei restanti casi dall'autorità avente competenza primaria per la realizzazione degli interventi.

8. Il decreto di cui al comma 7 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dopo l'intervenuta ratifica del Consiglio comunale e sostituisce il permesso di costruire per tutti o parte degli interventi previsti nello stesso, a condizione che ne sussistano i requisiti.
9. Gli accordi di programma che determinano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali comunali sono ammessi esclusivamente per i Comuni che hanno adottato definitivamente il PRG in adeguamento al PPAR."

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 25 giugno 2013, n.15 (Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'atto indicato al comma 4 dell'articolo 4 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. (comma abrogato)**
4. Per la predisposizione della variante indicata al comma 3, anche i Comuni individuano le aree di cui all'articolo 3, comma 3, e provvedono a comunicarle alla Giunta regionale, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta stessa."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 19 dicembre 2019, n. 333;
- Prima proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 aprile 2020;
- Seconda proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 20 luglio 2020;
- Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 9 marzo 2020;
- Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 17 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172.

Legge regionale del 30 luglio 2020, n. 36 concernente:

Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione promuove l'utilizzo di una piattaforma informatica multifunzionale basata sulla tecnologia "Blockchain" e, più in generale, sulla tecnologia DTL "Distributed Ledger Technology" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei dati contenuti. La tecnologia su cui è realizzata la piattaforma è basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

Art. 2 *(Caratteristiche della piattaforma)*

1. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, previo parere della competente Commissione assembleare, redige entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, uno studio che definisce le caratteristiche della piattaforma di cui all'articolo 1 necessarie all'applicazione di questa legge, definendo la necessità di sviluppare una piattaforma regionale o di utilizzare una piattaforma già esistente. Lo studio individua in particolare:
 - a) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità posseduti dalla piattaforma informatica multifunzionale da utilizzare;
 - b) i presupposti tecnici delle modalità di localizzazione, raccolta e distribuzione delle informazioni;
 - c) gli standard dei contenuti informativi condivisi nella piattaforma;

- d) le modalità di accesso e fruizione alla piattaforma;
 - e) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra la piattaforma e i sistemi attualmente esistenti;
 - f) i sistemi di gestione dei dati, i prodotti tipici e i comportamenti virtuosi di cui al comma 1 dell'articolo 3.
2. L'adesione e l'accesso alla piattaforma informatica multifunzionale sono liberi e gratuiti e avvengono su base volontaria.

Art. 3

(Settori di applicazione della piattaforma)

1. Nell'ambito dei possibili utilizzi della piattaforma, la Regione sostiene in particolare l'applicazione del servizio:
- a) ai sistemi di acquisizione, registrazione, verifica, conservazione, elaborazione e gestione dei dati utilizzati nei seguenti settori: fondi nazionali ed europei, erogazione di finanziamenti tramite l'emanazione di bandi, espletamento di concorsi pubblici, gestione rifiuti, turismo, trasporto pubblico e privato, sistema sanitario;
 - b) ai prodotti tipici regionali, anche agroalimentari con particolare attenzione a quelli certificati, al fine di favorire l'accesso alle informazioni in ordine all'origine, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché di valorizzare le produzioni locali, attraverso l'intera filiera produttiva;
 - c) all'incentivazione di comportamenti virtuosi, adottati anche da parte dei cittadini, che una volta certificati, siano oggetto di premialità da parte della Regione; in particolare saranno incentivati comportamenti virtuosi sull'utilizzo del trasporto pubblico, sulla gestione dei rifiuti urbani e speciali, sulla realizzazione dei principi dell'economia circolare, su pratiche eco-compatibili.

Art. 4

(Contributi)

1. La Regione può promuovere l'utilizzo della piattaforma attraverso l'erogazione, ai soggetti utilizzatori rientranti nell'ambito dei prodotti tipici regionali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema. A tal fine, con apposito atto da emanarsi entro centottanta giorni dall'adozione di questa legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce, in particolare:

- a) la dotazione tecnica ammessa al contributo;
 - b) l'entità del contributo;
 - c) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione;
 - d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua anche gli specifici comportamenti virtuosi, le rispettive misure premiali con relativa quantificazione e le modalità di verifica del sistema di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3.
3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Art. 5

(Attività di promozione)

1. La Regione favorisce la conoscenza della piattaforma informatica multifunzionale, nonché la partecipazione alla stessa e il suo utilizzo attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alle istituzioni, alle associazioni di categoria ed ai singoli cittadini.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente Commissione assembleare, un report contenente lo stato di attuazione di questa legge, specificando i settori di applicazione ed i contributi o premialità erogati, analizzando le difficoltà riscontrate e l'efficacia delle azioni intraprese o realizzate.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 30.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 16, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nelle missioni e programmi di seguito specificati:
- a) per euro 10.000,00 nella Missione 07, Programma 01, capitolo 2070110020, nella voce autorizzata nella Tabella C della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) e successive modifiche ed integrazioni, "Contributo straordinario al Comune di Ascoli Piceno per la realizzazione della manifestazione di grande rilevanza storica, culturale e turistica "La Quintana di Ascoli";

- b) per euro 20.000,00 nella Missione 10, Programma 02, capitolo 2100210129, nella voce autorizzata nella Tabella C della l.r. 41/2019 e successive modifiche ed integrazioni, “Contributo straordinario al Comune di Ussita per sperimentazione potenziamento TPL per comprensorio sciistico”.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.
 3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 luglio 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Busilacchi, Traversini, Celani, Urbinati, Talè, Rapa, Malaigia del 27 settembre 2019, n. 307;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 21 luglio 2020;
- Parere della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 20 luglio 2020;
- Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 20 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172.

Legge regionale del 3 agosto 2020, n. 37 concernente:

Accesso dei disabili motori ai percorsi escursionistici.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 3 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), promuove azioni dirette a favorire l'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori.
2. Ai fini di questa legge, si intendono per disabili motori le persone non deambulanti o con limitate capacità motorie.

Art. 2 (Interventi regionali)

1. Per le finalità individuate all'articolo 1, la Regione:
 - a) sostiene la realizzazione di percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche);
 - b) sostiene l'acquisto da parte degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali di appositi ausili che consentano ai disabili motori l'effettuazione del percorso escursionistico;
 - c) promuove la formazione per accompagnatori dei disabili motori;
 - d) promuove la realizzazione di iniziative volte ad implementare la fruizione dei percorsi escursionistici da parte dei disabili motori;
 - e) implementa il catasto della rete escursionistica delle Marche di cui all'articolo 4 della L.r. 2/2010 con un'apposita sezione dedicata ai percorsi di cui alla lettera a).

Art. 3*(Logo)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della L.r. 2/2010, i percorsi escursionistici accessibili ai disabili motori sono individuati mediante il logo di cui all'allegato A di questa legge.

Art. 4*(Disposizione di attuazione)*

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

Art. 5*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante impiego delle risorse già iscritte nella Missione 9, Programma 05, nell'ambito delle somme stanziare per la medesima finalità per il rilancio economico a seguito dell'emergenza Covid.
2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Note all'art. 1, comma 1**

Il testo dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana, è il seguente:

“Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Il testo dell'articolo 8 della l. 5 febbraio 1992 n. 104, (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

“Art. 8 (*Inserimento ed integrazione sociale*)

1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
 - a) interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;
 - b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;
 - c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

- e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
- g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- h) affidamenti ed inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- l) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola."

Il testo dell'articolo 3 della l.r. stat. 8 marzo 2005 n. 1, (Statuto della Regione Marche), è il seguente:

"Art. 3 (Uguaglianza e differenza di genere)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio.
2. La Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo ed attività operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini. Le leggi regionali garantiscono parità di accesso

a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio - Assemblea legislativa e della Giunta."

Nota all'art. 2, comma 1, lett. e)

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 gennaio 2010 n. 2, (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), è il seguente:

"Art. 4 (Catasto della Rete escursionistica delle Marche)

1. La Giunta regionale elabora lo schema dei percorsi (escursionisti, ciclabili e ippici) facenti parte della rete regionale. Sulla base di tale schema, presso la Giunta regionale, è istituito il catasto della RESM, ovvero l'elenco dei percorsi, cartograficamente definiti, esistenti e oggetto di fruizione nelle Marche. Il catasto è articolato in sezioni provinciali gestite dalle Province.
2. Le proposte di inserimento nel Catasto di cui al comma 1 possono pervenire dalle Province e dagli altri enti locali territorialmente competenti, singoli o associati nelle forme previste dalla legislazione statale vigente in materia, nonché dagli enti di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate anche sulla base delle indicazioni fornite dalla rete INFEA, dagli enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale e dal gruppo regionale Marche del Club Alpino Italiano CAI).
3. I proponenti che richiedono l'iscrizione al catasto regionale devono attestare che i percorsi proposti risultano esistenti, ovvero aperti al pubblico transito, e garantire, anche a diverso titolo, la loro manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.
5. La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto. L'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni al provvedimento.
6. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18).
7. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato

manutentivo della RESM esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale.”

Nota all'art. 3, comma 1

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 18 gennaio 2010 n. 2, (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), è il seguente:

“Art. 6 (*Segnaletica*)

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della RESM è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Talè, Volpini, Giancarli, Urbinati, Busilachi, Micucci, Leonardi, Malaigia, Pergolesi, Marconi del 15 novembre 2017, n. 168;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 13 luglio 2020;
- Parere della I Commissione assembleare permanente del 6 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 24 novembre 2017;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 28 luglio 2020, n. 172.

Legge regionale del 3 agosto 2020, n. 38 concernente:

Indirizzi per la programmazione delle politiche regionali in materia di inclusione sociale, sostegno al lavoro e lotta alla povertà.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(*Principi e finalità*)

1. In coerenza con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Regione promuove interventi integrati di sostegno al reddito e di inclusione sociale ed occupazionale finalizzati alla attivazione degli individui, alla valorizzazione delle competenze e all'occupabilità come strumento principale per promuovere l'autonomia economica e contrastare la povertà.

Art. 2

(*Programmazione regionale*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le risorse assegnate alla regione Marche attraverso gli strumenti individuati nel quadro della programmazione europea successiva al 2020, nel rispetto dei vincoli da questa stabiliti, sono prioritariamente destinate ad azioni e misure che favoriscono l'inclusione sociale, l'inserimento e il reinserimento lavorativo e la lotta alla povertà, anche al fine di sostenere l'efficace implementazione del reddito di cittadinanza e, più in generale, di analoghi strumenti adottati a livello regionale o statale.

Art. 3

(*Invadenza finanziaria*)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Marconi, Rapa, Talè, Giacinti, Mastrovincenzo, Biancani, Traversini, Giancarli, Urbinati, Micucci, Minardi, Volpini del 26 maggio 2017, n. 143;
- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi, Giorgini, Pergolesi del 7 luglio 2017, n. 152;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 27 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 27 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

Legge regionale del 3 agosto 2020, n. 39 concernente:

Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale e la rianimazione cardiopolmonare secondo gli specifici protocolli BLS - Basic Life Support (Supporto di Base delle Funzioni Vitali) e BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione); promuove, altresì, la massima diffusione delle tecniche di primo soccorso.

Art. 2
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti da questa legge sono rivolti alle famiglie dei minori nonché, d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente, operante nel territorio regionale presso:
 - a) le scuole per l'infanzia;
 - b) i servizi socio educativi per l'infanzia;
 - c) le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolti agli studenti frequentanti l'ultimo anno.

Art. 3
(Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)

1. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'ASUR, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con gli enti del Terzo settore che svolgono attività in ambito sanitario, con le Associazioni dei medici pediatri, nonché con i Comuni, percorsi formativi ed informativi sulle tecniche previste da questa legge e, in particolare, sulle tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1, rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie. I corsi di formazione sono tenuti dai centri di formazione accreditati che svolgono corsi di primo soccorso BLS e BLS-D.
2. La Regione, anche in collaborazione con l'ASUR, attiva campagne di comunicazione, al fine di sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente e le famiglie sulla conoscenza delle tecniche previste da questa legge. A tal fine, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi.
3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile ed incentivare la massima diffusione delle tecniche previste da questa legge, la Regione può promuovere campagne di informazione e di educazione,

anche avvalendosi delle strutture regionali, compreso l'ufficio stampa, e del sito internet istituzionale.

Art. 4

(Premialità)

1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole per l'infanzia, dei soggetti che gestiscono i servizi socio educativi per l'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche previste da questa legge, con priorità per quelli riguardanti le tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 5

(Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare)

1. La Regione istituisce la Giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, da celebrarsi ogni anno il 23 aprile.

Art. 6

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce le modalità attuative di questa legge.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente in particolare:
 - a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati e alla partecipazione ai medesimi;
 - b) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e a livello di partecipazione raggiunto;
 - c) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
 - d) le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per gli interventi previsti da questa legge è auto-

rizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per l'anno 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese imprevedute" del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA".
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 9

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative di cui all'articolo 6 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Leonardi, Busilacchi, Volpini, Pergolesi, n. 225 del 8 agosto 2018;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 21 luglio 2020;
- Parere della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 20 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 14 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

Legge regionale del 3 agosto 2020, n. 40 concernente:

Disposizioni relative alla presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Questa legge disciplina la presa in carico delle persone con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione o del comportamento alimentare, di seguito indicati come "DCA", ed ha la finalità di garantire precocità di diagnosi, omogeneità di trattamento, continuità assistenziale, equità di accesso, appropriatezza e qualità della cura, attraverso una rete integrata, che opera secondo un modello multidimensionale e multiprofessionale.
2. La Regione promuove, in particolare:
 - a) il miglioramento dell'integrazione dei servizi della rete, per dare risposte alle persone con DCA e alle loro famiglie, nel rispetto dei corretti tempi di cura, nonché la continuità del trattamento ritenuto necessario dall'equipe multidisciplinare;
 - b) l'attivazione di strategie adeguate per ridurre le probabilità di cronicizzazione;
 - c) la divulgazione, tra gli operatori sanitari, la popolazione e le scuole, di informazioni in merito ai servizi offerti dalla rete ed ai percorsi per accedervi.

Art. 2

(Rete integrata regionale)

1. La Rete integrata regionale per la presa in carico delle persone con DCA, di seguito indicata come "Rete", si articola nelle seguenti componenti, che operano in maniera sinergica, con il monitoraggio costante del grado di raggiungimento degli obiettivi:
 - a) medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
 - b) servizi ambulatoriali specialistici per i DCA;
 - c) strutture ospedaliere per il ricovero in fase acuta e strutture di riabilitazione e lungodegenza post acuzie, per la stabilizzazione fisica e la presa in carico nel setting più appropriato;
 - d) strutture residenziali;
 - e) strutture semiresidenziali;
 - f) enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), anche eventualmente in regime di convenzione.
2. Nella Rete sono coinvolti, in particolare:
 - a) il presidio ospedaliero di alta specializzazione "G. Salesi" dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", con funzioni di presa in carico del minore con DCA;
 - b) l'Azienda ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord", con funzioni di ricovero per adulti con DCA;
 - c) l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), con funzioni di gestione dei servizi ambulatoriali specialistici e di ricovero per acuti e post acuti in cure intermedie.

Art. 3

(Organizzazione della Rete)

1. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della Rete, con specifico riguardo all'istituzione:

- a) nell'ambito dell'ASUR, di una struttura operativa complessa concernente la rete psichiatrica per i DCA con compiti di coordinamento della Rete per gli adulti e, nell'ambito delle Aree vaste, di strutture operative semplici concernenti i percorsi ambulatoriali e ambulatoriali intensivi e i centri diurni;
 - b) nell'ambito dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", di una struttura operativa semplice dipartimentale concernente la psichiatria dell'età evolutiva per DCA, con compiti di presa in carico dei minori.
2. L'organizzazione della Rete è diretta ad assicurare:
- a) i migliori risultati in termini di appropriatezza ed efficacia degli interventi diagnostici, terapeutici e riabilitativi;
 - b) il coinvolgimento attivo delle persone con DCA e delle loro famiglie;
 - c) la predisposizione ed attuazione di progetti assistenziali individuali, calibrati sulle esigenze delle singole persone con DCA;
 - d) la costituzione di equipe di diagnosi e cura con competenze in area psichiatrica, psicoterapica e internistico-nutrizionale, affiancate, per casi specifici, da professionisti di altre discipline.

Art. 4

(Livelli di assistenza)

1. Alle persone con DCA è assicurata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502):
 - a) assistenza ospedaliera, articolata, tra l'altro, nel ricovero ordinario per acuti e nella riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
 - b) assistenza distrettuale;
 - c) cure intermedie, per garantire la continuità assistenziale, attraverso una struttura con un numero adeguato di posti letto, nell'ambito di una delle aree vaste dell'ASUR.
2. Per il triage, la valutazione ed il trattamento in pronto soccorso delle persone con DCA si fa riferimento alle specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute.
3. La Giunta regionale definisce percorsi per la transizione, concordata tra relative equipe, dai servizi per i minori ai servizi per gli adulti.
4. Gli interventi di prevenzione sono attivati nei centri e servizi dedicati ai DCA, nel rispetto delle

direttive ministeriali, del Piano nazionale e regionale di prevenzione e delle linee di indirizzo regionali.

5. L'Osservatorio epidemiologico istituito presso l'Agenzia regionale sanitaria (ARS), ai sensi della legge regionale 10 aprile 2012, n. 6 (Osservatorio Epidemiologico Regionale. Registri regionali delle cause di morte e di patologia), effettua indagini epidemiologiche finalizzate a fornire dati affidabili di incidenza, prevalenza ed esito concernenti i DCA.

Art. 5

(Personale)

1. La Giunta regionale garantisce un'adeguata dotazione di personale alla Rete, per un approccio multidimensionale, interdisciplinare, multiprofessionale integrato della presa in carico delle persone con DCA.
2. Presso i servizi ambulatoriali specialistici per i DCA devono operare, in particolare, psichiatri, psicologi e/o psicoterapeuti, medici internisti, dietologi, endocrinologi, dietisti, fisioterapisti, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e assistenti sociali, nonché personale amministrativo.

Art. 6

(Formazione)

1. La Giunta regionale approva programmi di formazione specifica rivolti a tutti gli operatori impegnati nel percorso di prevenzione, diagnosi, presa in carico e cura delle persone con DCA.
2. I programmi di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta sono diretti ad assicurare il riconoscimento dei segnali di allarme per DCA e la diagnosi precoce, nonché la conoscenza della Rete.

Art. 7

(Centro di coordinamento regionale)

1. È istituito un Tavolo tecnico, denominato "Centro di coordinamento regionale", con la seguente composizione:
 - a) un referente dell'Agenzia regionale sanitaria o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
 - b) un referente medico psichiatra per ognuno dei centri ambulatoriali di riferimento dell'ASUR;
 - c) un referente medico neuropsichiatra infantile della struttura operativa semplice dipartimentale istituita nell'ambito dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi";

- d) un referente medico psichiatra per la residenzialità e le cure intermedie;
 - e) un medico di medicina generale;
 - f) un medico pediatra di libera scelta;
 - g) il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" o suo delegato;
 - h) il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord o suo delegato;
 - i) il direttore sanitario dell'ASUR o suo delegato;
 - l) il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR o suo delegato;
 - m) un referente degli enti del Terzo settore che rappresenta le persone con DCA e/o dei loro familiari;
 - n) uno psicologo e/o psicoterapeuta esperto in DCA;
 - o) un educatore o un infermiere esperto in DCA;
 - p) un dietista esperto in DCA.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità di individuazione e di nomina dei soggetti indicati al comma 1.
 3. Il Centro di coordinamento svolge i seguenti compiti:
 - a) predispone e propone alla Giunta regionale le linee di indirizzo in materia di DCA;
 - b) collabora con le associazioni delle persone con DCA e/o dei loro familiari per informarli sugli interventi adottati;
 - c) analizza e verifica i dati epidemiologici forniti dall'Osservatorio epidemiologico di cui al comma 5 dell'articolo 4.
 4. La partecipazione ai lavori del Centro è a titolo gratuito.

Art. 8

(Cada dei servizi)

1. La Carta dei servizi dell'ASUR e delle aziende ospedaliere contiene, con riferimento ai DCA:
 - a) la descrizione della tipologia dell'offerta rivolta a bambini, adolescenti e/o adulti;
 - b) le informazioni sull'operatività dei servizi, sulle modalità di accesso e di comunicazione, sulle interazioni tra le componenti della Rete, sull'attività svolta, sulle modalità di sostegno;
 - c) le indicazioni e i suggerimenti per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
 - d) i riferimenti dei siti web istituzionali attraverso i quali è veicolata una corretta informazione.

Art. 9

(Invadenza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla stessa attuazione l'ASUR e le aziende ospedaliere provvedono nell'ambito del budget assegnato annualmente dalla Regione.

Art. 10

(Disposizioni transitorie)

1. La Giunta regionale espleta gli adempimenti previsti da questa legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
2. Fino all'adozione della deliberazione prevista al comma 2 dell'articolo 7 continua ad operare il tavolo tecnico di coordinamento regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 30 marzo 2015.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Micucci, Giacinti, Volpini, Casini, n. 373, del 25 giugno 2020;
- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Talè, Pergolesi, n. 375, del 29 giugno 2020;

- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Talè n. 378, del 15 luglio 2020;
- Proposta della IV Commissione assembleare permanente nella seduta del 28 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 28 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

**Legge regionale del 3 agosto 2020,
n. 41 concernente:**

Interventi a favore delle aree montane disaggiate e disposizioni in materia di turismo.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione sostiene le attività commerciali e i servizi minimi indispensabili nei Comuni facenti parte delle Unioni montane del territorio marchigiano, al fine di contrastare lo spopolamento dei centri abitati e delle frazioni e di valorizzare il capitale naturale del territorio.
2. Ai fini dell'applicazione di questa legge si intende per "attività commerciali e i servizi minimi indispensabili" quegli esercizi commerciali e quei servizi minimi indispensabili ubicati nelle località delle zone rurali o montane fino ad un massimo di 1.500 abitanti.

Art. 2
(Interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi alle Unioni montane per garantire la presenza sul territorio di servizi polifunzionali, attraverso gli uffici postali, le edicole, gli esercizi commerciali, i ristoranti, le tabaccherie o anche con spazi appositi messi a disposizione dagli enti

locali o da Associazioni. Tali centri multiservizi garantiscono il mantenimento e l'incremento dell'offerta dei servizi minimi indispensabili, fra i quali rientrano, tra l'altro, quelli del commercio di prodotti alimentari e non alimentari, di prodotti sanitari e di farmaci da banco, servizi per la spesa a domicilio, tabaccheria, edicola, servizi bancari e postali, pagamento utenze e tributi, servizi pubblici per il trasporto e la relativa biglietteria, gestione pratiche on line, servizio di informazioni turistiche, servizi per la promozione del territorio anche con il commercio elettronico di prodotti locali.

2. I servizi polifunzionali di cui al comma 1 possono essere mantenuti o potenziati attraverso convenzioni, concluse dalle Unioni montane con i soggetti interessati, individuati mediante apposito bando, che prevedano, tra l'altro, l'uso di immobili in disponibilità dell'Unione. L'Unione montana stabilisce le modalità di concessione, gestione, manutenzione e restituzione dell'immobile considerato.

Art. 3
(Modalità attuative)

1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce, previo parere della competente Commissione assembleare, adotta con cadenza biennale le disposizioni riguardanti, in particolare, i criteri di riparto delle risorse regionali fra le Unioni montane, la formazione di graduatorie dei progetti ammissibili da parte di ciascuna Unione montana, la presentazione delle domande, il tasso di contributo, le spese ammissibili, le modalità di concessione e liquidazione dei relativi contributi, per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti attuati e per l'espletamento dei successivi controlli. Si osserva in quanto applicabile la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4
(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. L'apertura o il potenziamento di un centro multiservizi ovvero la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 2, hanno luogo entro un anno dalla data di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, per un periodo massimo di un anno, previa presentazione di motivata richiesta prima della scadenza del termine.
2. Il titolare del beneficio, di cui all'articolo 2, si impegna a mantenere stabilmente l'attività prevista per un periodo non inferiore a tre anni dalla concessione del contributo, pena la revoca dello stesso.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 9/2006 e alla l.r. 28/2020)

1. L'articolo 43 bis della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come inserito dall'articolo 34 della legge regionale 2 luglio 2020, n. 28 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo") è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della L.r. 9/2006, come modificato dall'articolo 13 della L.r. 28/2020, le parole: " , fermo restando il rispetto del divieto di cui all'articolo 43 bis" sono soppresse.
3. Il comma 4 dell'articolo 46 della L.r. 9/2006, come sostituito dall'articolo 37 della L.r. 28/2020, è sostituito dal seguente:

"4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbracci tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpina".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 46 della L.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:

"4 bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l'accompagnamento di persone singole o gruppi di persone su percorsi posti sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) da parte delle guide naturalistiche o ambientali, è riservato a quelle che hanno frequentato appositi corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 50, riguardanti, in particolare, la sicurezza dei luoghi di montagna e la gestione delle emergenze."
5. Il comma 2 dell'articolo 13, l'articolo 34 e l'articolo 37 della L.r. 28/2020 sono abrogati.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui all'articolo 3 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'articolo 50 della L.r. 9/2006, gli opportuni provve-

dimenti per integrare la formazione delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche di cui all'articolo 46 della medesima Ln 9/2006, così come modificato dall'articolo 5, con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di montagna e alla gestione delle emergenze.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle spese derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificate in euro 200.000,00 per l'anno 2020 si provvede mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, e contestuale riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 14, Programma 01, per euro 110.000,00 e nella Missione 7, Programma 01, per euro 90.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico necessarie ai fini della gestione.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Note all'art. 5, commi da 2 a 4

Il testo vigente dell'articolo 14 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 14 (*Esercizio dell'attività*)

1. Chiunque intenda esercitare una delle attività ricettive di cui al presente capo presenta al Comune nel cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare alle attività ricettive suddette, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'esercizio di tali attività è subordinato, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza, all'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nonché, in caso di somministrazione di pasti e bevande, alla notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
2. La variazione della denominazione delle strutture ricettive indicata nella SCIA è soggetta all'obbligo di comunicazione al Comune competente (...).
3. Le strutture ricettive gravate da vincolo di destinazione previsto da leggi statali o regionali di incentivazione della ricettività possono essere riconvertite da una tipologia all'altra fra quelle previste, fermo restando il vincolo suddetto. Il Comune, previa valutazione dell'opportunità della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all'autorità che ha posto il vincolo l'avvenuta riconversione.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle sospensioni e delle cessazioni e comunica altresì il cambio di titolarità, di gestione e di denominazione della struttura ricettiva.
5. Il Comune trasmette alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive in attività.”

Il testo vigente dell'articolo 46 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 46 (*Definizione*)

1. È guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, monumenti, musei, gallerie, mostre, esposizioni, scavi archeologici, luoghi di culto, ville, giardini ed ogni altro sito di interesse storico, artistico e culturale, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, paesaggistiche e naturali, nonché quelle demo-etno-antropologiche e socio-economiche del territorio. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali della guida naturalistica o ambientale escursionistica.
2. È accompagnatore turistico chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. È tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzandone il mercato, e in particolare:
 - a) determina gli interventi per le strategie e le azioni promozionali;
 - b) cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing;
 - c) organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche

relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

- 4. È guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale, comprese aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, fatta eccezione per i percorsi che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche speleologiche o alpinistiche con utilizzo di imbracci tecnici, piccozza e ramponi. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine.**

4 bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l'accompagnamento di persone singole o gruppi di persone su percorsi posti sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) da parte delle guide naturalistiche o ambientali, è riservato a quelle che hanno frequentato appositi corsi di formazione, ai sensi dell'articolo 50, riguardanti, in particolare, la sicurezza dei luoghi di montagna e la gestione delle emergenze."

Nota all'art. 5, comma 4

Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 2 luglio 2020, n. 28 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006)

1. All'articolo 14 della l.r. 9/2006, la rubrica: "Segnalazione certificata di inizio attività" è sostituita dalla seguente: "Esercizio dell'attività".
2. **(Comma abrogato)**
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: «, qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, « sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Comune, previa valutazione dell'opportunità della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all'autorità che ha posto il vincolo l'avvenuta riconversione."»

Note all'art. 6, comma 2

Il testo dell'articolo 50 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), è il seguente:

"Art. 50 (Corsi di formazione)

1. La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva i programmi dei corsi di formazione per le professioni turistiche di cui all'articolo 46, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano triennale del turismo, così come previsto dall'articolo 2-bis, comma 2, lettera f).
2. La Regione può istituire specifici corsi di formazione per il personale addetto all'accompagnamento e all'assistenza durante i pellegrinaggi nei luoghi di culto.
3. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione per le professioni turistiche di cui al presente capo, organizzati ai sensi della normativa in materia di formazione professionale."

Per il testo vigente dell'articolo 46 della l.r. 11 novembre 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, vedi nelle note all'art. 5, commi da 1 a 4.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Traversini, Malaigia, Celani, Fabbri, Rapa, Busilacchi, Talè, Urbinati del 22 aprile 2020, n. 358;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 21 luglio 2020;
- Parere della I Commissione assembleare permanente del 20 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 16 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

**Legge regionale del 3 agosto 2020,
n. 42 concernente:**

Giornata Carlo Urbani.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione promuove la conoscenza e la divulgazione dell'opera e della vita del medico marchigiano Carlo Urbani, quale figura emblematica della lotta alle disuguaglianze nell'accesso alle cure mediche, delle azioni di contrasto alla diffusione delle pandemie, della solidarietà internazionale in campo sanitario.

Art. 2
(Giornata Carlo Urbani)

1. Per le finalità indicate all'articolo 1 è istituita la Giornata regionale Carlo Urbani, da celebrarsi il 29 marzo di ogni anno, volta a ricordare le azioni del medico marchigiano in campo umano, professionale e scientifico.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative ed incontri che partendo dalla memoria della figura del medico marchigiano, promuovano azioni di sensibilizzazione ed educazione sui temi che ne hanno caratterizzato la vita ed in particolare:
 - a) sulle misure per garantire parità di accesso ai farmaci e alle cure mediche con specifico riferimento alle aree a basse risorse;
 - b) sui modelli di sviluppo che contrastino la diffusione di epidemie e sulle metodologie per contenerle;
 - c) sulle buone pratiche adottate per garantire accesso alla salute alle popolazioni sfavorite.
3. La giornata è celebrata con iniziative promosse sul territorio dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa—Consiglio regionale delle Marche.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa

legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 10.000,00, da iscrivere nella Missione 1, Programma 01.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte delle risorse già iscritte nella Missione 1, Programma 01, per euro 5.000,00 e nella Missione 4, Programma 02, per euro 5.000,00.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Rapa, Carloni, Sciapichetti, Giancarli, Giacinti, Pergolesi, Maggi n. 377 del 3 luglio 2020;
- Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 28 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 24 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

**Legge regionale del 5 agosto 2020,
n. 44 concernente:**

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della Lr. 22/2009)

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile) è aggiunto il seguente periodo:

“Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte Terza dello stesso Codice, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 4 della Lr. 25/2017)

1. Dopo il comma 3 quinquies dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione

degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), come introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016”), è aggiunto il seguente:

“3 sexies. La delocalizzazione di cui al comma 3 quinquies in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è consentita, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del suddetto decreto, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del citato decreto, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”.

Art. 3

(Invadenza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Ambito di applicazione*)

1. Gli interventi di cui alla presente legge riguardano gli edifici in corso di ristrutturazione o quelli ultimati alla data del 31 dicembre 2008 e sono consentiti, per quanto riguarda le altezze, la densità edilizia, le volumetrie, il numero dei piani e gli altri parametri urbanistico-edilizi individuati dai Comuni con l'atto di cui all'articolo 9, comma 1, in deroga ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. La presente legge specifica i casi in cui dette deroghe non sono consentite. Per edifici ultimati si intendono quelli così definiti dall'articolo 31, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). Restano comunque fermi, salvo quanto previsto al comma 2, i limiti inderogabili di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal d.m. 1444/1968, ivi inclusi quelli stabiliti dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 8, primo comma, numero 4), del decreto ministeriale medesimo.
2. Gli interventi di cui alla presente legge, purché non vengano superati i limiti di incremento rispettivamente stabiliti dagli articoli 1 e 2, comportano anche l'applicazione delle deroghe previste dalla normativa statale, regionale e dai regolamenti edi-

lizi in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e alla l.r. 17 giugno 2008, n. 14 (Norme per l'edilizia sostenibile). Gli ampliamenti previsti dalla presente legge possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici eventualmente previsti dagli strumenti urbanistici generali comunali e non ancora utilizzati dagli aventi diritto.

- 2-bis. Gli interventi di cui alla presente legge comportano la deroga di tutti i parametri urbanistico-edilizi previsti dalla l.r. n. 13/1990, fatta eccezione per l'altezza massima degli edifici in relazione alla loro destinazione d'uso e per le distanze che debbono essere osservate dagli allevamenti di tipo industriale.
3. Su uno stesso edificio gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. L'edificio che ha usufruito nel periodo di efficacia della presente legge di uno di detti interventi non può ulteriormente usufruire di interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione con ampliamento.
4. Per gli edifici costituiti da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari, gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti nel rispetto delle norme che disciplinano, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte, la comproprietà o il condominio negli edifici.
5. Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi:
 - a) nelle zone A (centri storici) di cui al d.m. 1444/1968, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 bis e dal comma 3 dell'articolo 2;
 - b) (*lettera abrogata dall'art. 4, comma 5, della l.r. 21 dicembre 2010, n. 19*)
 - c) per quanto riguarda le individuazioni contenute nel:
 - 1) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale: nella fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino a duecento anni dei principali corsi d'acqua dei bacini regionali, nelle aree di versante in dissesto AVD_P3 e AVD_P4 e nelle aree di versante interessate da valanghe a rischio molto elevato AVV_R4;
 - 2) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale Marecchia-Conca: nelle fasce di territorio con

- probabilità di esondazione corrispondenti a piene con tempo di ritorno di duecento anni e nelle aree di versante in condizione di dissesto;
- 3) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto: nelle aree di versante a pericolosità molto elevata H3 e nelle aree a rischio elevato o molto elevato di inondazione, E3 ed E4;
 - 4) piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tevere: le zone individuate a rischio molto elevato per fenomeni franosi, R4;
- d) per gli immobili ricadenti nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dei parchi e delle riserve naturali, ad eccezione di quelli per i quali i piani dei parchi prevedono interventi di recupero mediante ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione. In tal caso l'ampliamento consentito dalla presente legge non si somma a quello eventualmente previsto dai suddetti piani;
 - e) sulle aree dichiarate inedificabili per legge, per sentenza, per provvedimento amministrativo, per contratto o per atto d'obbligo unilaterale, ad eccezione di quelli di cui all'atto unilaterale d'obbligo così come previsto al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 13/1990;
 - f) per gli edifici privati che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico e per gli edifici anche parzialmente abusivi per i quali non sia intervenuto il condono;
 - g) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, per gli edifici censiti ai sensi degli articoli 15, comma 3 e 40 delle NTA del PPAR, nonché dell'articolo 15, comma 2, della L.R. 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), sottoposti a restauro e a risanamento conservativo. Per i Comuni privi di strumento urbanistico adeguato al PPAR il divieto è riferito agli edifici presenti nella carta IGM 1892/1895.
- 5 bis. Negli ambiti di tutela integrale definiti dal PPAR o dalle disposizioni dei piani regolatori comunali ad esso adeguati sono ammessi gli interventi di ampliamento, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione con i limiti di cui all'articolo 1, comma 1; in quest'ultimo caso il nuovo edificio deve occupare almeno la metà dell'area di sedime di quello preesistente e la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche.
- 5 ter. In deroga ai divieti stabiliti dal comma 5, lettera c), nelle fasce di territorio inondabile da piene con tempi di ritorno sino a 200 anni individuate dai Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI), sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 1 ricadenti nelle zone urbanistiche per le quali i procedimenti di mitigazione del rischio di cui all'articolo 23 delle NTA del PAI dei bacini regionali o analoghi siano stati regolarmente conclusi con l'atto comunale di recepimento delle prescrizioni regionali e con l'effettiva realizzazione delle opere previste nel piano di mitigazione, nonché gli interventi di cui all'articolo 1 in cui il piano base della nuova opera è collocato al di sopra del livello atteso stimato per la piena di 50 cm. e l'opera stessa non prevede comunque attacchi a terra.
6. Per gli interventi sugli immobili aventi valore artistico, storico, culturale o paesaggistico è fatto salvo quanto stabilito dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). **Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte Terza dello stesso Codice, i medesimi interventi sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del d.lgs. 42/2004, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nel piano paesaggistico.**
 7. Per gli edifici e gli impianti esistenti delle strutture ricettive ricadenti nell'ambito di applicazione della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), gli incrementi volumetrici restano disciplinati dall'articolo 19 della legge regionale medesima. Nelle strutture ricettive alberghiere di cui al capo I del titolo II della l.r. n. 9/2006, nel caso di ristrutturazione edilizia o urbanistica con demolizione e ricostruzione secondo le procedure di cui all'articolo 19 della citata l.r. n. 9/2006, è consentito un incremento volumetrico sino al 35 per cento rispetto al volume preesistente. I piani particolareggiati ed i piani di recupero di cui al citato articolo 19 possono essere anche di iniziativa privata.
 8. Le norme della presente legge non possono essere applicate agli edifici aventi destinazione commerciale, quando comportano una deroga alle disposizioni di cui alla l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), circa i limiti dimensionali delle strutture di vendita e la dotazione minima di parcheggi.

9. L'applicazione delle disposizioni contenute in questa legge non può in ogni caso derogare le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Nelle zone di protezione stradale di cui al d.m. 1444/1968, gli interventi previsti in questa legge sono consentiti purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
- 9 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001 si applicano anche agli interventi previsti da questa legge e realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi interventi sia al momento della presentazione della relativa domanda."

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 4 (Disposizioni speciali per la ricostruzione in territorio agricolo)

1. Per la ricostruzione o la riparazione degli immobili di cui all'articolo 1 in territorio agricolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo).
2. In caso di delocalizzazione, qualora sia strettamente necessario in considerazione di obiettive difficoltà legate al singolo intervento, è possibile ridurre:
 - a) a metri cinque la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 13/1990;
 - b) a metri 10 la distanza minima dai confini prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 13/1990.
3. In caso di interventi di demolizione e ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 è consentito derogare a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/1990.
- 3 bis. Per gli edifici rurali iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 13/1990 o individuati ai sensi dell'articolo 38 del PPAR (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale), compresi nei territori di cui al comma 2 dell'articolo 1, distrutti o gravemente danneggiati con "Livello Operativo L4" come determinato dalle

Ordinanze del Commissario Straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 adottate in attuazione del d.l. 189/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi interventi:

- a) di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001;
- b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge;
- c) di delocalizzazione nel caso l'intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune nell'ambito dei fondi di proprietà o in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), anche ove altrimenti denominate.

3 ter. Le disposizioni contenute nel comma 3 bis non si applicano:

- a) agli edifici considerati beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) agli edifici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
- c) agli altri edifici di particolare valore storico-architettonico per cui il Comune ritenga necessario procedere comunque a interventi di recupero e restauro, da individuare con atto comunale.

3 quater. Ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche dell'edificio con il paesaggio circostante, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera b) del comma 3 bis sono ammessi ove si utilizzi per almeno il 50 per cento l'area di sedime esistente e per una pari volumetria.

3 quinquies. Per gli edifici rurali danneggiati dagli eventi sismici e siti su aree di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i cui proprietari non abbiano i requisiti di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull'area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto la medesima ricada in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, è consentita la delocalizzazione previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente. La ricostruzione può essere autorizzata dal Comune, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 13/1990, nell'ambito dei fondi della medesima proprietà, in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche individuati tra quelli edificabili dallo strumento urbanistico, incluse le zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, anche ove altrimenti denominate. Le disposizioni di questo comma si applicano anche alle aree, individuate al comma 2 dell'articolo 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017 n. 19, come modificata dall'Ordinanza 24 gennaio 2020, n. 85, adottate in attuazione del d.l. 189/2016, caratterizzate da instabilità, ancorché non cartografate, purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto all'ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

3 sexies. La delocalizzazione di cui al comma 3 quinquies in aree sottoposte a vincolo paesaggistico è consentita, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del suddetto decreto, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del citato decreto, ovvero nei casi e nei limiti

individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del consigliere Biancani del 20 luglio 2020 n. 380;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente nella seduta del 28 luglio 2020;
- Parere del Consiglio delle Autonomie Locali del 27 luglio 2020;
- Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro del 27 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

Legge regionale del 5 agosto 2020, n. 45 concernente:

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 gennaio 2018, n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche".

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 della tr. 1/2018)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni:
 - a) le funzioni di cui agli articoli 69 e 70 del d.p.r. 380/2001;
 - b) le funzioni in materia sismica relative agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma singola o mediante le forme associative previste dalla legislazione statale vigente in materia.
3. I Comuni che hanno istituito lo sportello unico provvedono ad indicare all'interno del sito istituzionale web il collegamento al sistema informativo integrato regionale per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge.
4. È facoltà dello sportello unico comunale sostituirsi al committente per trasmettere, tramite il sistema informativo integrato regionale, la documentazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della Lr. 1/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della Lr. 1/2018 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione esercita le funzioni di cui alla Parte II, Capo I e Capo IV, del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della Lr. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede altresì:

- a) a svolgere attività di formazione ed aggiornamento delle strutture tecniche regionali competenti, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia antisismica;
- b) ad implementare un sistema informativo integrato idoneo a garantire un adeguato supporto tecnologico per l'esercizio delle funzioni previste da questa legge, al fine di garantire la gestione informatica dei relativi procedimenti;
- c) ad adottare atti di indirizzo al fine di uniformare nel territorio regionale l'attività delle strutture tecniche regionali competenti e l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.”.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 3 della Lr. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Le funzioni di cui al comma Ibis relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di cui al decreto

legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste da questa legge. E' facoltà della Giunta regionale prevedere, con propri atti, specifiche modalità dirette ad accelerare il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici iniziati nel 2016.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della Lr. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“3. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico (CTS), composto da funzionari regionali esperti in materia sismica, da rappresentanti degli ordini e collegi professionali e, qualora necessario, anche da rappresentanti delle università al fine di svolgere attività di supporto alle strutture tecniche regionali competenti allo svolgimento degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni previste da questa legge. I criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 15.”.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della Lr. 1/2018 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire omogeneità nella documentazione da trasmettere alla struttura tecnica regionale competente, gli adempimenti connessi alle funzioni previste da questa legge sono effettuati mediante utilizzo del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della Lr. 1/2018)

1. L'articolo 6 della Lr. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, secondo le tipologie di cui al comma 1 dell'articolo 94 bis del medesimo d.p.r., relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 83 del medesimo d.p.r., comprese le varianti in corso d'opera diverse da quelle non sostanziali, individuate dal decreto del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93) e dalla relativa normativa regionale di recepimento.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della Lit 1/2018)

1. La rubrica dell'articolo 7 della I.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente: “(Disposizioni per l'inizio dei lavori)”.
2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della I.r. 1/2018 sono sostituiti dai seguenti:
 - “1. In tutto il territorio regionale, l'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti di cui gli articoli 65, 93, 94 e 94 bis del d.p.r. 380/2001.
2. Preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, l'autorizzazione sismica è rilasciata previo svolgimento di attività di controllo da parte della struttura tecnica regionale competente secondo le modalità definite nell'Allegato 1 di questa legge. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze. Le medesime modalità di controllo si applicano anche per gli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi del comma 4 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 e sottoposti al controllo con metodo a campione di cui al comma 5 del medesimo articolo.
3. L'autorizzazione sismica rilasciata ai sensi dell'articolo 94 e della lettera a) del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ha il valore e gli effetti della certificazione prevista al comma 2 dell'articolo 90 del medesimo d.p.r.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della tr. 1/2018)

1. La rubrica dell'articolo 8 della I.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente: “(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica per interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità)”.
2. Il comma 1 dell'articolo 8 della I.r. 1/2018 è sostituito dai seguenti:
 - “1. L'autorizzazione sismica richiesta per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pub-

blica incolumità, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 94 del medesimo d.p.r., decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

- 1 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive, realizzati in regime di somma urgenza di cui all'articolo 163 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti da enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non è necessaria la preventiva autorizzazione sismica della struttura tecnica regionale competente.”.
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della I.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
 - “2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 ed alle norme tecniche sulle costruzioni, di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r.”.
4. Il comma 4 dell'articolo 8 della I.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
 - “4. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla richiesta di cui al comma 1 è allegata altresì la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14.”.
5. Il comma 6 dell'articolo 8 della I.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
 - “6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato mediante il sistema informativo regionale integrato ai soggetti interessati ed al Comune competente per territorio.”.
6. Il comma 8 dell'articolo 8 della I.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
 - “8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica di cui al comma 1, la struttura tecnica regionale competente ha facoltà di svolgere attività di controllo diretto finalizzata a valutare in via preventiva lo stato dei siti. Durante lo svolgimento dei lavori, la struttura tecnica regionale competente può svolgere attività di controllo in cantiere al fine di verificare la rispondenza delle opere in fase di esecuzione con quelle autorizzate.”.

Art. 6*(Inserimento articolo 8 bis nella L.r. 1/2018)*

1. Dopo l'articolo 8 della L.r. 1/2018 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità)

1. Chiunque intenda procedere all'esecuzione di interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare la denuncia di cui all'articolo 93 del medesimo d.p.r..
2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle norme tecniche sulle costruzioni di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r.. A seguito della presentazione del progetto, la struttura tecnica regionale competente rilascia attestazione di avvenuto deposito, fatto salvo quanto disposto al comma 3.
3. Nell'ipotesi in cui gli interventi di cui al comma 1 prevedono la sopraelevazione, l'attestato di deposito viene rilasciato successivamente alla certificazione per la sopraelevazione ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001.
4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, la struttura tecnica regionale competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa tecnica, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, entro il giorno dieci di ogni mese, con le seguenti modalità:
 - a) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di adeguamento e miglioramento sismico, rilevato alla data di attestazione;
 - b) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di nuova costruzione, rilevato alla data di attestazione;
 - c) il 3 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per le riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti, rilevato alla data di attestazione.

Dell'esito del sorteggio viene data immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche.

5. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla denuncia di cui al comma 1 deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14.
6. Il responsabile del procedimento può richiedere i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità o vizi formali.
7. L'esito del controllo effettuato viene comunicato, mediante il sistema informativo regionale integrato, ai soggetti interessati ed al Comune territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data del sorteggio. Tale termine è incrementato del numero di giorni eventualmente trascorsi per la presentazione dei chiarimenti e della documentazione richiesta ai sensi del comma 6.
8. Resta salva la facoltà della struttura tecnica regionale competente di svolgere una attività di controllo diretto in cantiere.”.

Art. 7*(Modifiche all'articolo 9 della L.r. 1/2018)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della L.r. 1/2018 dopo la parola “demolizione” è aggiunta la seguente: “parziale”.
2. Il comma 2 dell'articolo 9 della L.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“2. Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, è garantita l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 del d.p.r. 380/2001 anche mediante la messa a disposizione di idoneo collegamento internet al sistema informativo integrato regionale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3.”.

Art. 8*(Sostituzione dell'articolo 10 della L.r. 1/2018)*

1. L'articolo 10 della L.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)

 1. La presentazione della relazione a struttura ultimata ed il rilascio del relativo attestato di deposito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 sono eseguiti tramite il

sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. La suddetta relazione attesta la conformità delle opere eseguite al progetto ed alle sue eventuali varianti autorizzate. Tale attestazione è confermata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo statico di cui al comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la denuncia dei lavori per gli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 67 del suddetto d.p.r. è accompagnata dalla nomina e dalla dichiarazione di accettazione del collaudatore statico. Per gli altri interventi disciplinati da questa legge, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato, è presentato alla struttura tecnica regionale competente, tramite il sistema informativo integrato regionale, il certificato di collaudo statico, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico comunale. Il medesimo certificato è altresì trasmesso al committente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001.
3. Per gli interventi non soggetti a collaudo statico di cui ai commi 8 bis e 8 ter dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione che è presentata alla struttura tecnica regionale competente tramite il sistema informativo integrato. La medesima dichiarazione è comunicata allo sportello unico comunale ed è altresì trasmessa al committente.
4. Il sistema informativo regionale integrato, al momento della consegna dei documenti di cui ai commi 2 e 3, comunica i relativi riferimenti di proto-collazione.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 1/2018)

1. L'articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
“Art. 12 (Vigilanza e controllo)
1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio, anche nelle ipotesi di avvio del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per gli interventi di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II, del d.p.r. 380/2001, effettuano controlli diretti ad accertare che:
 - a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7, 8 e 8 bis per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6;
 - b) i lavori suddetti procedono in modo conforme a quanto rappresentato graficamente negli elaborati progettuali presentati alla

struttura tecnica regionale competente e, una volta ultimati, siano documentati mediante la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

2. I Comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 ed i risultati dei controlli di cui al comma 1 alla struttura tecnica regionale competente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103 del medesimo d.p.r., verifica che i lavori procedano in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.
3. Per le finalità di cui al comma 2 e nell'ipotesi di avvio del procedimento di cui al comma 1, alla struttura tecnica regionale competente è presentata una documentazione tecnica, allegata al certificato di collaudo statico ovvero alla dichiarazione di regolare esecuzione previsti dall'articolo 10 e comprensiva dei rilievi strutturali delle opere realizzate, delle indagini sui materiali e delle relative verifiche analitiche, diretta alla verifica del rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica secondo modalità individuate, in conformità alla normativa statale in materia, negli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presentazione della denuncia dei lavori per gli interventi previsti agli articoli 8 e 8 bis è corrisposto da parte del richiedente un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per il controllo da parte delle strutture tecniche competenti.”.
2. Il comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:
“4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese per la formazione, l'aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche regionali competenti.”.

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 1/2018)

1. L'articolo 15 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale con proprio atto:
 - a) individua criteri e modalità per l'implementazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3;
 - b) adotta gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3;
 - c) adotta atti di indirizzo al fine di coordinare le disposizioni di questa legge con le specifiche normative di settore, con particolare riferimento alla normativa relativa ai contratti pubblici;
 - d) determina criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui al comma 3 dell'articolo 3;
 - e) determina la documentazione minima da presentare, a seconda della tipologia di intervento, unitamente alla denuncia dei lavori di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001;
 - f) individua, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ed in coerenza con le linee guida di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, gli interventi da classificare nelle tipologie previste al comma 1 del medesimo articolo;
 - g) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui all'articolo 14.”.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 della I.r. 1/2018, così come modificato dall'articolo 10 di questa legge, sono iscritte a decorrere dall'anno 2020 nel Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 305 “Rimborsi ed altre entrate correnti” dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle spese per l'attuazione di questa legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della I.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 1, si applicano a decorrere dal sessan-

tesimo giorno successivo all'adozione da parte della Giunta regionale dell'elencazione degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità di cui al comma 2 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della I.r. 1/2018 si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e loro varianti, adottati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 15 della I.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 11, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
4. La Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della I.r. 1/2018, così come modificato dall'articolo 2, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.
5. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla I.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 15, al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.
6. Per tutto quanto non previsto da questa legge si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche);
 - b) il comma 3 dell'articolo 8, l'articolo 17 e l'articolo 18 della I.r. 1/2018.

Art. 15

(Sostituzione dell'Allegato 1 della tr. 1/2018)

1. L'Allegato 1 della I.r. 1/2018 è sostituito dall'Allegato 1 di questa legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 4, DELLA L.R. 17/2003 E' ALTRESI' PUBBLICATO IL TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N.1 (NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE CON LA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA.

NOTE

Nota all'art. 13 comma 1

Il testo del comma 2 dell'articolo 94 bis 12 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), è il seguente:

“Art. 94 bis (*Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche*)

Omissis

2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, già adottate dalle regioni, possono rientrare nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, lettere b) e c). A seguito dell'emanazione delle linee

guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.

Omissis”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa del Consigliere Biancani del 18 febbraio 2020, n. 346;
- Proposta della III Commissione assembleare permanente del 20 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 17 luglio 2020;
- Parere espresso dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro in data 17 luglio 2020;
- Deliberazione approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

TESTO VIGENTE DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N.1 (NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE), COORDINATO CON LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE REGIONALE SOPRA PUBBLICATA, CHE SONO STAMPATE IN NERETTO.

Avvertenza: ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione e di diritto all'informazione sugli atti amministrativi), la pubblicazione dei testi normativi coordinati ha esclusivamente carattere informativo. Restano fermi il valore e l'efficacia dei testi normativi riprodotti.

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Questa legge persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 137 del d.p.r. 380/2001, per le opere non rientranti nel campo di applicazione della Parte I del suddetto d.p.r. continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica) e nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

Art. 2
(Funzioni dei Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni:

a) le funzioni di cui agli articoli 69 e 70 del d.p.r. 380/2001;
b) le funzioni in materia sismica relative agli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r.380/2001.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma singola o mediante le forme associative previste dalla legislazione statale vigente in materia.

3. I Comuni che hanno istituito lo sportello unico provvedono ad indicare all'interno del sito istituzionale web il collegamento al sistema informativo integrato regionale per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge.

4. È facoltà dello sportello unico comunale sostituirsi al committente per trasmettere, tramite il sistema informativo integrato regionale, la documentazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione promuove attività finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica, anche avvalendosi a tal fine della collaborazione degli ordini e collegi professionali e delle università.

1 bis. La Regione esercita le funzioni di cui alla Parte II, Capo I e Capo IV, del d.p.r. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. La Regione provvede altresì:

a) a svolgere attività di formazione ed aggiornamento delle strutture tecniche regionali competenti, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia antisismica;

b) ad implementare un sistema informativo integrato idoneo a garantire un adeguato supporto tecnologico per l'esercizio delle funzioni previste da questa legge, al fine di garantire la gestione informatica dei relativi procedimenti;

c) ad adottare atti di indirizzo al fine di uniformare nel territorio regionale l'attività delle strutture tecniche regionali competenti e l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2 bis. Le funzioni di cui al comma 1bis relative agli interventi per la riparazione, il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico e la ricostruzione di cui decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono esercitate dalla Regione secondo le modalità previste da questa legge. E' facoltà della Giunta regionale prevedere, con propri atti, specifiche modalità dirette ad accelerare il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici iniziati nel 2016.

3. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico (CTS), composto da funzionari regionali esperti in materia sismica, da rappresentanti degli ordini e collegi professionali e, qualora necessario, anche da rappresentanti delle università al fine di svolgere attività di supporto alle strutture tecniche regionali competenti allo svolgimento degli adempimenti connessi all'esercizio delle funzioni previste da questa legge. I criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato sono definiti dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 15.

3 bis. Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire omogeneità nella documentazione da trasmettere alla struttura tecnica regionale competente, gli adempimenti connessi alle funzioni previste da questa legge sono effettuati mediante utilizzo del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2.

Art. 4

(Principi generali in materia di pianificazione)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

Art. 5**(Pianificazione urbanistica comunale)**

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale:

a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio sulla base degli studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;

b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità ed i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Art. 6**(Ambito di applicazione)**

1. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, secondo le tipologie di cui al comma 1 dell'articolo 94 bis del medesimo d.p.r., relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 83 del medesimo d.p.r., comprese le varianti in corso d'opera diverse da quelle non sostanziali, individuate dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93) e dalla relativa normativa regionale di recepimento.

Art. 7**(Disposizioni per l'inizio dei lavori)**

1. In tutto il territorio regionale, l'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti di cui gli articoli 65, 93, 94 e 94 bis del d.p.r. 380/2001.

2. Preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, l'autorizzazione sismica è rilasciata previo svolgimento di attività di controllo da parte della struttura tecnica regionale competente secondo le modalità definite nell'Allegato 1 di questa legge. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del costruttore e del collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze. Le medesime modalità di controllo si applicano anche per gli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi del comma 4 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 e sottoposti al controllo con metodo a campione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3. L'autorizzazione sismica rilasciata ai sensi dell'articolo 94 e della lettera a) del comma 1 e del comma 3 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ha il valore e gli effetti della certificazione prevista al comma 2 dell'articolo 90 del medesimo d.p.r..

4. L'autorizzazione sismica, ai sensi dell'articolo 104 del d.p.r. 380/2001, decade a seguito dell'entrata in vigore di nuovi provvedimenti di classificazione delle zone sismiche ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, salvo che i lavori siano già iniziati e vengono completati nel biennio successivo all'entrata in vigore della nuova normativa.

Art. 8

(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica per interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità)

1. L'autorizzazione sismica richiesta per gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 94 del medesimo d.p.r., decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

1 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive, realizzati in regime di somma urgenza di cui all'articolo 163 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti da enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non è necessaria la preventiva autorizzazione sismica della struttura tecnica regionale competente.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 ed alle norme tecniche sulle costruzioni, di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r..

3. (Comma abrogato)

4. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla richiesta di cui al comma 1 è allegata altresì la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14.

5. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali. Tale richiesta sospende il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 il quale riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti e documenti richiesti.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato mediante il sistema informativo regionale integrato ai soggetti interessati ed al Comune competente per territorio.

7. Ulteriori criteri e modalità relativi al procedimento di autorizzazione sismica finalizzati a garantire il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge.

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica di cui al comma 1, la struttura tecnica regionale competente ha facoltà di svolgere attività di controllo diretto finalizzata a valutare in via preventiva lo stato dei siti. Durante lo svolgimento dei lavori, la struttura tecnica regionale competente può svolgere attività di controllo in cantiere al fine di verificare la rispondenza delle opere in fase di esecuzione con quelle autorizzate.

Art. 8 bis

(Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità)

1. Chiunque intenda procedere all'esecuzione di interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare la denuncia di cui all'articolo 93 del medesimo d.p.r..

2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle norme tecniche sulle costruzioni di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r.. A seguito della presentazione del progetto, la struttura tecnica regionale competente rilascia attestazione di avvenuto deposito, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

3. Nell'ipotesi in cui gli interventi di cui al comma 1 prevedono la sopraelevazione, l'attestato di deposito viene rilasciato successivamente alla certificazione per la sopraelevazione ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001.

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, la struttura tecnica regionale competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa tecnica, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, entro il giorno dieci di ogni mese, con le seguenti modalità:

a) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di adeguamento e miglioramento sismico, rilevato alla data di attestazione;

b) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di nuova costruzione, rilevato alla data di attestazione;

c) il 3 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per le riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti, rilevato alla data di attestazione.

Dell'esito del sorteggio viene data immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche.

5. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla denuncia di cui al comma 1 deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità o vizi formali.

7. L'esito del controllo effettuato viene comunicato, mediante il sistema informativo regionale integrato, ai soggetti interessati ed al Comune territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data del sorteggio. Tale termine è incrementato del numero di giorni eventualmente trascorsi per la presentazione dei chiarimenti e della documentazione richiesta ai sensi del comma 6.

8. Resta salva la facoltà della struttura tecnica regionale competente di svolgere una attività di controllo diretto in cantiere.

Art. 9 (Inizio lavori)

1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge l'inizio dei lavori avviene nel momento in cui si realizza un nuovo elemento strutturale o si modifica un elemento strutturale esistente, ivi compresa la demolizione **parziale**.

2. Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, è garantita l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66 del d.p.r. 380/2001 anche mediante la messa a disposizione di idoneo collegamento internet al sistema informativo integrato regionale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3.

Art. 10**(Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)**

1. La presentazione della relazione a struttura ultimata ed il rilascio del relativo attestato di deposito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 sono eseguiti tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. La suddetta relazione attesta la conformità delle opere eseguite al progetto ed alle sue eventuali varianti autorizzate. Tale attestazione è conformata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo statico di cui al comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la denuncia dei lavori per gli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 67 del suddetto d.p.r. è accompagnata dalla nomina e dalla dichiarazione di accettazione del collaudatore statico. Per gli altri interventi disciplinati da questa legge, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato, è presentato alla struttura tecnica regionale competente, tramite il sistema informativo integrato regionale, il certificato di collaudo statico, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico comunale. Il medesimo certificato è altresì trasmesso al committente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001.

3. Per gli interventi non soggetti a collaudo statico di cui ai commi 8 bis e 8 ter dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione che è presentata alla struttura tecnica regionale competente tramite il sistema informativo integrato. La medesima dichiarazione è comunicata allo sportello unico comunale ed è altresì trasmessa al committente.

4. Il sistema informativo regionale integrato, al momento della consegna dei documenti di cui ai commi 2 e 3, comunica i relativi riferimenti di protocollazione.

Art. 11**(Edifici di speciale importanza artistica)**

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008) per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico, artistico, siano essi pubblici o privati.

Art. 12**(Vigilanza e controllo)**

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio, anche nelle ipotesi di avvio del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per gli interventi di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II, del d.p.r. 380/2001, effettuano controlli diretti ad accertare che:

a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7, 8 e 8 bis per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6;

b) i lavori suddetti procedono in modo conforme a quanto rappresentato graficamente negli elaborati progettuali presentati alla struttura tecnica regionale competente e, una volta ultimati, siano documentati mediante la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

2. I Comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 ed i risultati dei controlli di cui al comma 1 alla struttura tecnica regionale competente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103 del medesimo d.p.r., verifica che i lavori procedano in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

3. Per le finalità di cui al comma 2 e nell'ipotesi di avvio del procedimento di cui al comma 1, alla struttura tecnica regionale competente è presentata una documentazione tecnica, allegata al certificato di collaudo statico ovvero alla dichiarazione di regolare esecuzione previsti dall'articolo 10 e comprensiva dei rilievi strutturali delle opere realizzate, delle indagini sui materiali e delle relative verifiche analitiche, diretta alla verifica del rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica secondo modalità individuate, in conformità alla normativa statale in materia, negli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.

Art. 13

(Regime sanzionatorio)

1. Per gli interventi disciplinati da questa legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III e Capo IV, Sezione III del d.p.r. 380/2001.

2. Per le opere di cui al comma 2 dell'articolo 1 trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalle leggi 1086/1971 e 64/1974.

Art. 14

(Contributo per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli)

1. Ai fini della presentazione della denuncia dei lavori per gli interventi previsti agli articoli 8 e 8 bis è corrisposto da parte del richiedente un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per il controllo da parte delle strutture tecniche competenti.

2. I criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 15 e nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3.

3. Il contributo di cui al comma 1:

a) non è dovuto nel caso di progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva l'ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale emanata a seguito di pubbliche calamità;

b) non è dovuto nel caso di opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, nel caso di opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito e negli altri casi stabiliti dalla Giunta regionale;

c) è comunque dovuto negli interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica necessari nei condoni edilizi nonché nei procedimenti relativi alle violazioni della normativa antisismica.

4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese per la formazione, l'aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche regionali competenti.

Art. 15
(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale con proprio atto:

- a) individua criteri e modalità per l'implementazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3;
- b) adotta gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3;
- c) adotta atti di indirizzo al fine di coordinare le disposizioni di questa legge con le specifiche normative di settore, con particolare riferimento alla normativa relativa ai contratti pubblici;
- d) determina criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui al comma 3 dell'articolo 3;
- e) determina la documentazione minima da presentare, a seconda della tipologia di intervento, unitamente alla denuncia dei lavori di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001;
- f) individua, ai sensi del comma 2 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ed in coerenza con le linee guida di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2020, gli interventi da classificare nelle tipologie previste al comma 1 del medesimo articolo;
- g) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui all'articolo 14.

Art. 16
(Disposizioni finanziarie)

- 1. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per gli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3.
- 2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione degli stanziamenti della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva" del bilancio di previsione 2018/2020, e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 8 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio".
- 3. Per l'anno 2019 e successivi le spese per l'attuazione di questa legge sono autorizzate e trovano copertura nei limiti delle risorse stanziare annualmente con le rispettive leggi di bilancio.
- 4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 sono iscritte a decorrere dall'anno 2020 nel Titolo 03 "Entrate extratributarie", Tipologia 305 "Rimborsi ed altre entrate correnti" dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle spese per l'attuazione di questa legge.
- 5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie per la gestione.

Art. 17
(Articolo abrogato)

Art. 18
(Articolo abrogato)

**Legge regionale del 5 agosto 2020,
n. 46 concernente:**

Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 al sensi del comma 1 dell'articolo 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche".

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Variazione alle autorizzazioni di spesa)

- Alle autorizzazioni di spesa contenute nelle Tabelle C, D ed E allegate alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche. Legge di stabilità 2020) sono apportate le variazioni di cui alle seguenti tabelle allegata a questa legge:
 - Tabella 1 - Variazioni alla Tabella C della I.r. 41/2019;
 - Tabella 2 - Variazioni alla Tabella D della I.r. 41/2019;
 - Tabella 3 - Variazioni alla Tabella E della I.r. 41/2019.
- Alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 42 (Bilancio di previsione 2020/2022) sono apportate le variazioni di cui alla Tabella 4 - Variazioni alla Tabella A — I.r. 42/2019, allegata a questa legge.
- La copertura degli oneri autorizzati dai commi 1 e 2 è garantita dalla contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti già iscritti a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 di cui alla I.r. 42/2019.

Art. 2

(Riconoscimento di debito fuori bilancio)

- Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto legittimo il debito fuori bilancio di euro 1.274,02 inerente al pagamento di quota parte della fattura n. 7/E del 27/02/2020, emessa da una ditta per il saldo dei lavori di rimozione e rifacimento di una porzione del lastrico solare dell'immobile sito in via F.lli Moretti a Piediripa di Macerata.

- Gli oneri derivanti dal comma 1 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti per l'anno 2020, nella Missione 01, Programma 05, capitolo di spesa 2010520013.

Art. 3

(Contributo straordinario per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse regionale)

- Per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse regionale, individuati dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 3, è autorizzato per l'anno 2020 il contributo straordinario al Comune di Falconara Marittima di euro 2.843.380,45, iscritto a carico della Missione 18, Programma 1, Titolo 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla I.r. 42/2019.
- La copertura dell'onere autorizzato al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge per l'anno 2020 a carico del Titolo 3, Tipologia 5 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2020-2022 di cui alla I.r. 42/2019 a seguito dell'acquisizione delle risorse disponibili presso il Comune di Falconara Marittima erogate al sensi dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 12 (Anticipazione finanziaria al Comune di Falconara Marittima), pari a complessivi euro 2.843.380,45.
- La Giunta regionale approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, lo schema di convenzione, da stipulare con il Comune di Falconara Marittima, recante l'individuazione degli interventi di cui al comma 1 e le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo del contributo e per la sua restituzione in caso di mancato rispetto da parte dello stesso Comune di quanto previsto nella convenzione medesima.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della Lr. 20/2020)

- Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da

Covid-19 per la ripartenza delle Marche) è inserito il seguente:

- “1 bis. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19) come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 25 (Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio).”.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della I.r. 20/2020 è sostituito dal seguente:
- “2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 3.250.000,00 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, per euro 3.000.000,00 e Titolo 2 per euro 250.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 — annualità 2020.”.
3. Il comma 3 dell'articolo 4 della I.r. 20/2020 è sostituito dal seguente:
- “3. La Regione acquisisce al Titolo 4, Tipologia 05, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - le risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013, pari a complessivi euro 3.000.000,00.”.

Art. 5

*(Variazioni alle entrate
e alle spese del bilancio di previsione 2020/2022)*

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2020/2022 di cui alla I.r. 42/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 5 — Variazioni alle entrate del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 di cui alla I.r. 42/2019 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa indicate nella Tabella 6 - Variazioni alle spese del bilancio 2020/2022, allegata a questa legge.
3. In conseguenza delle variazioni di cui ai commi 1 e 2 è approvato l'Allegato di interesse del tesoriere di cui alla Tabella 7 allegata a questa legge.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regio e Marche.

Ancona, 5 agosto 2020

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
(Luca Ceriscioli)

ALLEGATI

Tabella 1 - Variazioni alla Tabella C della LR 41/2019

Missione	Programma	capitolo	descrizione	Variazione 2020	Variazione 2021	Variazione 2022
001	003	2010320019	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO - CNI/15	-50.000,00		
	011	2011110096	Spese per l'utilizzo da parte degli enti strumentali, locali e del comparto sanitario dei sistemi informativi regionali Paleo, OpenAct e dei servizi infrastrutturali di cui alla D.G.R. n.1489/2018	46.600,00		
004	002	2040210024	Formazione studenti alla cittadinanza attiva e partecipazione alle Istituzioni	-15.000,00		
		2040220019	Lavori di miglioramento sismico relativo all'edificio scolastico S.Lapi di Apecchio ex scuola Infanzia e Secondaria Primo grado - CNI/20	50.000,00		
	003	2040320013	Contributo al Comune di Isola del Piano per la ristrutturazione dell'immobile confiscato "La fattoria della legalità"	240.000,00		
	004	2040420012	Contributo straordinario all'università di Camerino per la realizzazione di uno student center - CNI/20			1.000.000,00
005	002	2050210357	Contributo Comune di Camerino e restauro opera di Giulia da Varano di Dosso Dossi	-2.500,00		
		2050210362	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO PER LA STAMPA DEL LIBRO SULLA NECROPOLI CELTICA DI PIAN SANTA MARIA DI SERRA SANT'ABBONDIO	-3.000,00		
		2050210367	ANIMAZIONE TERRITORIALE NEI 98 COMUNI DELLA REGIONE INTERESSATI AL RICONOSCIMENTO MAB-UNESCO	-35.000,00		
		2050210396	Contributo al Comune di Terre Roveresche per ristampa libro di poesie e Le mie poesie di Adriano Gabrielli e Fondi regionali e Spesa corrente e CNI/2020	-2.000,00		
		2050210427	Contributo straordinario al Club Unesco di Tolentino per animazione territoriale nei 98 comuni della Regione interessati al riconoscimento MAB-UNESCO	35.000,00		
		2050220038	Contributo al Comune di Camerino "restauro opera Giulia da Varano" di Dosso Dossi - Fondi regionali - spesa di investimento - CNI/2020	2.500,00		
		2050220040	Contributo straordinario al Comune di Serra S. Abbondio per la stampa del libro sulla necropoli celtica di Pian Santa Maria di Serra S. Abbondio e Spesa di investimento e CNI/2020	3.000,00		
		2050220041	Contributo al Comune di Terre Roveresche per ristampa libro di poesie e Le mie Poesie di Adriano Gabrielli e fondi regionali - spesa di investimento e CNI/2020	2.000,00		
006	001	2060110103	Contributo straordinario all'Associazione ASD CSB di Monte Urano per spese di funzionamento e spese correnti	2.000,00		
009	001	2090110042	Contributo al Comune di Pedaso per un piano di attività di sperimentazione in ambito costiero progetto di ricerca denominato "STIMARE". Spese corrente - CNI/20	15.000,00		
		2090110043	Contributo al Gruppo Nazionale per la Ricerca sull'Ambiente Costiero (GNRAC) - rivista ufficiale Studi Costieri per diffusione Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere delle Marche - CNI/20	5.000,00		
010	002	2100230005	ANTICIPAZIONE FNPTPL - SPESE PER FINANZIAMENTO DEL TPL AUTOMOBILISTICO URBANO - DL 95/2012, ART 16 BIS - TRASFERIMENTI AI COMUNI - **CFR _____ - CNI/17		-193.186,07	
		2100230006	ANTICIPAZIONE FNPTPL - SPESE PER FINANZIAMENTO DEL TPL AUTOMOBILISTICO EXTRA-URBANO ALLE AZIENDE - DL 95/2012, ART 16 BIS - **CFR _____ - CNI/17		193.186,07	
	005	2100520087	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE VIARIE - P.I. 2019-2021 - CNI 2018	-190.000,00		
		2100520097	SPESE PER LA REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI SITA IN PESARO, LOC. MURAGLIA - TRATTO VIA GUERRINI - VIA LOMBROSO - (RIF. FAS - INTERVENTO 4.1.2.1) - P.I. 2019-2021 - CNI/19		-1.000.000,00	
		2100520140	Contributo straordinario a favore del Comune di Montecalvo in Foglia per progettazione e realizzazione rotatoria - CNI/20	40.000,00		
012	002	2120210148	Oneri di funzionamento del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità di cui all'art. 5 LR 18/96- acquisto di beni e servizi		0,00	140.000,00
	008	2120810171	Contributo straordinario alla cooperativa "Il labirinto" per gestione centro Alzheimer Margherita di Fano - spesa corrente	20.000,00		
013	005	2130520229	Contributo straordinario al Comune di Polverigi per la messa in sicurezza del nuovo Poliambulatorio - CNI/20	100.000,00		
	007	2130710138	RIMBORSO ALL'ASUR MARCHE DI CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' A SUPPORTO CURE ONCOLOGICHE - D.G.R.531/2019.	675.000,00	0,00	
014	001	2140110160	SPESE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE RELATIVI AL FONDO DI SOLIDARIETA' E FONDO DI GARANZIA - DGR 1577/2008 E DGR 959/2011		-27.376,58	
		2140110198	CONTRIBUTI PER LE SPESE DI GESTIONE RELATIVE AGLI INTERVENTI POR FESR 2014/2020 - AZIONI 10.1.1. E 24.1.1		27.376,58	
		2140120040	INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE NELLE AREE DI CRISI INTERESSATE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA	400.000,00	398.490,92	200.000,00
017	001	2170120038	Contributi a enti pubblici per investimenti in materia energetica - contributi a Comuni - cni/18		1.000.000,00	-1.000.000,00

Tabella 2 - Variazioni alla Tabella D - I.R 41/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	COFINANZIAMENTO	variazione_2020	variazione_2021	variazione_2022	
004	001	COMPARTICIPAZIONE STATO/REGIONI per GESTIONE POLI EDUCAZIONE ISTRUZIONE (0-6 ANNI) "BUONA SCUOLA"	-94.681,40			
		COMPARTICIPAZIONE STATO/REGIONI per GESTIONE POLI EDUCAZIONE ISTRUZIONE (0-6 ANNI) "BUONA SCUOLA" - Trasferimenti a Unioni di Comuni	94.681,40			
012	002	TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'ANNO 2019 - COFINANZIAMENTO REGIONALE	-160.000,00			
		TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'ANNO 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE		-140.000,00		
		TRASFERIMENTI CORRENTI A UNIONI DI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'ANNO 2019 - COFINANZIAMENTO REGIONALE	20.000,00			
	005	TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'ANNO 2020 - COFINANZIAMENTO REGIONALE			140.000,00	
		TRASFERIMENTI CORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA'ANNO 2019 - COFINANZIAMENTO REGIONALE	0,00			
		COFINANZIAMENTO REGIONALE AL FONDO NAZIONALE FAMIGLIA - Trasferimento ai Comuni	-73.464,33			
		COFINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 AL FONDO NAZIONALE FAMIGLIA - TRASFERIMENTO A COMUNI			-80.000,00	
		COFINANZIAMENTO REGIONALE AL FONDO NAZIONALE FAMIGLIA - Trasferimento ad Asp	1.412,61			
	014	005	COFINANZIAMENTO REGIONALE AL FONDO NAZIONALE FAMIGLIA - Trasferimento a Unioni di Comuni	3.092,72		
			COFINANZIAMENTO REGIONALE AL FONDO NAZIONALE FAMIGLIA	68.959,00		
			COFINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021 AL FONDO NAZIONALE FAMIGLIA			80.000,00
		ACCORDO DI PROGRAMMA MERLONI - STANZIAMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE J&P INDUSTRIES.	-400.000,00	-600.000,00	-200.000,00	

Tabella 3 - Variazioni alla Tabella E - L.R 41/2019

MISSIONE	PROGRAMMA	COFINANZIAMENTO	variazione_2020	variazione_2021	variazione_2022
014	005	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FESR 2014/2020 - ITI AREE DI CRISI - CONTRIBUTI IN C/CAPITALE ALLE IMPRESE-QUOTA REGIONE (15%) - CNI/20	.	201.509,08	
015	004	SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15	222.000,00		
		Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 ALTRI TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Quota regionale 15%	200.000,00	50.000,00	
		POR FSE 2014/2020 - PRODOTTI INFORMATICI - QUOTA REGIONE 15% - SPESE IN CONTO CAPITALE	-422.000,00	-50.000,00	
016	003	SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA - CNI/2018			5.000.000,00

Tabella 4 - Variazioni alla Tabella A - LR 42/2019

LEGGE	MISSIONE	PROGRAMMI	variazione_2020	variazione_2021	variazione_2022
LR-28-23/07/1996 Totale	Provvиденze in favore degli invalidi di guerra e per servizio	013	007	490.559,02	
LR-65-17/11/1997 Totale	Provvиденze a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi	013	007	202.807,07	
LR-35-17/12/1999 Totale	Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale.	008	001	-	30.000,00
LR-15-14/07/2004 Totale	Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	009	001	-	20.000,00
LR-08-29/04/2008 Totale	Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	014	002	-	25.000,00
LR-27-10/11/2009 Totale	Testo unico in materia di commercio	014	002	25.000,00	
LR-27-07/08/2017 Totale	Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile	003	002	-	240.000,00
LR-11-09/05/2019 Totale	Disposizioni in materia di Valutazione di impatto Ambientale (VIA)	009	002	7.000,00	

TABELLA 5 - Variazione alle entrate del Bilancio 2020_2022

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2020	VARIAZIONE CASSA 2020	VARIAZIONE COMPETENZA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA 2022
TITOLO 03	Entrate extratributarie				
tipologia 30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	53.600,00	53.600,00	0,00	0,00
tipologia 30500	Rimborsi e altre entrate correnti	6.098.373,08	6.098.373,08	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 03	Entrate extratributarie	6.151.973,08	6.151.973,08	0,00	0,00
TITOLO 04	Entrate in conto capitale				
tipologia 40500	Altre entrate in conto capitale	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 04	Entrate in conto capitale	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
TITOLO 05	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
tipologia 50400	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 05	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		3.151.973,08	3.151.973,08	0,00	0,00

TABELLA 6 - Variazione alle spese del Bilancio 2020/2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONE COMPETENZA 2020	VARIAZIONE CASSA 2020	VARIAZIONE COMPETENZA 2021	VARIAZIONE COMPETENZA 2022
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione				
PROGRAMMA	01 Organi istituzionali				
titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
titolo	1 Spese correnti	-117.000,00	-117.000,00	0,00	62.000,00
titolo	2 Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	-117.000,00	-117.000,00	0,00	62.000,00
PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
titolo	1 Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
titolo	1 Spese correnti	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
titolo	2 Spese in conto capitale	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi				
titolo	1 Spese correnti	157.510,00	157.510,00	0,00	0,00
titolo	2 Spese in conto capitale	56.730,00	56.730,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08 Statistica e sistemi informativi	214.240,00	214.240,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	10 Risorse umane				
titolo	1 Spese correnti	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	10 Risorse umane	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	11 Altri servizi generali				
titolo	1 Spese correnti	76.592,63	76.592,63	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	11 Altri servizi generali	76.592,63	76.592,63	0,00	0,00
PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				
titolo	1 Spese correnti	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	558.832,63	558.832,63	0,00	62.000,00
MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza				
PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana				
titolo	2 Spese in conto capitale	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Sistema integrato di sicurezza urbana	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	03 Ordine pubblico e sicurezza	-240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio				

PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica					
titolo	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
titolo	1	Spese correnti	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	84.860,84	84.860,84	0,00	0,00	34.860,84
TOTALE PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	69.860,84	69.860,84	0,00	0,00	34.860,84
PROGRAMMA	03	Edilizia scolastica					
titolo	2	Spese in conto capitale	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Edilizia scolastica	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	04	Istruzione universitaria					
titolo	2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA	04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	309.860,84	309.860,84	0,00	0,00	1.034.860,84
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico					
titolo	2	Spese in conto capitale	62.977,82	62.977,82	0,00	0,00	62.977,82
TOTALE PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	62.977,82	62.977,82	0,00	0,00	62.977,82
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
titolo	1	Spese correnti	-27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	62.977,82	62.977,82	0,00	0,00	62.977,82
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
titolo	1	Spese correnti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	07	Turismo					
PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
titolo	1	Spese correnti	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	07	Turismo	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					

PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio				
titolo	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
titolo	1	Spese correnti	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	01	Difesa del suolo				
titolo	1	Spese correnti	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Difesa del suolo	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
titolo	1	Spese correnti	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato				
titolo	2	Spese in conto capitale	121.690,74	121.690,74	0,00	305.323,27
TOTALE PROGRAMMA	04	Servizio idrico integrato	121.690,74	121.690,74	0,00	305.323,27
PROGRAMMA	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
titolo	1	Spese correnti	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	102.690,74	102.690,74	0,00	305.323,27
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità				
PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario				
titolo	2	Spese in conto capitale	120.551,28	120.551,28	0,00	120.551,28
TOTALE PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario	120.551,28	120.551,28	0,00	120.551,28
PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale				
titolo	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali				
titolo	2	Spese in conto capitale	-98.473,16	-98.473,16	-1.000.000,00	38.845,94
TOTALE PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali	-98.473,16	-98.473,16	-1.000.000,00	38.845,94
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	22.078,12	22.078,12	-1.000.000,00	159.397,22
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità				

	titolo	1	Spese correnti	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
TOTALE PROGRAMMA	02		Interventi per la disabilità	-140.000,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
PROGRAMMA	03		Interventi per gli anziani				
	titolo	1	Spese correnti	-18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03		Interventi per gli anziani	-18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	05		Interventi per le famiglie				
	titolo	1	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05		Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	07		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
	titolo	1	Spese correnti	-175.651,99	-175.651,99	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07		Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	-175.651,99	-175.651,99	0,00	0,00
PROGRAMMA	08		Cooperazione e associazionismo				
	titolo	1	Spese correnti	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08		Cooperazione e associazionismo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	-314.251,99	-314.251,99	0,00	140.000,00
MISSIONE	13		Tutela della salute				
PROGRAMMA	01		Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA				
	titolo	1	Spese correnti	-5.519.434,73	-5.519.434,73	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01		Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	-5.519.434,73	-5.519.434,73	0,00	0,00
PROGRAMMA	02		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA				
	titolo	1	Spese correnti	197.947,31	197.947,31	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02		Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	197.947,31	197.947,31	0,00	0,00
PROGRAMMA	05		Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari				
	titolo	1	Spese correnti	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00
	titolo	2	Spese in conto capitale	6.892.947,94	6.892.947,94	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05		Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	7.031.947,94	7.031.947,94	0,00	0,00
PROGRAMMA	07		Ulteriori spese in materia sanitaria				
	titolo	1	Spese correnti	113.452,88	113.452,88	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07		Ulteriori spese in materia sanitaria	113.452,88	113.452,88	0,00	0,00
PROGRAMMA	08		Politica regionale unitaria per la tutela della salute				
	titolo	1	Spese correnti	-22.295,32	-22.295,32	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	08		Politica regionale unitaria per la tutela della salute	-22.295,32	-22.295,32	0,00	0,00

TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	1.801.618,08	1.801.618,08	0,00	0,00	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
	PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato				
		titolo 1	Spese correnti	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		titolo 2	Spese in conto capitale	-1.600.000,00	-1.600.000,00	398.490,92	200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato	1.400.000,00	1.400.000,00	398.490,92	200.000,00
	PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
		titolo 1	Spese correnti	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
		titolo 2	Spese in conto capitale	-942.813,04	-942.813,04	0,00	22.847,99
	TOTALE PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	-967.813,04	-967.813,04	0,00	22.847,99
	PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività				
		titolo 2	Spese in conto capitale	-400.000,00	-400.000,00	-398.490,92	-200.000,00
	TOTALE PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	-400.000,00	-400.000,00	-398.490,92	-200.000,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	32.186,96	32.186,96	0,00	22.847,99	
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
	PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale				
		titolo 1	Spese correnti	422.000,00	422.000,00	50.000,00	0,00
		titolo 2	Spese in conto capitale	-422.000,00	-422.000,00	-50.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
	PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare				
		titolo 1	Spese correnti	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca				
		titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALE MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-104.000,00	-104.000,00	0,00	5.000.000,00	
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
	PROGRAMMA	01	Fonti energetiche				
		titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	Fonti energetiche	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00

TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
	PROGRAMMA	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali			
	titolo	1	Spese correnti	53.000,00	53.000,00	0,00
	titolo	2	Spese in conto capitale	6.666.054,73	6.666.054,73	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	6.719.054,73	6.719.054,73	0,00
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	6.719.054,73	6.719.054,73	0,00	4.041.072,40
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
	PROGRAMMA	01	Fondo di riserva			
	titolo	1	Spese correnti	200.000,00	200.000,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	Fondo di riserva	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
MISSIONE	50	Debito pubblico				
	PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	titolo	1	Spese correnti	-516.260,83	-516.260,83	-2.857.650,41
	TOTALE PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-516.260,83	-516.260,83	-2.857.650,41
	PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
	titolo	4	Rimborso Prestiti	-5.442.814,02	-5.442.814,02	2.857.650,41
	TOTALE PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-5.442.814,02	-5.442.814,02	2.857.650,41
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	-5.959.074,85	-5.959.074,85	0,00	-9.828.479,54
TOTALE GENERALE			3.151.973,08	3.151.973,08	0,00	0,00

Tabella 7 Allegato d'interesse del Tesoriere
ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. _____ ESERCIZIO _____	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO _____
				in aumento	in diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		34.836.007,55	0,00	0,00	34.836.007,55
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		84.989.439,66	0,00	0,00	84.989.439,66
	Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie		236.075,96	0,00	0,00	236.075,96
	Utilizzo Avanzo d'amministrazione		767.214.789,81	0,00	0,00	767.214.789,81
TITOLO	E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
tipologia	E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	residui 92.698.849,68 previsione di competenza 382.984.563,81 previsione di cassa 543.567.380,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.698.849,68 382.984.563,81 543.567.380,83
tipologia	E.1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità	residui 1.479.539.085,94 previsione di competenza 2.845.474.090,61 previsione di cassa 3.469.108.173,32	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.479.539.085,94 2.845.474.090,61 3.469.108.173,32
tipologia	E.1.01.03.00.000	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	residui 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
tipologia	E.1.01.04.00.000	Compartecipazioni di tributi	residui 0,00 previsione di competenza 10.495.455,24 previsione di cassa 10.495.455,24	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.495.455,24 10.495.455,24
tipologia	E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	residui 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
tipologia	E.1.03.02.00.000	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	residui 0,00 previsione di competenza 0,00 previsione di cassa 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLO	E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	residui 1.572.237.935,62 previsioni di competenza 3.238.954.109,66 previsioni di cassa 4.023.171.009,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.572.237.935,62 3.238.954.109,66 4.023.171.009,39
TITOLO	E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti				
tipologia	E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui 204.000.890,27 previsione di competenza 371.494.638,29 previsione di cassa 621.192.220,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204.000.890,27 371.494.638,29 621.192.220,19
tipologia	E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	residui 1.000,00 previsione di competenza 7.000,00 previsione di cassa 5.331,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 7.000,00 5.331,20
tipologia	E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	residui 32.932.614,35 previsione di competenza 37.075.000,00 previsione di cassa 37.045.160,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	32.932.614,35 37.075.000,00 37.045.160,95
tipologia	E.2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui 40.817,46	0,00	0,00	40.817,46

			previsione di competenza	34.026,60	0,00	0,00	34.026,60
			previsione di cassa	46.848,24	0,00	0,00	46.848,24
tipologia	E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	residui	70.414.265,70	0,00	0,00	70.414.265,70
			previsione di competenza	101.688.815,22	0,00	0,00	101.688.815,22
			previsione di cassa	129.339.559,39	0,00	0,00	129.339.559,39
TOTALE TITOLO	E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	residui	307.389.587,78	0,00	0,00	307.389.587,78
			previsioni di competenza	510.299.480,11	0,00	0,00	510.299.480,11
			previsioni di cassa	787.629.119,97	0,00	0,00	787.629.119,97
TITOLO	E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie					
tipologia	E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui	137.174.321,72	0,00	0,00	137.174.321,72
			previsione di competenza	146.320.246,47	53.600,00	0,00	146.373.846,47
			previsione di cassa	146.731.507,85	53.600,00	0,00	146.785.107,85
tipologia	E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui	786.916,54	0,00	0,00	786.916,54
			previsione di competenza	39.413,14	0,00	0,00	39.413,14
			previsione di cassa	806.045,70	0,00	0,00	806.045,70
tipologia	E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	residui	665.631,79	0,00	0,00	665.631,79
			previsione di competenza	5.651.101,35	0,00	0,00	5.651.101,35
			previsione di cassa	6.209.567,92	0,00	0,00	6.209.567,92
tipologia	E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
tipologia	E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	residui	15.147.394,31	0,00	0,00	15.147.394,31
			previsione di competenza	21.256.033,09	6.098.373,08	0,00	27.354.406,17
			previsione di cassa	36.323.280,04	6.098.373,08	0,00	42.421.653,12
TOTALE TITOLO	E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	residui	153.774.264,36	0,00	0,00	153.774.264,36
			previsioni di competenza	173.266.794,05	6.151.973,08	0,00	179.418.767,13
			previsioni di cassa	190.070.401,51	6.151.973,08	0,00	196.222.374,59
TITOLO	E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale					
tipologia	E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
tipologia	E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	residui	580.835.232,57	0,00	0,00	580.835.232,57
			previsione di competenza	352.241.640,35	0,00	0,00	352.241.640,35
			previsione di cassa	715.862.992,18	0,00	0,00	715.862.992,18
tipologia	E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	residui	20.217.437,65	0,00	0,00	20.217.437,65
			previsione di competenza	7.037.441,34	0,00	0,00	7.037.441,34
			previsione di cassa	17.785.887,19	0,00	0,00	17.785.887,19
tipologia	E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
tipologia	E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	residui	8.308.222,83	0,00	0,00	8.308.222,83
			previsione di competenza	4.911.086,00	0,00	-3.000.000,00	1.911.086,00

			previsione di cassa	12.306.386,73	0,00	-3.000.000,00	9.306.386,73
TOTALE TITOLO	E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	residui	609.360.893,05	0,00	0,00	609.360.893,05
			previsioni di competenza	364.190.167,69	0,00	-3.000.000,00	361.190.167,69
			previsioni di cassa	745.955.266,10	0,00	-3.000.000,00	742.955.266,10
TITOLO	E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
tipologia	E.5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	249.187.000,00	0,00	0,00	249.187.000,00
			previsione di cassa	249.187.000,00	0,00	0,00	249.187.000,00
tipologia	E.5.02.00.00.000	Riscossione crediti di breve termine	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
			previsione di cassa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
tipologia	E.5.03.00.00.000	Riscossione crediti di medio-lungo termine	residui	685.766,86	0,00	0,00	685.766,86
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	210.740,15	0,00	0,00	210.740,15
tipologia	E.5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	residui	497.399.763,57	0,00	0,00	497.399.763,57
			previsione di competenza	477.511.388,70	0,00	0,00	477.511.388,70
			previsione di cassa	915.870.435,39	0,00	0,00	915.870.435,39
TOTALE TITOLO	E.5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	residui	498.079.530,43	0,00	0,00	498.079.530,43
			previsioni di competenza	746.698.388,70	0,00	0,00	746.698.388,70
			previsioni di cassa	1.185.268.175,54	0,00	0,00	1.185.268.175,54
TITOLO	E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti					
tipologia	E.6.01.00.00.000	Emissione di titoli obbligazionari	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
tipologia	E.6.02.00.00.000	Accensione prestiti a breve termine	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
tipologia	E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	260.278.362,60	0,00	0,00	260.278.362,60
			previsione di cassa	151.554.713,90	0,00	0,00	151.554.713,90
tipologia	E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	260.278.362,60	0,00	0,00	260.278.362,60
			previsioni di cassa	151.554.713,90	0,00	0,00	151.554.713,90
TITOLO	E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere					
tipologia	E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro					
tipologia	E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	residui	9.523.577,41	0,00	0,00	9.523.577,41
			previsione di competenza	889.532.000,00	0,00	0,00	889.532.000,00
			previsione di cassa	889.769.601,62	0,00	0,00	889.769.601,62
tipologia	E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	residui	12.717.714,58	0,00	0,00	12.717.714,58
			previsione di competenza	28.617.410,17	0,00	0,00	28.617.410,17
			previsione di cassa	29.096.566,34	0,00	0,00	29.096.566,34
TOTALE TITOLO	E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	residui	22.241.291,99	0,00	0,00	22.241.291,99
			previsioni di competenza	918.149.410,17	0,00	0,00	918.149.410,17
			previsioni di cassa	918.866.167,96	0,00	0,00	918.866.167,96
TOTALE GENERALE			residui	3.163.083.503,23	0,00	0,00	3.163.083.503,23
			previsioni di competenza	6.211.836.712,98	6.151.973,08	-3.000.000,00	6.214.988.686,06
			previsioni di cassa	8.002.514.854,37	6.151.973,08	-3.000.000,00	8.005.666.827,45

Tabella 7 - Allegato d'interesse del Tesoriere
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. ____ ESERCIZIO ____	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO ____	
				in aumento	in diminuzione		
Disavanzo di amministrazione			169.426.699,03	0,00	0,00	169.426.699,03	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
PROGRAMMA	01	Organi istituzionali					
titolo	1	Spese correnti	residui previsione di competenza	5.396.600,82 31.075.107,93	0,00 200.000,00	0,00 -200.000,00	5.396.600,82 31.075.107,93
			previsione di cassa	31.466.349,39	200.000,00	-200.000,00	31.466.349,39
titolo	2	Spese in conto capitale	residui previsione di competenza	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Organi istituzionali	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	5.396.600,82 31.105.107,93 31.496.349,39	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 -200.000,00 -200.000,00	5.396.600,82 31.105.107,93 31.496.349,39
PROGRAMMA	02	Segreteria generale					
titolo	1	Spese correnti	residui previsione di competenza	112.018,47 1.292.337,58	0,00 0,00	0,00 0,00	112.018,47 1.292.337,58
			previsione di cassa	1.312.939,00	0,00	0,00	1.312.939,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Segreteria generale	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	112.018,47 1.292.337,58 1.312.939,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	112.018,47 1.292.337,58 1.312.939,00
PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
titolo	1	Spese correnti	residui previsione di competenza	4.986.592,88 20.007.119,22	0,00 100.000,00	0,00 -217.000,00	4.986.592,88 19.890.119,22
			previsione di cassa	22.568.782,61	100.000,00	-217.000,00	22.251.782,61
titolo	2	Spese in conto capitale	residui previsione di competenza	80.528,93 617.228,97	0,00 50.000,00	0,00 -50.000,00	80.528,93 617.228,97
			previsione di cassa	617.228,97	50.000,00	-50.000,00	617.228,97
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui previsione di competenza	21.000.000,00 250.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000.000,00 250.000.000,00
			previsione di cassa	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
titolo	4	Rimborso Prestiti	residui previsione di competenza	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	26.067.121,81 270.624.348,19 272.986.011,58	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 -267.000,00 -267.000,00	26.067.121,81 270.507.348,19 272.869.011,58
PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
titolo	1	Spese correnti	residui previsione di competenza	15.332.758,74 7.742.239,14	0,00 20.000,00	0,00 0,00	15.332.758,74 7.762.239,14
			previsione di cassa	21.465.126,41	20.000,00	0,00	21.485.126,41

TOTALE PROGRAMMA	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	residui	15.332.758,74	0,00	0,00	15.332.758,74
			previsioni di competenza	7.742.239,14	20.000,00	0,00	7.762.239,14
			previsioni di cassa	21.465.126,41	20.000,00	0,00	21.485.126,41
PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
titolo	1	Spese correnti	residui	1.190.276,80	0,00	0,00	1.190.276,80
			previsione di competenza	4.164.902,49	0,00	0,00	4.164.902,49
			previsione di cassa	5.133.721,93	0,00	0,00	5.133.721,93
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	1.165.051,73	0,00	0,00	1.165.051,73
			previsione di competenza	3.846.978,32	30.000,00	0,00	3.876.978,32
			previsione di cassa	4.096.661,30	30.000,00	0,00	4.126.661,30
TOTALE PROGRAMMA	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	residui	2.355.328,53	0,00	0,00	2.355.328,53
			previsioni di competenza	8.011.880,81	30.000,00	0,00	8.041.880,81
			previsioni di cassa	9.230.383,23	30.000,00	0,00	9.260.383,23
PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico					
titolo	1	Spese correnti	residui	146.514,06	0,00	0,00	146.514,06
			previsione di competenza	635.322,13	0,00	0,00	635.322,13
			previsione di cassa	635.322,13	0,00	0,00	635.322,13
TOTALE PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico	residui	146.514,06	0,00	0,00	146.514,06
			previsioni di competenza	635.322,13	0,00	0,00	635.322,13
			previsioni di cassa	635.322,13	0,00	0,00	635.322,13
PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
			previsione di cassa	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTALE PROGRAMMA	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
			previsioni di cassa	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00
PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi					
titolo	1	Spese correnti	residui	4.863.414,91	0,00	0,00	4.863.414,91
			previsione di competenza	8.017.410,55	177.510,00	-20.000,00	8.174.920,55
			previsione di cassa	10.647.559,04	177.510,00	-20.000,00	10.805.069,04
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	1.975.005,76	0,00	0,00	1.975.005,76
			previsione di competenza	3.646.530,80	56.730,00	0,00	3.703.260,80
			previsione di cassa	4.254.538,66	56.730,00	0,00	4.311.268,66
TOTALE PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi	residui	6.838.420,67	0,00	0,00	6.838.420,67
			previsioni di competenza	11.663.941,35	234.240,00	-20.000,00	11.878.181,35
			previsioni di cassa	14.902.097,70	234.240,00	-20.000,00	15.116.337,70
PROGRAMMA	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
titolo	1	Spese correnti	residui	35.017,23	0,00	0,00	35.017,23
			previsione di competenza	151.805,99	0,00	0,00	151.805,99
			previsione di cassa	151.805,99	0,00	0,00	151.805,99
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00

			previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	35.017,23 1.151.805,99 1.151.805,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.017,23 1.151.805,99 1.151.805,99
PROGRAMMA	10	Risorse umane					
	titolo	1 Spese correnti	residui previsione di competenza	3.616.106,45 43.410.418,85	0,00 110.000,00	0,00 0,00	3.616.106,45 43.520.418,85
			previsione di cassa	46.058.162,36	110.000,00	0,00	46.168.162,36
TOTALE PROGRAMMA	10	Risorse umane	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	3.616.106,45 43.410.418,85 46.058.162,36	0,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	3.616.106,45 43.520.418,85 46.168.162,36
PROGRAMMA	11	Altri servizi generali					
	titolo	1 Spese correnti	residui previsione di competenza	2.874.092,18 6.630.248,01	0,00 76.592,63	0,00 0,00	2.874.092,18 6.706.840,64
			previsione di cassa	8.751.770,58	76.592,63	0,00	8.828.363,21
	titolo	2 Spese in conto capitale	residui previsione di competenza	0,00 29.905,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 29.905,57
			previsione di cassa	29.905,57	0,00	0,00	29.905,57
TOTALE PROGRAMMA	11	Altri servizi generali	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	2.874.092,18 6.660.153,58 8.781.676,15	0,00 76.592,63 76.592,63	0,00 0,00 0,00	2.874.092,18 6.736.746,21 8.858.268,78
PROGRAMMA	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione					
	titolo	1 Spese correnti	residui previsione di competenza	2.513.132,36 9.073.965,33	0,00 225.000,00	0,00 0,00	2.513.132,36 9.298.965,33
			previsione di cassa	10.626.626,90	225.000,00	0,00	10.851.626,90
	titolo	2 Spese in conto capitale	residui previsione di competenza	340.868,27 1.040.671,08	0,00 0,00	0,00 0,00	340.868,27 1.040.671,08
			previsione di cassa	1.222.322,59	0,00	0,00	1.222.322,59
TOTALE PROGRAMMA	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	2.854.000,63 10.114.636,41 11.848.949,49	0,00 225.000,00 225.000,00	0,00 0,00 0,00	2.854.000,63 10.339.636,41 12.073.949,49
TOTALE MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	residui previsioni di competenza previsioni di cassa	65.627.979,59 395.862.191,96 423.318.823,43	0,00 1.045.832,63 1.045.832,63	0,00 -487.000,00 -487.000,00	65.627.979,59 396.421.024,59 423.877.656,06
MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza					
PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa					
	titolo	1 Spese correnti	residui previsione di competenza	30.947,11 193.000,72	0,00 0,00	0,00 0,00	30.947,11 193.000,72
			previsione di cassa	206.271,08	0,00	0,00	206.271,08
	titolo	2 Spese in conto capitale	residui previsione di competenza	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa	residui	30.947,11	0,00	0,00	30.947,11
			previsioni di competenza	193.000,72	0,00	0,00	193.000,72
			previsioni di cassa	206.271,08	0,00	0,00	206.271,08
PROGRAMMA	02	Sistema integrato di sicurezza urbana					
titolo	1	Spese correnti	residui	24.196,74	0,00	0,00	24.196,74
			previsione di competenza	127.913,40	0,00	0,00	127.913,40
			previsione di cassa	127.913,40	0,00	0,00	127.913,40
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	625.000,00	0,00	-240.000,00	385.000,00
			previsione di cassa	625.000,00	0,00	-240.000,00	385.000,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	residui	24.196,74	0,00	0,00	24.196,74
			previsioni di competenza	752.913,40	0,00	-240.000,00	512.913,40
			previsioni di cassa	752.913,40	0,00	-240.000,00	512.913,40
PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia					
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	residui	55.143,85	0,00	0,00	55.143,85
			previsioni di competenza	945.914,12	0,00	-240.000,00	705.914,12
			previsioni di cassa	959.184,48	0,00	-240.000,00	719.184,48
MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio					
PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica					
titolo	1	Spese correnti	residui	31.060,84	0,00	0,00	31.060,84
			previsione di competenza	2.924.448,00	94.681,40	-94.681,40	2.924.448,00
			previsione di cassa	4.031.448,00	94.681,40	-94.681,40	4.031.448,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Istruzione prescolastica	residui	31.060,84	0,00	0,00	31.060,84
			previsioni di competenza	2.924.448,00	94.681,40	-94.681,40	2.924.448,00
			previsioni di cassa	4.031.448,00	94.681,40	-94.681,40	4.031.448,00
PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria					
titolo	1	Spese correnti	residui	2.180.412,07	0,00	0,00	2.180.412,07
			previsione di competenza	5.081.864,60	0,00	-15.000,00	5.066.864,60
			previsione di cassa	5.487.893,05	0,00	-15.000,00	5.472.893,05
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	800.869,32	0,00	0,00	800.869,32
			previsione di competenza	548.919,61	84.860,84	0,00	633.780,45
			previsione di cassa	1.143.771,74	84.860,84	0,00	1.228.632,58
TOTALE PROGRAMMA	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui	2.981.281,39	0,00	0,00	2.981.281,39
			previsioni di competenza	5.630.784,21	84.860,84	-15.000,00	5.700.645,05
			previsioni di cassa	6.631.664,80	84.860,84	-15.000,00	6.701.525,64
PROGRAMMA	03	Edilizia scolastica					
titolo	1	Spese correnti	residui	22.798,35	0,00	0,00	22.798,35
			previsione di competenza	133.883,77	0,00	0,00	133.883,77
			previsione di cassa	133.883,77	0,00	0,00	133.883,77

	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	11.242.663,21	0,00	0,00	11.242.663,21
			previsione di competenza	18.267.577,73	240.000,00	0,00	18.507.577,73
			previsione di cassa	19.831.294,36	240.000,00	0,00	20.071.294,36
TOTALE PROGRAMMA	03	Edilizia scolastica	residui	11.265.461,56	0,00	0,00	11.265.461,56
			previsioni di competenza	18.401.461,50	240.000,00	0,00	18.641.461,50
			previsioni di cassa	19.965.178,13	240.000,00	0,00	20.205.178,13
PROGRAMMA	04	Istruzione universitaria					
	titolo 1	Spese correnti	residui	9.121.735,13	0,00	0,00	9.121.735,13
			previsione di competenza	26.973.849,80	0,00	0,00	26.973.849,80
			previsione di cassa	32.323.175,88	0,00	0,00	32.323.175,88
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00
			previsione di competenza	6.115.979,29	0,00	0,00	6.115.979,29
			previsione di cassa	6.795.979,29	0,00	0,00	6.795.979,29
TOTALE PROGRAMMA	04	Istruzione universitaria	residui	11.311.735,13	0,00	0,00	11.311.735,13
			previsioni di competenza	33.089.829,09	0,00	0,00	33.089.829,09
			previsioni di cassa	39.119.155,17	0,00	0,00	39.119.155,17
PROGRAMMA	05	Istruzione tecnica superiore					
	titolo 1	Spese correnti	residui	540.631,58	0,00	0,00	540.631,58
			previsione di competenza	69.325,01	0,00	0,00	69.325,01
			previsione di cassa	604.404,01	0,00	0,00	604.404,01
TOTALE PROGRAMMA	05	Istruzione tecnica superiore	residui	540.631,58	0,00	0,00	540.631,58
			previsioni di competenza	69.325,01	0,00	0,00	69.325,01
			previsioni di cassa	604.404,01	0,00	0,00	604.404,01
PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	titolo 1	Spese correnti	residui	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsione di competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			previsione di cassa	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	06	Servizi ausiliari all'istruzione	residui	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			previsioni di competenza	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			previsioni di cassa	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
PROGRAMMA	07	Diritto allo studio					
	titolo 1	Spese correnti	residui	2.366.591,25	0,00	0,00	2.366.591,25
			previsione di competenza	2.102.050,17	0,00	0,00	2.102.050,17
			previsione di cassa	2.102.050,17	0,00	0,00	2.102.050,17
TOTALE PROGRAMMA	07	Diritto allo studio	residui	2.366.591,25	0,00	0,00	2.366.591,25
			previsioni di competenza	2.102.050,17	0,00	0,00	2.102.050,17
			previsioni di cassa	2.102.050,17	0,00	0,00	2.102.050,17
PROGRAMMA	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio					
	titolo 1	Spese correnti	residui	2.675.596,03	0,00	0,00	2.675.596,03
			previsione di competenza	6.842.413,80	0,00	0,00	6.842.413,80
			previsione di cassa	7.107.903,23	0,00	0,00	7.107.903,23
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00

			previsione di competenza	6.080.000,00	0,00	0,00	6.080.000,00
			previsione di cassa	6.080.000,00	0,00	0,00	6.080.000,00
TOTALE PROGRAMMA	08	Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio	residui	2.675.596,03	0,00	0,00	2.675.596,03
			previsioni di competenza	12.922.413,80	0,00	0,00	12.922.413,80
			previsioni di cassa	13.187.903,23	0,00	0,00	13.187.903,23
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui	31.190.357,78	0,00	0,00	31.190.357,78
			previsioni di competenza	75.162.311,78	419.542,24	-109.681,40	75.472.172,62
			previsioni di cassa	85.678.803,51	419.542,24	-109.681,40	85.988.664,35
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di Interesse storico					
	titolo 1	Spese correnti	residui	651.264,70	0,00	0,00	651.264,70
			previsione di competenza	817.429,58	0,00	0,00	817.429,58
			previsione di cassa	830.183,85	0,00	0,00	830.183,85
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	1.647.706,38	0,00	0,00	1.647.706,38
			previsioni di competenza	5.286.083,99	62.977,82	0,00	5.349.061,81
			previsione di cassa	5.361.085,45	62.977,82	0,00	5.424.063,27
TOTALE PROGRAMMA	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	residui	2.298.971,08	0,00	0,00	2.298.971,08
			previsioni di competenza	6.103.513,57	62.977,82	0,00	6.166.491,39
			previsioni di cassa	6.191.269,30	62.977,82	0,00	6.254.247,12
PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	titolo 1	Spese correnti	residui	2.180.517,87	0,00	0,00	2.180.517,87
			previsione di competenza	20.317.279,46	67.000,00	-94.500,00	20.289.779,46
			previsione di cassa	21.523.311,73	67.000,00	-94.500,00	21.495.811,73
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
			previsioni di competenza	690.000,00	59.500,00	-32.000,00	717.500,00
			previsione di cassa	739.000,00	59.500,00	-32.000,00	766.500,00
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			previsione di cassa	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui	2.336.517,87	0,00	0,00	2.336.517,87
			previsioni di competenza	22.807.279,46	126.500,00	-126.500,00	22.807.279,46
			previsioni di cassa	24.062.311,73	126.500,00	-126.500,00	24.062.311,73
PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali					
	titolo 1	Spese correnti	residui	84.205,01	0,00	0,00	84.205,01
			previsione di competenza	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			previsione di cassa	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	12.660.941,90	0,00	0,00	12.660.941,90
			previsioni di competenza	19.396.338,05	0,00	0,00	19.396.338,05
			previsione di cassa	20.358.682,63	0,00	0,00	20.358.682,63
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00

			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali	residui	12.745.146,91	0,00	0,00	12.745.146,91
			previsioni di competenza	19.506.338,05	0,00	0,00	19.506.338,05
			previsioni di cassa	20.468.682,63	0,00	0,00	20.468.682,63
TOTALE MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	residui	17.380.635,86	0,00	0,00	17.380.635,86
			previsioni di competenza	48.417.131,08	189.477,82	-126.500,00	48.480.108,90
			previsioni di cassa	50.722.263,66	189.477,82	-126.500,00	50.785.241,48
MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero					
	titolo 1	Spese correnti	residui	696.834,93	0,00	0,00	696.834,93
			previsione di competenza	6.229.266,63	2.000,00	0,00	6.231.266,63
			previsione di cassa	6.589.027,39	2.000,00	0,00	6.591.027,39
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	2.285.644,10	0,00	0,00	2.285.644,10
			previsione di competenza	6.384.261,12	0,00	0,00	6.384.261,12
			previsione di cassa	4.635.499,13	0,00	0,00	4.635.499,13
TOTALE PROGRAMMA	01	Sport e tempo libero	residui	2.982.479,03	0,00	0,00	2.982.479,03
			previsioni di competenza	12.613.527,75	2.000,00	0,00	12.615.527,75
			previsioni di cassa	11.224.526,52	2.000,00	0,00	11.226.526,52
PROGRAMMA	02	Giovani					
	titolo 1	Spese correnti	residui	357.210,27	0,00	0,00	357.210,27
			previsione di competenza	1.638.505,20	0,00	0,00	1.638.505,20
			previsione di cassa	1.691.830,20	0,00	0,00	1.691.830,20
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Giovani	residui	357.210,27	0,00	0,00	357.210,27
			previsioni di competenza	1.658.505,20	0,00	0,00	1.658.505,20
			previsioni di cassa	1.711.830,20	0,00	0,00	1.711.830,20
PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero					
	titolo 1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	5.803,27	0,00	0,00	5.803,27
			previsione di cassa	5.803,27	0,00	0,00	5.803,27
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	5.803,27	0,00	0,00	5.803,27
			previsioni di cassa	5.803,27	0,00	0,00	5.803,27
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui	3.339.689,30	0,00	0,00	3.339.689,30
			previsioni di competenza	14.277.836,22	2.000,00	0,00	14.279.836,22
			previsioni di cassa	12.942.159,99	2.000,00	0,00	12.944.159,99

MISSIONE	07	Turismo						
	PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
	titolo	1	Spese correnti	residui	1.559.211,49	0,00	0,00	1.559.211,49
				previsione di competenza	20.188.287,89	0,00	-50.000,00	20.138.287,89
				previsione di cassa	20.814.044,99	0,00	-50.000,00	20.764.044,99
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	344.792,46	0,00	0,00	344.792,46
				previsione di competenza	7.892.074,83	0,00	0,00	7.892.074,83
				previsione di cassa	8.132.220,83	0,00	0,00	8.132.220,83
	TOTALE PROGRAMMA	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui	1.904.003,95	0,00	0,00	1.904.003,95
				previsioni di competenza	28.080.362,72	0,00	-50.000,00	28.030.362,72
				previsioni di cassa	28.946.265,82	0,00	-50.000,00	28.896.265,82
	PROGRAMMA	02	Politica regionale unitaria per il turismo					
	titolo	1	Spese correnti	residui	4.242.705,45	0,00	0,00	4.242.705,45
				previsione di competenza	6.351.454,34	0,00	0,00	6.351.454,34
				previsione di cassa	8.666.329,71	0,00	0,00	8.666.329,71
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	7.938.150,00	0,00	0,00	7.938.150,00
				previsione di competenza	16.819.890,08	0,00	0,00	16.819.890,08
				previsione di cassa	17.289.890,08	0,00	0,00	17.289.890,08
	TOTALE PROGRAMMA	02	Politica regionale unitaria per il turismo	residui	12.180.855,45	0,00	0,00	12.180.855,45
				previsioni di competenza	23.171.344,42	0,00	0,00	23.171.344,42
				previsioni di cassa	25.956.219,79	0,00	0,00	25.956.219,79
TOTALE MISSIONE	07	Turismo		residui	14.084.859,40	0,00	0,00	14.084.859,40
				previsioni di competenza	51.251.707,14	0,00	-50.000,00	51.201.707,14
				previsioni di cassa	54.902.485,61	0,00	-50.000,00	54.852.485,61
MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
	PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio					
	titolo	1	Spese correnti	residui	171.437,44	0,00	0,00	171.437,44
				previsione di competenza	854.499,82	30.000,00	-30.000,00	854.499,82
				previsione di cassa	873.178,43	30.000,00	-30.000,00	873.178,43
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	7.643.050,24	0,00	0,00	7.643.050,24
				previsione di competenza	13.278.408,98	0,00	0,00	13.278.408,98
				previsione di cassa	13.527.997,72	0,00	0,00	13.527.997,72
	titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio	residui	7.814.487,68	0,00	0,00	7.814.487,68
				previsioni di competenza	14.132.908,80	30.000,00	-30.000,00	14.132.908,80
				previsioni di cassa	14.401.176,15	30.000,00	-30.000,00	14.401.176,15
	PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	titolo	1	Spese correnti	residui	73.859,27	0,00	0,00	73.859,27
				previsione di competenza	329.562,24	8.000,00	0,00	337.562,24
				previsione di cassa	329.562,24	8.000,00	0,00	337.562,24
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	17.581.810,66	0,00	0,00	17.581.810,66
				previsione di competenza	23.462.053,04	0,00	0,00	23.462.053,04

		previsione di cassa	21.625.688,40	0,00	0,00	21.625.688,40
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
titolo	4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	residui	17.655.669,93	0,00	0,00
			previsioni di competenza	23.791.615,28	8.000,00	0,00
			previsioni di cassa	21.955.250,64	8.000,00	0,00
PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa				
titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	195.593,68	0,00	0,00
			previsione di competenza	962.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.131.593,68	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	residui	195.593,68	0,00	0,00
			previsioni di competenza	962.000,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	1.131.593,68	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui	25.665.751,29	0,00	0,00
			previsioni di competenza	38.886.524,08	38.000,00	-30.000,00
			previsioni di cassa	37.488.020,47	38.000,00	-30.000,00
MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
PROGRAMMA	01	Difesa del suolo				
titolo	1	Spese correnti	residui	1.877.310,88	0,00	0,00
			previsione di competenza	7.957.076,51	29.000,00	-59.000,00
			previsione di cassa	8.181.627,04	29.000,00	-59.000,00
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	7.172.489,32	0,00	0,00
			previsione di competenza	22.036.874,50	0,00	-20.000,00
			previsione di cassa	22.457.107,57	0,00	-20.000,00
titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Difesa del suolo	residui	9.049.800,20	0,00	0,00
			previsioni di competenza	30.003.951,01	29.000,00	-79.000,00
			previsioni di cassa	30.638.734,61	29.000,00	-79.000,00
PROGRAMMA	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
titolo	1	Spese correnti	residui	199.306,75	0,00	0,00
			previsione di competenza	4.713.566,45	7.000,00	0,00
			previsione di cassa	4.694.678,85	7.000,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	22.868,75	0,00	0,00

		previsione di competenza	1.027.000,00	0,00	0,00	1.027.000,00
		previsione di cassa	1.049.868,75	0,00	0,00	1.049.868,75
TOTALE PROGRAMMA	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	residui	222.175,50	0,00	0,00	222.175,50
		previsioni di competenza	5.740.566,45	7.000,00	0,00	5.747.566,45
		previsioni di cassa	5.744.547,60	7.000,00	0,00	5.751.547,60
PROGRAMMA	03 Rifiuti					
	titolo 1 Spese correnti	residui	60.626,13	0,00	0,00	60.626,13
		previsione di competenza	3.380.740,24	0,00	0,00	3.380.740,24
		previsione di cassa	3.337.860,24	0,00	0,00	3.337.860,24
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	1.200.928,32	0,00	0,00	1.200.928,32
		previsione di competenza	10.112.209,48	0,00	0,00	10.112.209,48
		previsione di cassa	11.118.029,20	0,00	0,00	11.118.029,20
TOTALE PROGRAMMA	03 Rifiuti	residui	1.261.554,45	0,00	0,00	1.261.554,45
		previsioni di competenza	13.492.949,72	0,00	0,00	13.492.949,72
		previsioni di cassa	14.455.889,44	0,00	0,00	14.455.889,44
PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato					
	titolo 1 Spese correnti	residui	118.099,53	0,00	0,00	118.099,53
		previsione di competenza	540.389,42	0,00	0,00	540.389,42
		previsione di cassa	540.389,42	0,00	0,00	540.389,42
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	269.038,70	0,00	0,00	269.038,70
		previsione di competenza	2.045.274,14	121.690,74	0,00	2.166.964,88
		previsione di cassa	2.045.274,14	121.690,74	0,00	2.166.964,88
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio idrico integrato	residui	387.138,23	0,00	0,00	387.138,23
		previsioni di competenza	2.585.663,56	121.690,74	0,00	2.707.354,30
		previsioni di cassa	2.585.663,56	121.690,74	0,00	2.707.354,30
PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
	titolo 1 Spese correnti	residui	963.957,16	0,00	0,00	963.957,16
		previsione di competenza	2.640.773,14	0,00	0,00	2.640.773,14
		previsione di cassa	3.453.237,35	0,00	0,00	3.453.237,35
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	418.859,76	0,00	0,00	418.859,76
		previsione di competenza	2.222.765,50	0,00	0,00	2.222.765,50
		previsione di cassa	2.300.384,55	0,00	0,00	2.300.384,55
TOTALE PROGRAMMA	05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	residui	1.382.816,92	0,00	0,00	1.382.816,92
		previsioni di competenza	4.863.538,64	0,00	0,00	4.863.538,64
		previsioni di cassa	5.753.621,90	0,00	0,00	5.753.621,90
PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche					
	titolo 1 Spese correnti	residui	92.172,43	0,00	0,00	92.172,43
		previsione di competenza	1.058.966,59	24.000,00	0,00	1.082.966,59
		previsione di cassa	1.065.746,59	24.000,00	0,00	1.089.746,59
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	854.178,69	0,00	0,00	854.178,69
		previsione di cassa	854.178,69	0,00	0,00	854.178,69
TOTALE PROGRAMMA	06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	residui	92.172,43	0,00	0,00	92.172,43
		previsioni di competenza	1.913.145,28	24.000,00	0,00	1.937.145,28

			previsioni di cassa	1.919.925,28	24.000,00	0,00	1.943.925,28
PROGRAMMA	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni					
	titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	297.905,88	0,00	297.905,88
				previsione di cassa	297.905,88	0,00	297.905,88
TOTALE PROGRAMMA	07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni		residui	0,00	0,00	0,00
				previsioni di competenza	297.905,88	0,00	297.905,88
				previsioni di cassa	297.905,88	0,00	297.905,88
PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
	titolo	1	Spese correnti	residui	166.185,16	0,00	166.185,16
				previsione di competenza	3.323.671,45	0,00	3.323.671,45
				previsione di cassa	3.323.671,45	0,00	3.323.671,45
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	420.594,82	0,00	420.594,82
				previsione di competenza	7.382.194,98	0,00	7.382.194,98
				previsione di cassa	6.887.288,72	0,00	6.887.288,72
TOTALE PROGRAMMA	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		residui	586.779,98	0,00	586.779,98
				previsioni di competenza	10.705.866,43	0,00	10.705.866,43
				previsioni di cassa	10.210.960,17	0,00	10.210.960,17
PROGRAMMA	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente					
	titolo	1	Spese correnti	residui	84.110,50	0,00	84.110,50
				previsione di competenza	382.870,86	0,00	382.870,86
				previsione di cassa	354.859,90	0,00	354.859,90
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	8.928.219,09	0,00	8.928.219,09
				previsione di competenza	16.206.774,72	0,00	16.206.774,72
				previsione di cassa	16.260.765,92	0,00	16.260.765,92
TOTALE PROGRAMMA	09	Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente		residui	9.012.329,59	0,00	9.012.329,59
				previsioni di competenza	16.589.645,58	0,00	16.589.645,58
				previsioni di cassa	16.615.625,82	0,00	16.615.625,82
TOTALE MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		residui	21.994.767,30	0,00	21.994.767,30
				previsioni di competenza	86.193.232,55	181.690,74	-79.000,00
				previsioni di cassa	88.222.874,26	181.690,74	-79.000,00
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
PROGRAMMA	01	Trasporto ferroviario					
	titolo	1	Spese correnti	residui	10.987.498,88	0,00	10.987.498,88
				previsione di competenza	58.305.190,59	0,00	58.305.190,59
				previsione di cassa	66.967.690,59	0,00	66.967.690,59
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	6.969.999,99	0,00	6.969.999,99
				previsione di competenza	15.982.317,70	120.551,28	0,00
							16.102.868,98

		previsione di cassa	13.273.889,40	120.551,28	0,00	13.394.440,68
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	Trasporto ferroviario	residui	17.957.498,87	0,00	17.957.498,87
			previsioni di competenza	74.287.508,29	120.551,28	74.408.059,57
			previsioni di cassa	80.241.579,99	120.551,28	80.362.131,27
	PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale				
	titolo 1	Spese correnti	residui	14.343.252,25	0,00	14.343.252,25
			previsione di competenza	115.609.102,23	0,00	115.609.102,23
			previsione di cassa	124.939.235,35	0,00	124.939.235,35
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	14.891.505,98	0,00	14.891.505,98
			previsione di competenza	18.863.711,95	0,00	18.863.711,95
			previsione di cassa	22.026.884,15	0,00	22.026.884,15
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	67.474.283,32	0,00	67.474.283,32
			previsione di cassa	67.474.283,32	0,00	67.474.283,32
	titolo 4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	Trasporto pubblico locale	residui	29.234.758,23	0,00	29.234.758,23
			previsioni di competenza	201.947.097,50	0,00	201.947.097,50
			previsioni di cassa	214.440.402,82	0,00	214.440.402,82
	PROGRAMMA 03	Trasporto per vie d'acqua				
	titolo 1	Spese correnti	residui	9.348,43	0,00	9.348,43
			previsione di competenza	740.492,34	0,00	740.492,34
			previsione di cassa	740.492,34	0,00	740.492,34
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	2.292.205,17	0,00	2.292.205,17
			previsione di competenza	4.116.424,83	0,00	4.116.424,83
			previsione di cassa	4.132.204,83	0,00	4.132.204,83
	TOTALE PROGRAMMA 03	Trasporto per vie d'acqua	residui	2.301.553,60	0,00	2.301.553,60
			previsioni di competenza	4.856.917,17	0,00	4.856.917,17
			previsioni di cassa	4.872.697,17	0,00	4.872.697,17
	PROGRAMMA 04	Altre modalità di trasporto				
	titolo 1	Spese correnti	residui	148.006,71	0,00	148.006,71
			previsione di competenza	884.553,56	0,00	884.553,56
			previsione di cassa	884.553,56	0,00	884.553,56
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	8.989.432,73	0,00	8.989.432,73
			previsione di cassa	8.989.432,73	0,00	8.989.432,73
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	102.695,00	0,00	102.695,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	102.695,00	0,00	102.695,00
	titolo 4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00

			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	Altre modalità di trasporto	residui	250.701,71	0,00	0,00	250.701,71
			previsioni di competenza	9.873.986,29	0,00	0,00	9.873.986,29
			previsioni di cassa	9.976.681,29	0,00	0,00	9.976.681,29
PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
	titolo	1	Spese correnti	residui	2.909.132,46	0,00	2.909.132,46
				previsione di competenza	4.092.574,64	0,00	4.092.574,64
				previsione di cassa	6.714.170,94	0,00	6.714.170,94
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	25.350.042,49	0,00	25.350.042,49
				previsione di competenza	52.177.897,45	91.526,84	52.079.424,29
				previsione di cassa	54.569.493,84	91.526,84	54.470.958,68
	titolo	4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	05	Viabilità e infrastrutture stradali	residui	28.259.174,95	0,00	0,00	28.259.174,95
			previsioni di competenza	56.270.472,09	91.526,84	-190.000,00	56.171.998,99
			previsioni di cassa	61.283.602,78	91.526,84	-190.000,00	61.185.129,62
PROGRAMMA	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità					
	titolo	1	Spese correnti	residui	591.938,72	0,00	591.938,72
				previsione di competenza	415.046,01	0,00	415.046,01
				previsione di cassa	542.640,35	0,00	542.640,35
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	13.354.011,91	0,00	13.354.011,91
				previsione di competenza	30.108.226,89	0,00	30.108.226,89
				previsione di cassa	36.025.008,06	0,00	36.025.008,06
TOTALE PROGRAMMA	06	Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	residui	13.945.950,63	0,00	0,00	13.945.950,63
			previsioni di competenza	30.523.272,90	0,00	0,00	30.523.272,90
			previsioni di cassa	36.567.648,41	0,00	0,00	36.567.648,41
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	residui	91.949.637,99	0,00	0,00	91.949.637,99
			previsioni di competenza	377.759.254,24	212.078,12	-190.000,00	377.781.332,36
			previsioni di cassa	407.382.612,46	212.078,12	-190.000,00	407.404.690,58
MISSIONE	11	Soccorso civile					
PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile					
	titolo	1	Spese correnti	residui	2.711.003,95	0,00	2.711.003,95
				previsione di competenza	9.582.962,62	0,00	9.582.962,62
				previsione di cassa	10.511.762,68	0,00	10.511.762,68
	titolo	2	Spese in conto capitale	residui	2.253.726,25	0,00	2.253.726,25
				previsione di competenza	7.319.895,84	0,00	7.319.895,84
				previsione di cassa	7.640.501,70	0,00	7.640.501,70
TOTALE PROGRAMMA	01	Sistema di protezione civile	residui	4.964.730,20	0,00	0,00	4.964.730,20
			previsioni di competenza	16.902.858,46	0,00	0,00	16.902.858,46
			previsioni di cassa	18.152.264,38	0,00	0,00	18.152.264,38
PROGRAMMA	02	Interventi a seguito di calamità naturali					
	titolo	1	Spese correnti	residui	461.217,74	0,00	461.217,74

		previsione di competenza	4.320.141,38	0,00	0,00	4.320.141,38	
		previsione di cassa	4.321.565,84	0,00	0,00	4.321.565,84	
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	1.490.423,40	0,00	0,00	1.490.423,40
			previsione di competenza	2.749.439,48	0,00	0,00	2.749.439,48
			previsione di cassa	3.053.489,42	0,00	0,00	3.053.489,42
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
			previsione di cassa	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
titolo	4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Interventi a seguito di calamità naturali	residui	1.951.641,14	0,00	0,00	1.951.641,14
			previsioni di competenza	27.069.580,86	0,00	0,00	27.069.580,86
			previsioni di cassa	27.375.055,26	0,00	0,00	27.375.055,26
PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile					
titolo	1	Spese correnti	residui	567.929,28	0,00	0,00	567.929,28
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.169,04	0,00	0,00	1.169,04
			previsione di cassa	1.169,04	0,00	0,00	1.169,04
TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile	residui	567.929,28	0,00	0,00	567.929,28
			previsioni di competenza	1.169,04	0,00	0,00	1.169,04
			previsioni di cassa	1.169,04	0,00	0,00	1.169,04
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	residui	7.484.300,62	0,00	0,00	7.484.300,62
			previsioni di competenza	43.973.608,36	0,00	0,00	43.973.608,36
			previsioni di cassa	45.528.488,68	0,00	0,00	45.528.488,68
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
titolo	1	Spese correnti	residui	26.947,61	0,00	0,00	26.947,61
			previsione di competenza	2.441.557,45	0,00	0,00	2.441.557,45
			previsione di cassa	2.441.557,45	0,00	0,00	2.441.557,45
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			previsione di competenza	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
			previsione di cassa	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui	71.947,61	0,00	0,00	71.947,61
			previsioni di competenza	2.519.057,45	0,00	0,00	2.519.057,45
			previsioni di cassa	2.526.557,45	0,00	0,00	2.526.557,45
PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità					
titolo	1	Spese correnti	residui	2.839.331,41	0,00	0,00	2.839.331,41

		previsione di competenza	28.366.270,33	180.000,00	-320.000,00	28.226.270,33	
		previsione di cassa	28.439.438,97	180.000,00	-320.000,00	28.299.438,97	
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			previsione di competenza	3.951.393,69	0,00	0,00	3.951.393,69
			previsione di cassa	3.951.393,69	0,00	0,00	3.951.393,69
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Interventi per la disabilità	residui	2.849.331,41	0,00	0,00	2.849.331,41
			previsioni di competenza	32.317.664,02	180.000,00	-320.000,00	32.177.664,02
			previsioni di cassa	32.390.832,66	180.000,00	-320.000,00	32.250.832,66
PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani	residui	23.221,31	0,00	0,00	23.221,31
titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	9.025.298,61	0,00	-18.600,00	9.006.698,61
			previsione di cassa	9.025.298,61	0,00	-18.600,00	9.006.698,61
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Interventi per gli anziani	residui	23.221,31	0,00	0,00	23.221,31
			previsioni di competenza	9.025.298,61	0,00	-18.600,00	9.006.698,61
			previsioni di cassa	9.025.298,61	0,00	-18.600,00	9.006.698,61
PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	915.256,64	0,00	0,00	915.256,64
titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	4.949.266,02	0,00	0,00	4.949.266,02
			previsione di cassa	5.312.967,66	0,00	0,00	5.312.967,66
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			previsione di competenza	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			previsione di cassa	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui	920.256,64	0,00	0,00	920.256,64
			previsioni di competenza	4.950.766,02	0,00	0,00	4.950.766,02
			previsioni di cassa	5.319.467,66	0,00	0,00	5.319.467,66
PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie	residui	269.111,95	0,00	0,00	269.111,95
titolo	1	Spese correnti	previsione di competenza	814.319,76	82.475,00	-82.475,00	814.319,76
			previsione di cassa	814.319,76	82.475,00	-82.475,00	814.319,76
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie	residui	269.111,95	0,00	0,00	269.111,95
			previsioni di competenza	814.319,76	82.475,00	-82.475,00	814.319,76
			previsioni di cassa	814.319,76	82.475,00	-82.475,00	814.319,76
PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa					
titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	10.626.660,29	0,00	0,00	10.626.660,29
			previsione di cassa	10.626.660,29	0,00	0,00	10.626.660,29
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
			previsione di competenza	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
			previsione di cassa	831.000,00	0,00	0,00	831.000,00
TOTALE PROGRAMMA	06	Interventi per il diritto alla casa	residui	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
			previsioni di competenza	12.276.660,29	0,00	0,00	12.276.660,29
			previsioni di cassa	11.457.660,29	0,00	0,00	11.457.660,29
PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
titolo	1	Spese correnti	residui	140.713,13	0,00	0,00	140.713,13
			previsione di competenza	889.016,58	0,00	-175.651,99	713.364,59
			previsione di cassa	889.016,58	0,00	-175.651,99	713.364,59
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui	140.713,13	0,00	0,00	140.713,13
			previsioni di competenza	889.016,58	0,00	-175.651,99	713.364,59
			previsioni di cassa	889.016,58	0,00	-175.651,99	713.364,59
PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo					
titolo	1	Spese correnti	residui	607.600,16	0,00	0,00	607.600,16
			previsione di competenza	8.571.680,12	20.000,00	0,00	8.591.680,12
			previsione di cassa	8.658.180,12	20.000,00	0,00	8.678.180,12
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00
			previsione di cassa	139.300,00	0,00	0,00	139.300,00
TOTALE PROGRAMMA	08	Cooperazione e associazionismo	residui	607.600,16	0,00	0,00	607.600,16
			previsioni di competenza	8.710.980,12	20.000,00	0,00	8.730.980,12
			previsioni di cassa	8.797.480,12	20.000,00	0,00	8.817.480,12
PROGRAMMA	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia					
titolo	1	Spese correnti	residui	10.698.879,32	0,00	0,00	10.698.879,32
			previsione di competenza	24.694.307,07	0,00	0,00	24.694.307,07
			previsione di cassa	24.694.307,07	0,00	0,00	24.694.307,07
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	380.332,70	0,00	0,00	380.332,70
			previsione di competenza	553.670,57	0,00	0,00	553.670,57
			previsione di cassa	553.670,57	0,00	0,00	553.670,57
TOTALE PROGRAMMA	10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia	residui	11.079.212,02	0,00	0,00	11.079.212,02
			previsioni di competenza	25.247.977,64	0,00	0,00	25.247.977,64
			previsioni di cassa	25.247.977,64	0,00	0,00	25.247.977,64

TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	<i>residui</i>	17.401.394,23	0,00	0,00	17.401.394,23
			<i>previsioni di competenza</i>	96.751.740,49	282.475,00	-596.726,99	96.437.488,50
			<i>previsioni di cassa</i>	96.468.610,77	282.475,00	-596.726,99	96.154.358,78
MISSIONE	13	Tutela della salute					
PROGRAMMA	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA					
	titolo 1	Spese correnti	<i>residui</i>	192.394.080,70	0,00	0,00	192.394.080,70
			<i>previsione di competenza</i>	3.115.830.531,49	37.200,00	-5.556.634,73	3.110.311.096,76
			<i>previsione di cassa</i>	3.426.495.226,74	37.200,00	-5.556.634,73	3.420.975.792,01
	titolo 2	Spese in conto capitale	<i>residui</i>	26.350.091,77	0,00	0,00	26.350.091,77
			<i>previsione di competenza</i>	25.713.893,74	0,00	0,00	25.713.893,74
			<i>previsione di cassa</i>	60.205.933,67	0,00	0,00	60.205.933,67
TOTALE PROGRAMMA	01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA	<i>residui</i>	218.744.172,47	0,00	0,00	218.744.172,47
			<i>previsioni di competenza</i>	3.141.544.425,23	37.200,00	-5.556.634,73	3.136.024.990,50
			<i>previsioni di cassa</i>	3.486.701.160,41	37.200,00	-5.556.634,73	3.481.181.725,68
PROGRAMMA	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA					
	titolo 1	Spese correnti	<i>residui</i>	7.156.254,16	0,00	0,00	7.156.254,16
			<i>previsione di competenza</i>	20.607.173,64	395.894,62	-197.947,31	20.805.120,95
			<i>previsione di cassa</i>	28.774.263,83	395.894,62	-197.947,31	28.972.211,14
	titolo 2	Spese in conto capitale	<i>residui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori al LEA	<i>residui</i>	7.156.254,16	0,00	0,00	7.156.254,16
			<i>previsioni di competenza</i>	20.607.173,64	395.894,62	-197.947,31	20.805.120,95
			<i>previsioni di cassa</i>	28.774.263,83	395.894,62	-197.947,31	28.972.211,14
PROGRAMMA	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente					
	titolo 1	Spese correnti	<i>residui</i>	19.916.576,00	0,00	0,00	19.916.576,00
			<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsione di cassa</i>	19.916.576,00	0,00	0,00	19.916.576,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	<i>residui</i>	19.916.576,00	0,00	0,00	19.916.576,00
			<i>previsioni di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsioni di cassa</i>	19.916.576,00	0,00	0,00	19.916.576,00
PROGRAMMA	04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi					
	titolo 1	Spese correnti	<i>residui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	titolo 2	Spese in conto capitale	<i>residui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsione di competenza</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	titolo 4	Rimborso Prestiti	<i>residui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	residui previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari					
	titolo 1 Spese correnti	residui	1.011.561,84	0,00	0,00	1.011.561,84
		previsione di competenza	204.201,90	139.000,00	0,00	343.201,90
		previsione di cassa	1.220.279,73	139.000,00	0,00	1.359.279,73
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	156.383.030,84	0,00	0,00	156.383.030,84
		previsione di competenza	84.013.301,00	6.892.947,94	0,00	90.906.248,94
		previsione di cassa	247.374.635,69	6.892.947,94	0,00	254.267.583,63
TOTALE PROGRAMMA	05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	residui previsioni di competenza	157.394.592,68	0,00	0,00	157.394.592,68
		previsioni di cassa	84.217.502,90	7.031.947,94	0,00	91.249.450,84
			248.594.915,42	7.031.947,94	0,00	255.626.863,36
PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN					
	titolo 1 Spese correnti	residui	10.988.603,70	0,00	0,00	10.988.603,70
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	10.988.603,70	0,00	0,00	10.988.603,70
TOTALE PROGRAMMA	06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	residui	10.988.603,70	0,00	0,00	10.988.603,70
		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsioni di cassa	10.988.603,70	0,00	0,00	10.988.603,70
PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria					
	titolo 1 Spese correnti	residui	786.700,63	0,00	0,00	786.700,63
		previsione di competenza	9.924.455,53	1.368.366,09	-1.254.913,21	10.037.908,41
		previsione di cassa	10.866.598,27	1.368.366,09	-1.254.913,21	10.980.051,15
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	07 Ulteriori spese in materia sanitaria	residui	786.700,63	0,00	0,00	786.700,63
		previsioni di competenza	9.924.455,53	1.368.366,09	-1.254.913,21	10.037.908,41
		previsioni di cassa	10.866.598,27	1.368.366,09	-1.254.913,21	10.980.051,15
PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute					
	titolo 1 Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	2.019.451,94	0,00	-22.295,32	1.997.156,62
		previsione di cassa	2.019.451,94	0,00	-22.295,32	1.997.156,62
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	3.543.250,00	0,00	0,00	3.543.250,00
		previsione di competenza	9.730.000,00	0,00	0,00	9.730.000,00
		previsione di cassa	9.730.000,00	0,00	0,00	9.730.000,00
TOTALE PROGRAMMA	08 Politica regionale unitaria per la tutela della salute	residui	3.543.250,00	0,00	0,00	3.543.250,00
		previsioni di competenza	11.749.451,94	0,00	-22.295,32	11.727.156,62
		previsioni di cassa	11.749.451,94	0,00	-22.295,32	11.727.156,62

TOTALE MISSIONE	13	Tutela della salute	residui	418.530.149,64	0,00	0,00	418.530.149,64
			previsioni di competenza	3.268.043.009,24	8.833.408,65	-7.031.790,57	3.269.844.627,32
			previsioni di cassa	3.817.531.569,57	8.833.408,65	-7.031.790,57	3.819.393.187,65
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato					
titolo	1	Spese correnti	residui	1.842.491,90	0,00	0,00	1.842.491,90
			previsione di competenza	40.781.498,09	3.000.000,00	0,00	43.781.498,09
			previsione di cassa	41.680.910,89	3.000.000,00	0,00	44.680.910,89
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	4.047.382,20	0,00	0,00	4.047.382,20
			previsione di competenza	25.945.170,92	400.000,00	-2.000.000,00	24.345.170,92
			previsione di cassa	26.610.995,46	400.000,00	-2.000.000,00	25.010.995,46
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	956.183,47	0,00	0,00	956.183,47
			previsione di competenza	405.151,81	0,00	0,00	405.151,81
			previsione di cassa	1.091.992,76	0,00	0,00	1.091.992,76
TOTALE PROGRAMMA	01	Industria, PMI e Artigianato	residui	6.846.057,57	0,00	0,00	6.846.057,57
			previsioni di competenza	67.131.820,82	3.400.000,00	-2.000.000,00	68.531.820,82
			previsioni di cassa	69.383.899,11	3.400.000,00	-2.000.000,00	70.783.899,11
PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
titolo	1	Spese correnti	residui	324.120,78	0,00	0,00	324.120,78
			previsione di competenza	927.846,37	0,00	-25.000,00	902.846,37
			previsione di cassa	1.039.893,88	0,00	-25.000,00	1.008.893,88
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	432.610,15	0,00	0,00	432.610,15
			previsione di competenza	3.348.711,22	82.186,96	-1.025.000,00	2.405.898,18
			previsione di cassa	3.435.475,55	82.186,96	-1.025.000,00	2.492.662,51
TOTALE PROGRAMMA	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui	756.730,93	0,00	0,00	756.730,93
			previsioni di competenza	4.276.557,59	82.186,96	-1.050.000,00	3.308.744,55
			previsioni di cassa	4.469.369,43	82.186,96	-1.050.000,00	3.501.556,39
PROGRAMMA	03	Ricerca e innovazione					
titolo	1	Spese correnti	residui	221.715,48	0,00	0,00	221.715,48
			previsione di competenza	985.176,22	0,00	0,00	985.176,22
			previsione di cassa	985.176,22	0,00	0,00	985.176,22
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			previsione di cassa	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Ricerca e innovazione	residui	221.715,48	0,00	0,00	221.715,48
			previsioni di competenza	2.985.176,22	0,00	0,00	2.985.176,22
			previsioni di cassa	2.985.176,22	0,00	0,00	2.985.176,22
PROGRAMMA	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità					
titolo	1	Spese correnti	residui	213,50	0,00	0,00	213,50
			previsione di competenza	149.770,25	0,00	0,00	149.770,25
			previsione di cassa	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	130.162,84	0,00	0,00	130.162,84
			previsione di competenza	10.823,12	0,00	0,00	10.823,12

			previsione di cassa	51.824,32	0,00	0,00	51.824,32
TOTALE PROGRAMMA	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	residui	130.376,34	0,00	0,00	130.376,34
			previsioni di competenza	160.593,37	0,00	0,00	160.593,37
			previsioni di cassa	94.524,32	0,00	0,00	94.524,32
PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività					
titolo	1	Spese correnti	residui	2.204.818,82	0,00	0,00	2.204.818,82
			previsione di competenza	6.790.945,10	0,00	0,00	6.790.945,10
			previsione di cassa	7.771.863,70	0,00	0,00	7.771.863,70
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	121.252.023,98	0,00	0,00	121.252.023,98
			previsione di competenza	185.135.263,10	0,00	-400.000,00	184.735.263,10
			previsione di cassa	207.464.899,68	0,00	-400.000,00	207.064.899,68
TOTALE PROGRAMMA	05	Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	residui	123.456.842,80	0,00	0,00	123.456.842,80
			previsioni di competenza	191.926.208,20	0,00	-400.000,00	191.526.208,20
			previsioni di cassa	215.236.763,38	0,00	-400.000,00	214.836.763,38
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui	131.411.723,12	0,00	0,00	131.411.723,12
			previsioni di competenza	266.480.356,20	3.482.186,96	-3.450.000,00	266.512.543,16
			previsioni di cassa	292.169.732,46	3.482.186,96	-3.450.000,00	292.201.919,42
MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
PROGRAMMA	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
titolo	1	Spese correnti	residui	2.117.291,75	0,00	0,00	2.117.291,75
			previsione di competenza	41.880.014,06	0,00	0,00	41.880.014,06
			previsione di cassa	41.882.014,06	0,00	0,00	41.882.014,06
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	12.461.191,73	0,00	0,00	12.461.191,73
			previsione di cassa	12.461.191,73	0,00	0,00	12.461.191,73
TOTALE PROGRAMMA	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui	2.117.291,75	0,00	0,00	2.117.291,75
			previsioni di competenza	54.341.205,79	0,00	0,00	54.341.205,79
			previsioni di cassa	54.343.205,79	0,00	0,00	54.343.205,79
PROGRAMMA	02	Formazione professionale					
titolo	1	Spese correnti	residui	5.684.990,90	0,00	0,00	5.684.990,90
			previsione di competenza	15.648.449,08	0,00	0,00	15.648.449,08
			previsione di cassa	13.868.114,33	0,00	0,00	13.868.114,33
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	1.941.961,70	0,00	0,00	1.941.961,70
			previsione di cassa	1.941.961,70	0,00	0,00	1.941.961,70
TOTALE PROGRAMMA	02	Formazione professionale	residui	5.684.990,90	0,00	0,00	5.684.990,90
			previsioni di competenza	17.590.410,78	0,00	0,00	17.590.410,78
			previsioni di cassa	15.810.076,03	0,00	0,00	15.810.076,03
PROGRAMMA	03	Sostegno all'occupazione					
titolo	1	Spese correnti	residui	1.086.345,95	0,00	0,00	1.086.345,95
			previsione di competenza	7.972.412,95	0,00	0,00	7.972.412,95
			previsione di cassa	8.949.702,10	0,00	0,00	8.949.702,10
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00

			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Sostegno all'occupazione	residui previsioni di competenza	1.086.345,95	0,00	0,00	1.086.345,95
			previsioni di competenza	7.972.412,95	0,00	0,00	7.972.412,95
			previsioni di cassa	8.949.702,10	0,00	0,00	8.949.702,10
PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale					
	titolo 1	Spese correnti	residui	35.924.319,58	0,00	0,00	35.924.319,58
			previsione di competenza	113.271.877,99	422.000,00	0,00	113.693.877,99
			previsione di cassa	119.986.930,88	422.000,00	0,00	120.408.930,88
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	365.856,43	0,00	0,00	365.856,43
			previsione di competenza	10.567.756,70	0,00	-422.000,00	10.145.756,70
			previsione di cassa	11.006.454,01	0,00	-422.000,00	10.584.454,01
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	04	Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	residui	36.290.176,01	0,00	0,00	36.290.176,01
			previsioni di competenza	123.839.634,69	422.000,00	-422.000,00	123.839.634,69
			previsioni di cassa	130.993.384,89	422.000,00	-422.000,00	130.993.384,89
TOTALE MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui	45.178.804,61	0,00	0,00	45.178.804,61
			previsioni di competenza	203.743.664,21	422.000,00	-422.000,00	203.743.664,21
			previsioni di cassa	210.096.368,81	422.000,00	-422.000,00	210.096.368,81
MISSIONE	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
	titolo 1	Spese correnti	residui	9.081.527,04	0,00	0,00	9.081.527,04
			previsione di competenza	27.120.782,02	0,00	-104.000,00	27.016.782,02
			previsione di cassa	35.980.101,12	0,00	-104.000,00	35.876.101,12
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	900.233,71	0,00	0,00	900.233,71
			previsione di competenza	4.408.325,34	0,00	0,00	4.408.325,34
			previsione di cassa	5.885.224,66	0,00	0,00	5.885.224,66
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	titolo 4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	residui	9.981.760,75	0,00	0,00	9.981.760,75
			previsioni di competenza	31.529.107,36	0,00	-104.000,00	31.425.107,36
			previsioni di cassa	41.865.325,78	0,00	-104.000,00	41.761.325,78
PROGRAMMA	02	Caccia e pesca					
	titolo 1	Spese correnti	residui	1.521.179,96	0,00	0,00	1.521.179,96
			previsione di competenza	8.446.555,53	0,00	0,00	8.446.555,53

		previsione di cassa	10.600.925,78	0,00	0,00	10.600.925,78					
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00					
			previsione di competenza	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00					
			previsione di cassa	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00					
	titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00					
			previsione di competenza	1.068.029,53	0,00	1.068.029,53					
			previsione di cassa	1.068.029,53	0,00	1.068.029,53					
	TOTALE PROGRAMMA 02	Caccia e pesca	residui	1.521.179,96	0,00	1.521.179,96					
			previsioni di competenza	10.709.585,06	0,00	10.709.585,06					
			previsioni di cassa	12.863.955,31	0,00	12.863.955,31					
	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	residui	10.063.990,69	0,00	10.063.990,69					
	titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	6.295.731,17	0,00	6.295.731,17					
			previsione di cassa	15.700.442,79	0,00	15.700.442,79					
	titolo 2	Spese in conto capitale	residui	11.007.558,03	0,00	11.007.558,03					
			previsione di competenza	17.145.208,08	0,00	17.145.208,08					
			previsione di cassa	24.513.994,93	0,00	24.513.994,93					
	TOTALE PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	residui	21.071.548,72	0,00	21.071.548,72					
			previsioni di competenza	23.440.939,25	0,00	23.440.939,25					
			previsioni di cassa	40.214.437,72	0,00	40.214.437,72					
	TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	32.574.489,43	0,00	32.574.489,43					
			previsioni di competenza	65.679.631,67	0,00	65.575.631,67					
			previsioni di cassa	94.943.718,81	0,00	94.839.718,81					
	MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	PROGRAMMA 01	Fonti energetiche	titolo 1	Spese correnti	residui	71.639,73	0,00	0,00	71.639,73
							previsione di competenza	848.740,91	0,00	0,00	848.740,91
							previsione di cassa	848.740,91	0,00	0,00	848.740,91
					titolo 2	Spese in conto capitale	residui	607.419,63	0,00	0,00	607.419,63
							previsione di competenza	3.008.149,51	0,00	0,00	3.008.149,51
							previsione di cassa	3.350.891,79	0,00	0,00	3.350.891,79
			TOTALE PROGRAMMA 01	Fonti energetiche			residui	679.059,36	0,00	0,00	679.059,36
							previsioni di competenza	3.856.890,42	0,00	0,00	3.856.890,42
							previsioni di cassa	4.199.632,70	0,00	0,00	4.199.632,70
	PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	titolo 1	Spese correnti	residui	2.802.560,00	0,00	0,00	2.802.560,00		
					previsione di competenza	3.503.200,00	0,00	0,00	3.503.200,00		
					previsione di cassa	3.503.200,00	0,00	0,00	3.503.200,00		
			titolo 2	Spese in conto capitale	residui	4.128.318,86	0,00	0,00	4.128.318,86		
					previsione di competenza	10.550.409,35	0,00	0,00	10.550.409,35		
					previsione di cassa	11.191.678,07	0,00	0,00	11.191.678,07		
			TOTALE PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	residui	6.930.878,86	0,00	0,00	6.930.878,86		

		previsioni di competenza	14.053.609,35	0,00	0,00	14.053.609,35
		previsioni di cassa	14.694.878,07	0,00	0,00	14.694.878,07
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui	7.609.938,22	0,00	0,00	7.609.938,22
		previsioni di competenza	17.910.499,77	0,00	0,00	17.910.499,77
		previsioni di cassa	18.894.510,77	0,00	0,00	18.894.510,77
MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
	PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali					
	titolo 1 Spese correnti	residui	16.408,09	0,00	0,00	16.408,09
		previsione di competenza	562.897,55	53.000,00	0,00	615.897,55
		previsione di cassa	562.897,55	53.000,00	0,00	615.897,55
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		previsione di competenza	6.382.071,54	6.666.054,73	0,00	13.048.126,27
		previsione di cassa	5.682.071,54	6.666.054,73	0,00	12.348.126,27
TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		residui	716.408,09	0,00	0,00	716.408,09
		previsioni di competenza	6.944.969,09	6.719.054,73	0,00	13.664.023,82
		previsioni di cassa	6.244.969,09	6.719.054,73	0,00	12.964.023,82
TOTALE MISSIONE	18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui	716.408,09	0,00	0,00	716.408,09
		previsioni di competenza	6.944.969,09	6.719.054,73	0,00	13.664.023,82
		previsioni di cassa	6.244.969,09	6.719.054,73	0,00	12.964.023,82
MISSIONE	19 Relazioni internazionali					
	PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo					
	titolo 1 Spese correnti	residui	243.204,33	0,00	0,00	243.204,33
		previsione di competenza	668.224,71	0,00	0,00	668.224,71
		previsione di cassa	743.374,71	0,00	0,00	743.374,71
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
		previsione di competenza	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		previsione di cassa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		residui	249.704,33	0,00	0,00	249.704,33
		previsioni di competenza	672.724,71	0,00	0,00	672.724,71
		previsioni di cassa	754.374,71	0,00	0,00	754.374,71
	PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale					
	titolo 1 Spese correnti	residui	394.445,31	0,00	0,00	394.445,31
		previsione di competenza	4.547.005,22	0,00	0,00	4.547.005,22
		previsione di cassa	4.716.897,22	0,00	0,00	4.716.897,22
	titolo 2 Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
		previsione di cassa	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale		residui	394.445,31	0,00	0,00	394.445,31
		previsioni di competenza	4.566.505,22	0,00	0,00	4.566.505,22
		previsioni di cassa	4.736.397,22	0,00	0,00	4.736.397,22

TOTALE MISSIONE	19	Relazioni internazionali	residui	644.149,64	0,00	0,00	644.149,64
			previsioni di competenza	5.239.229,93	0,00	0,00	5.239.229,93
			previsioni di cassa	5.490.771,93	0,00	0,00	5.490.771,93
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti					
PROGRAMMA	01	Fondo di riserva					
titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	109.450,16	240.000,00	-40.000,00	309.450,16
			previsione di cassa	289.788.150,52	240.000,00	-40.000,00	289.988.150,52
TOTALE PROGRAMMA	01	Fondo di riserva	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	109.450,16	240.000,00	-40.000,00	309.450,16
			previsioni di cassa	289.788.150,52	240.000,00	-40.000,00	289.988.150,52
PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità					
titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	11.348.255,21	0,00	0,00	11.348.255,21
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	515.128,02	0,00	0,00	515.128,02
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	11.863.383,23	0,00	0,00	11.863.383,23
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA	03	Altri Fondi					
titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	230.293.465,49	0,00	0,00	230.293.465,49
			previsione di cassa	41.097,60	0,00	0,00	41.097,60
titolo	2	Spese in conto capitale	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	169.559.969,67	0,00	0,00	169.559.969,67
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	177.792,76	0,00	0,00	177.792,76
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
titolo	4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di competenza	2.456.616,82	0,00	0,00	2.456.616,82
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	03	Altri Fondi	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	402.487.844,74	0,00	0,00	402.487.844,74
			previsioni di cassa	41.097,60	0,00	0,00	41.097,60
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	414.460.678,13	240.000,00	-40.000,00	414.660.678,13
			previsioni di cassa	289.829.248,12	240.000,00	-40.000,00	290.029.248,12
MISSIONE	50	Debito pubblico					
PROGRAMMA	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
titolo	1	Spese correnti	residui	7.187.702,58	0,00	0,00	7.187.702,58

			previsione di competenza	35.871.350,63	4.793.650,29	-5.309.911,12	35.355.089,80
			previsione di cassa	35.871.350,63	4.793.650,29	-5.309.911,12	35.355.089,80
TOTALE PROGRAMMA	01	Quota Interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	7.187.702,58	0,00	0,00	7.187.702,58
			previsioni di competenza	35.871.350,63	4.793.650,29	-5.309.911,12	35.355.089,80
			previsioni di cassa	35.871.350,63	4.793.650,29	-5.309.911,12	35.355.089,80
PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	titolo	3	Spese per incremento attività finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00
				previsione di competenza	253.117.000,00	0,00	253.117.000,00
				previsione di cassa	253.117.000,00	0,00	253.117.000,00
	titolo	4	Rimborso Prestiti	residui	179.913.125,86	0,00	179.913.125,86
				previsione di competenza	244.565.075,87	0,00	-5.442.814,02
				previsione di cassa	420.346.479,63	0,00	-5.442.814,02
TOTALE PROGRAMMA	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	residui	179.913.125,86	0,00	0,00	179.913.125,86
			previsioni di competenza	497.682.075,87	0,00	-5.442.814,02	492.239.261,85
			previsioni di cassa	673.463.479,63	0,00	-5.442.814,02	668.020.665,61
TOTALE MISSIONE	50	Debito pubblico	residui	187.100.828,44	0,00	0,00	187.100.828,44
			previsioni di competenza	533.553.426,50	4.793.650,29	-10.752.725,14	527.594.351,65
			previsioni di cassa	709.334.830,26	4.793.650,29	-10.752.725,14	703.375.755,41
MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria				
		titolo	4	Rimborso Prestiti	residui	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA	01	Restituzione anticipazioni di tesoreria	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	residui	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
		titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui	17.835.388,28	0,00
				previsione di competenza	318.149.410,17	0,00	318.149.410,17
				previsione di cassa	318.924.513,11	0,00	318.924.513,11
TOTALE PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui	17.835.388,28	0,00	0,00	17.835.388,28
			previsioni di competenza	318.149.410,17	0,00	0,00	318.149.410,17
			previsioni di cassa	318.924.513,11	0,00	0,00	318.924.513,11
	PROGRAMMA	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
		titolo	1	Spese correnti	residui	0,00	0,00
				previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

	titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	residui	1.286.777.201,12	0,00	0,00	1.286.777.201,12
				previsione di competenza	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
				previsione di cassa	1.272.348.350,51	0,00	0,00	1.272.348.350,51
	TOTALE PROGRAMMA	02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	residui	1.286.777.201,12	0,00	0,00	1.286.777.201,12
				previsioni di competenza	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00
				previsioni di cassa	1.272.348.350,51	0,00	0,00	1.272.348.350,51
	TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui	1.304.612.589,40	0,00	0,00	1.304.612.589,40
				previsioni di competenza	918.149.410,17	0,00	0,00	918.149.410,17
				previsioni di cassa	1.591.272.863,62	0,00	0,00	1.591.272.863,62
	TOTALE GENERALE			residui	2.424.553.597,80	0,00	0,00	2.424.553.597,80
				previsioni di competenza	6.929.686.326,93	26.861.397,18	-23.709.424,10	6.937.838.300,01
				previsioni di cassa	8.339.482.910,76	26.861.397,18	-23.709.424,10	8.342.634.883,84

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo della lett. a) del comma 1 dell'articolo 73 del d.lgs. 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è il seguente:

“Art. 73 (*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni*)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
omissis”

Nota all'art. 3, comma 2

Il testo dell'articolo 1 della l.r. 22 ottobre 2007, n.12 (Anticipazione finanziaria al Comune di Falconara Marittima), è il seguente:

“Art.1 (*Concessione*)

1. La Regione concede al Comune di Falconara Marittima la somma di euro 2.843.380,45 a titolo di anticipazione sui contributi spettanti al Comune medesimo ai sensi dell'accordo di programma relativo all'area leader prevista nel progetto Quadrilatero, approvato con Del. CIPE 29 marzo 2006, n. 101.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il Comune di Falconara Marittima un'apposita convenzione nella quale sono disciplinati le condizioni, le modalità ed i termini per l'erogazione e per la restituzione dell'anticipazione.”

Nota all'art. 4, commi 1, 2 e 3

Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse

all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Fondo straordinario di sostegno alle imprese*)

1. Il “Fondo straordinario di sostegno alle imprese per l'emergenza Covid-19” è costituito dalle risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013 e dalle ulteriori risorse derivanti dalla riprogrammazione di interventi. Le risorse del fondo sono destinate a supportare gli interventi volti ad attenuare la crisi del settore delle imprese.

1 bis. Per la gestione del fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19) come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2020, n. 25 (Disposizioni urgenti in tema di sviluppo economico, attività produttive e prelievo venatorio).

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabilite in euro 3.250.000,00 e sono iscritte con questa legge a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1, per euro 3.000.000,00 e Titolo 2 per euro 250.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020/2022 - annualità 2020.

3. La Regione acquisisce al Titolo 4, Tipologia 05, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020/2022 - annualità 2020 - le risorse derivanti dal recupero delle disponibilità residue dei fondi FESR erogati dalla Regione Marche per la gestione del Fondo di ingegneria finanziaria del POR FESR 2007/2013, pari a complessivi euro 3.000.000,00.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale del 24 luglio 2020 n. 383;
- Proposta della I Commissione assembleare permanente nella seduta del 30 luglio 2020;
- Parere del Consiglio delle Autonomie Locali del 30 luglio 2020;
- Parere del Collegio dei Revisori sulla variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 del 28 luglio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 luglio 2020, n. 173.

REGOLAMENTI REGIONALI**CAPO I**

*Individuazione delle aree destinate
alla realizzazione dei cimiteri per animali*

**Regolamento regionale del 28 luglio
2020, n. 7 concernente:**

Modalità attuative della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione). Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 27 luglio 2020.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121, comma 4, della Costituzione;

Visto l'articolo 35, commi 2 e 5, dello Statuto della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 27 luglio 2020;

emana il seguente regolamento:

Modalità attuative della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione).

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Questo regolamento, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e gli animali d'affezione anche dopo il decesso, garantendo comunque la tutela dell'igiene e della salute della comunità e dell'ambiente, definisce le modalità attuative della legge regionale 9 maggio 2019, n.10 (Cimiteri per animali d'affezione), secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima, e in particolare:
 - a) i requisiti tecnici e urbanistici per l'individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione;
 - b) le modalità operative e procedurali per la realizzazione, la gestione e la dismissione degli stessi cimiteri;
 - c) le modalità tecniche e operative per la tenuta del registro delle sepolture;
 - d) le modalità di trasporto e trattamento delle spoglie di animali;
 - e) le indicazioni per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie di animali.

Art. 2

(Requisiti urbanistici)

1. I Comuni, singoli o associati, individuano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2019, le aree destinate ai cimiteri per animali nei propri strumenti urbanistici, anche in conformità alle disposizioni di questo regolamento.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate, sentite l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM), al di fuori dei centri abitati tenendo conto che per la realizzazione dei cimiteri deve essere garantita la presenza di fasce di rispetto libere da insediamenti, determinate in base alle prescrizioni dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). La distanza delle fasce di rispetto è misurata dalla recinzione prevista dall'articolo 6, comma 2, di questo regolamento.
3. Resta ferma la possibilità per i soggetti interessati di richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) l'attivazione della procedura per la variazione dello strumento urbanistico in base ai criteri e alle modalità previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Art. 3

(Caratteristiche del terreno)

1. I campi destinati all'interramento delle spoglie sono ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo deve essere inoltre adatto allo scasso per almeno 200 centimetri.
2. I campi destinati all'interramento delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri dai pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.

CAPO II

*Modalità operative e procedurali
per la realizzazione, la gestione
e la dismissione dei cimiteri*

Art. 4

*(Autorizzazione per la realizzazione
dei cimiteri privati e pubblici)*

1. I soggetti pubblici o privati chiedono al Comune competente per territorio, tramite il SUAP, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, la gestione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione, nonché per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie dei medesimi animali.
2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo per le opere edilizie, anche da:
 - a) una relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità e alla direzione delle falde acquifere;
 - b) una relazione tecnica contenente:
 - 1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia e all'estensione dell'area oggetto di intervento;
 - 2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico-sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
 - 3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
 - 4) la cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della salvaguardia delle zone di tutela assoluta e zone di rispetto di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Il SUAP, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, acquisisce dalla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Area Vasta dell'ASUR e dall'ARPAM, rispettivamente, il parere igienico-sanitario e il parere in materia ambientale, previsti dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 10/2019.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Comune contiene le necessarie prescrizioni per la realizzazione,

l'ampliamento e la gestione del cimitero e prevede, in particolare, l'obbligo per il soggetto richiedente di:

- a) realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione necessarie;
- b) gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e da questo regolamento;
- c) sostenere le spese relative all'integrale rimessa in pristino dell'area a seguito di dismissione;
- d) prestare idonea garanzia fideiussoria per il rispetto degli obblighi previsti dall'autorizzazione medesima.

Art. 5

(Cimiteri realizzati dai Comuni)

1. I Comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto dei criteri previsti da questo regolamento, previa acquisizione dei pareri di cui all'articolo 4, comma 3.
2. I Comuni, singoli o associati, disciplinano la gestione dei cimiteri da parte di altri soggetti attraverso convenzioni con le quali individuano i parametri per la definizione degli oneri economici, nonché i criteri per le eventuali esenzioni.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 stabiliscono, in particolare:
 - a) le tariffe che i gestori applicano per i servizi e le attività cimiteriali determinate secondo i parametri di cui al comma 2, in particolare per: il ritiro e il trasporto delle spoglie; il confezionamento dei feretri; il seppellimento delle spoglie; l'incenerimento e l'eventuale seppellimento delle ceneri; il disseppellimento e la riduzione nelle cellette ossario; l'utilizzo delle cellette ossario e cinerarie;
 - b) gli orari di funzionamento della struttura cimiteriale;
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti e delle relative reti di distribuzione;
 - d) la manutenzione delle aree verdi, delle alberature e delle recinzioni;
 - e) la gestione del registro delle sepolture di cui all'articolo 9.

Art. 6

(Requisiti strutturali e impiantistici)

1. All'interno delle strutture cimiteriali sono presenti:

- a) le aree di seppellimento;
 - b) gli spogliatoi e i servizi igienici per il personale;
 - c) i servizi igienici per il pubblico in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per portatori di handicap;
 - d) il deposito attrezzi;
 - e) l'allacciamento all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica. L'area parcheggio deve essere posizionata all'esterno della struttura cimiteriale.
2. La struttura cimiteriale deve essere circondata da una recinzione di altezza minima di 2 metri dal piano esterno di campagna, realizzata in modo da impedire l'ingresso di animali predatori.
 3. Le aree di seppellimento destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso sono distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.
 4. Al fine di consentire comodamente sia l'accesso ai visitatori sia la realizzazione dei lavori di gestione e manutenzione, tra le fosse è presente un vialetto di larghezza minima non inferiore a 100 centimetri.

Art. 7

(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)

1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali sono gestiti secondo il sistema di gestione dei rifiuti da attività cimiteriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179).

Art. 8

(Dismissione dei cimiteri)

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 presenta l'istanza di dismissione della struttura cimiteriale al Comune territorialmente competente, tramite il SUAP.
2. Il Comune autorizza la dismissione previa acquisizione, tramite il SUAP, del parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione di area vasta dell'ASUR territorialmente competente e del parere dell'ARPAM, che contengono rispettivamente le prescrizioni necessarie alla tutela della salute della comunità e alla tutela dell'ambiente.
3. È comunque vietata la dismissione del cimitero prima che siano trascorsi dieci anni dall'ultima inumazione di animali.

CAPO III

Modalità tecniche e operative per la tenuta del registro delle sepolture e modalità di trasporto e trattamento delle spoglie di animali

Art. 9

(Registro delle sepolture)

1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare un registro nel quale, per ogni sepoltura o incenerimento, vengono annotati:
 - a) data di arrivo delle spoglie;
 - b) specie, razza, sesso, peso (< 35 Kg - > 35 Kg), nome dell'animale;
 - c) numero identificativo, ove previsto;
 - d) estremi del certificato veterinario rilasciato al proprietario dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2019;
 - e) estremi del proprietario o del soggetto conferitore, il cui titolo va provato con idonea documentazione;
 - f) punto di interrimento o data di incenerimento;
 - g) eventuali variazioni successive (esumazione, etc.).
2. Al proprietario o al soggetto conferitore delle spoglie è rilasciata una ricevuta che va annotata nel registro.
3. Il registro è vidimato in ogni pagina dall'ufficio comunale competente prima dell'utilizzo e successivamente con cadenza annuale.
4. Il registro è conservato presso la struttura cimiteriale, ovvero presso altro luogo che consenta l'agevole esibizione agli organi di controllo.

Art. 10

(Trasporto delle spoglie)

1. Il ritiro presso abitazioni, aziende o strutture veterinarie e il trasporto delle spoglie fino alla struttura cimiteriale può essere effettuato dal soggetto gestore della struttura medesima nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 - regolamento sui sottoprodotti di origine animale); resta ferma la facoltà dei privati proprietari degli animali di effettuare il trasporto delle spoglie secondo le prescrizioni di questo regolamento.
2. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica. Su ogni contenitore è apposta un'etichetta con gli estremi per l'identificazione:

- a) dell'animale: nome, specie, numero identificativo se previsto, peso (<35 Kg o >35 Kg);
- b) del proprietario: nome, cognome, indirizzo.

Art. 11

(Trattamento delle spoglie)

1. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate all'interno delle strutture cimiteriali mediante inumazione o cremazione, purché accompagnate dal certificato veterinario previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2019 che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.
2. Sono escluse dal trattamento di cui al comma 1 le spoglie degli animali deceduti a seguito di malattie infettive e infestive trasmissibili, che devono essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.

Art. 12

(Inumazione)

1. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10/2019, le spoglie degli animali d'affezione sono inumate in terra vergine, senza opere murarie, sulla quale possono essere posate targhe con le informazioni dell'animale, prive di riferimenti a simboli o contenuti religiosi.
2. Le fosse per il seppellimento devono avere dimensioni adeguate a quelle dei resti da seppellire e profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire la copertura sopra il contenitore con almeno 150 centimetri di terreno.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui l'inumazione avvenga in siti diversi dalle aree cimiteriali per animali d'affezione come previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 10/2019. In tali casi l'inumazione può avvenire a condizione che il proprietario dell'animale:
 - a) sia in possesso del certificato veterinario previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 10/2019;
 - b) rilasci dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulti la proprietà del terreno di inumazione;
 - c) per gli equidi, oltre a quanto previsto dalle lettere a) e b), sia in possesso dell'autorizzazione al sotterramento rilasciata dalla autorità sani-

taria locale sentito il parere del Servizio veterinario di Sanità Animale territorialmente competente.

I documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono consegnati, a cura del proprietario dell'animale, al Servizio veterinario di Sanità Animale territorialmente competente.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Allegato A delle Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 recepite con la deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2014, n. 814 (Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013)).

Art. 13

(Esumazione)

1. Le esumazioni ordinarie sono consentite, di norma, dopo cinque anni dall'inumazione. Per le spoglie che al momento dell'inumazione avevano peso superiore a 35 chilogrammi, le esumazioni sono consentite dopo dieci anni.
2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. I resti mineralizzati possono essere raccolti in cellette ossario etichettate in modo da identificare la specie e le caratteristiche dell'animale.

CAPO IV

Indicazioni per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie di animali

Art. 14

(Requisiti degli impianti di cremazione)

1. All'interno delle aree cimiteriali, individuate secondo le modalità di questo regolamento, possono essere realizzati impianti per la cremazione di spoglie di animali d'affezione, previa autorizzazione comunale di cui all'articolo 4. Tali impianti possono ricevere esclusivamente le spoglie di animali d'affezione destinate al cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all'articolo 13.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono a bassa capacità di incenerimento e coincenerimento e devono soddisfare le condizioni generali e di funzionamento nonché i requisiti di cui all'articolo 6 e ai Capi I e III dell'Allegato III del Regolamento (UE) 25 febbraio 2011, n. 142 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di

origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

3. Gli impianti devono essere riconosciuti e inseriti negli appositi elenchi degli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Regolamento (CE) n. 1069/2009.
4. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.
5. Gli impianti di incenerimento devono essere dotati di post-combustore e di dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
6. Gli impianti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti sono portati in modo controllato e omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno due secondi o a una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.

Art. 15

(Cremazione)

1. Le spoglie di animali destinate all'incenerimento vengono avviate agli impianti di cui all'articolo 14 il più presto possibile dopo il loro arrivo al cimitero.
Esse sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino alla cremazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei a evitare l'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.
2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.
3. Le ceneri derivanti dal processo di combustione sono inserite, su richiesta dei proprietari, in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare specie, razza, sesso, nome dell'animale e nome del proprietario. Tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie o consegnati ai proprietari.

CAPO V

Norme finali e transitorie

Art. 16

(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla realizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione, in attuazione a questo regolamento, è effettuata dai Comuni e dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Area Vasta dell'ASUR territorialmente competente.

Art. 17

(Adeguamento dei regolamenti comunali)

1. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di questo regolamento entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Marche.

Ancona, 28 luglio 2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DEL REGOLAMENTO REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE AL REGOLAMENTO REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione), è il seguente:

“Art. 6 (*Regolamento di attuazione*)

1. La Giunta regionale definisce con regolamento, previo parere della Commissione assembleare competente, le modalità attuative di questa legge. Il regolamento definisce, in particolare, le moda-

lità tecniche ed operative per la tenuta del registro delle sepolture e le modalità di trasporto delle spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2.”

Nota all'art. 2, comma 1

Il testo del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione), è il seguente:

“Art. 3 (*Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione*)

Omissis

2. I Comuni, singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1, la quale deve essere delimitata da apposita recinzione, al di fuori dei centri abitati. Il regolamento previsto all'articolo 6 definisce, in particolare, i requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità operative e procedurali.

Omissis”

Nota all'art. 2, comma 2

Il testo dell'articolo 338 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è il seguente:

“Art. 338 - I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempimento.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”

Nota all'art. 2, comma 3

Il testo dell'articolo 8 del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), è il seguente:

“Art. 8 (*Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*)

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella

sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.”

Nota all'art. 4, comma 2, lett. b) punto 4)

Il testo dell'articolo 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è il seguente:

“Art. 94 (*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*) - **In vigore dal 13 settembre 2014**

1. Su proposta degli enti di governo dell'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - m) pozzi perdenti;
 - n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti strutture o attività:
 - a) fognature;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
 - d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree:
 - a) aree di ricarica della falda;
 - b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
 - c) zone di riserva."

Nota all'art. 4, comma 3

Il testo del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione), è il seguente:

“Art. 3 (Autorizzazione, localizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente per territorio, rilasciata previo parere dell'ASUR e dell'ARPAM.

Omissis”

Nota all'art. 9, comma 1, lett. d)

Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione), è il seguente:

“Art. 2 (Destinatari)

Omissis

2. La sepoltura nelle aree di cui al comma 1 è possibile a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.”

Nota all'art. 11, comma 1

Per il testo del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione), vedi nella nota all'art. 9, comma 1, lett. d).

Nota all'art. 12, comma 1

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione), è il seguente:

“Art. 4 (Inumazione delle spoglie di animali)

1. Le spoglie di animali indicati al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate nelle aree cimiteriali previste al comma 2 dell'articolo 3.
2. Le spoglie di cui al comma 1 vanno inumate unicamente in terra vergine senza opere murarie, con la possibilità di posa a terra di una targa che non riporti riferimenti a simboli o contenuti religiosi.
3. Le spoglie di animali di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere inumate anche in siti diversi dalle aree cimiteriali previste al comma 1, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.”

Nota all'art. 12, comma 3, lett. a)

Per il testo del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d'affezione), vedi nella nota all'art. 12, comma 1.

Nota all'art. 12, comma 3, lett. b)

Il testo dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è il seguente:

“Articolo 47 (*Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*)

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”

Nota all'art. 12, comma 4

Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 15 dell'Allegato A della DGR 7 luglio 2014, n. 814 (Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n.201CU del 07/02/2013) sul documento recante “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002”. Revoca DGR n. 640 del 23 maggio 2005), è il seguente:

“Art. 15 (*Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009*)

1. Animali da compagnia ed equidi
 - 1.1 in attuazione dell'art.19, paragrafo 1. lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti: a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), così come previsto dall'art. 13 (sepoltura

degli animali d'affezione) del Regolamento regionale n. 3 del 9 febbraio 2009, applicativo della Legge regionale n.3 del 1 febbraio 2005; b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della AV territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
- certificato veterinario che attesti le cause di morte.

- 1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle “Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.”

Nota all'art. 14, comma 3

Il testo dell'articolo 47 del reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/CE (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 - Regolamento sui sottoprodotti di origine animale), è il seguente:

“Art. 47 (*Elenchi*)

1. Ogni Stato membro elabora un elenco di stabilimenti, impianti e operatori riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento all'interno del suo territorio.

Ad ogni stabilimento, impianto o operatore attribuisce un numero ufficiale di identificazione per quanto riguarda la natura delle sue attività.

Se del caso, gli Stati membri indicano il numero ufficiale attribuito allo stabilimento, all'impianto o all'operatore in virtù di altra legislazione comunitaria.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati.

Gli Stati membri tengono aggiornato gli elenchi degli stabilimenti, degli impianti e degli operatori riconosciuti o registrati e li mettono a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regio-

lamentazione di cui all'articolo 52, paragrafo 3, in particolare per quanto riguarda:

- a) il formato degli elenchi di cui al paragrafo 1; e
- b) la procedura di messa a disposizione degli elenchi di cui al paragrafo 1.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Deliberazione della Giunta regionale del 29 giugno 2020, n. 786;
- Parere della IV Commissione assembleare competente del 16 luglio 2020, n. 211;
- Parere del Consiglio delle autonomie locali del 17 luglio 2020;
- Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 983.

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione Amministrativa del 28 luglio 2020, n. 115

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE concernente: Modifica al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”. (Articolo 121, secondo comma, della Costituzione, articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Talè;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 e al comma 4 dell'articolo 94 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e il CREL non ha espresso parere;

Visti il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 15/2008 e il comma 5 dell'articolo 94 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Modifica al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42
“Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma
dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h)
della legge 30 ottobre 2014, n. 161”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge intende portare a risoluzione la problematica relativa alla presentazione in ritardo delle istanze (alla propria Regione) di inserimento nell'elenco ENTECA da parte dei Tecnici Competenti in Acustica di cui al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, che erano già iscritti negli elenchi regionali.

Nel dettaglio, la problematica riguarda, appunto, i tecnici competenti in acustica (TCA) già iscritti agli elenchi regionali, diversi dei quali hanno presentato istanza di inserimento nell'elenco Enteca (nuovo elenco nazionale che ai sensi del d.lgs. 42/2017 sostituisce gli elenchi regionali) successivamente alla data di scadenza del 18 ottobre 2019, individuata quale ultimo termine utile.

Ciò ha comportato l'adozione di provvedimenti di diniego per le istanze pervenute oltre il suddetto termine (anche in forza di un parere del Ministero dell'Ambiente che in precedenza aveva individuato il termine come ordinario), con la conseguente decadenza dalla qualifica di TCA di professionisti che in precedenza la possedevano.

La situazione sta generando significative problematiche, per diversi ordini di motivi. In primo luogo perché lo svolgimento delle funzioni di tecnico competente in acustica rappresenta per molti professionisti una importante, se non addirittura la principale fonte di reddito.

Va rilevato, poi, che fra le motivazioni addotte dagli interessati per giustificare il ritardo nella presentazione della domanda ci sono, talvolta, gravi problemi di salute.

Occorre tener presente, inoltre, che il termine originario di 12 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 42/2017 è già stato posticipato di 18 mesi, fino al 18 ottobre 2019, dall'articolo 1, comma 1143, della legge finanziaria 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che dispose: “Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, le parole: “entro 12 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro 30 mesi”.”.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che alcune Regioni (non le Marche) continuano ad iscrivere all'Enteca i tecnici che hanno presentato istanza oltre il termine, senza tenere in considerazione la scadenza citata.

Si sta generando, pertanto, anche un evidente problema di disparità di trattamento tra i professionisti delle diverse regioni, senza considerare che per molti di essi, che svolgono la propria attività nelle regioni che hanno rispettato il termine del 18 ottobre 2019 (come le Marche) è venuto meno un importante settore lavorativo a cui si dedicavano da anni ed anni in virtù di tutte le necessarie competenze.

Allo scopo di risolvere tale problematica e uniformare il trattamento dei tecnici competenti in acustica sull'intero territorio nazionale, la presente proposta di legge intende apportare una modifica esplicita al decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 abrogando il termine di presentazione della domanda indicato al comma 5 dell'articolo 21. Tale abrogazione è stabilita dall'articolo 1. L'articolo 2 è quello dell'invarianza finanziaria, perché dall'applicazione di questa proposta di legge non derivano e non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si limita ad abolire il termine per la presentazione delle domande all'Enteca da parte di chi ha già ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della Regione.

Art. 1

(Modifica all'articolo 21 del d.lgs. 42/2017)

1. Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161), così come modificato dal comma 1143 dell'articolo 1 della legge 145/2018, le parole: “, entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,” sono soppresse.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE**

**Estratti del processo verbale della
seduta del 28 luglio 2020, n. 172**

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 705** del Consigliere Fabbri: **“Potenziamento della sanità territoriale, con particolare riferimento alle USCA, e realizzazione di una rete ospedaliera policentrica”**.

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE DELLE MARCHE

IMPEGNA IL PRESIDENTE
E LA GIUNTA REGIONALE

1. ad avviare l'aggiornamento del Piano socio-sanitario, alla luce delle difficoltà strutturali e gestionali emerse in seguito alla pandemia Covid-19, coinvolgendo le Assemblee di area Vasta;
 2. a riprogettare la rete ospedaliera secondo un modello policentrico, procedendo:
 - a. a sospendere l'iter di realizzazione di nuove strutture ospedaliere di ambito provinciale quali uniche sedi dell'erogazione di prestazioni sanitarie per acuti, e a ristrutturare/adequare le strutture esistenti, procedendo al potenziamento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, privilegiando i presidi ospedalieri pubblici che hanno attivato tali postazioni nel periodo di emergenza, assicurando una equa distribuzione a livello provinciale e costa-entroterra, e realizzando la separazione dei percorsi Covid-19 e Covid-Free all'interno della stessa struttura;
 - b. a ridurre progressivamente nel tempo l'impiego di soggetti privati convenzionati nell'erogazione di servizi sanitari in precedenza erogati da soggetti pubblici;
 - c. a ripristinare all'interno delle 13 strutture ora classificate come Ospedali di comunità, i servizi sanitari di base quali: punto di primo intervento H24, reparto di medicina, lungodegenza, riabilitazione, cure intermedie, hospice, visite specialistiche, diagnostica, avvalendosi di personale sanitario pubblico;
 - d. a potenziare la rete dell'emergenza-urgenza e del trasporto sanitario nelle aree dell'entroterra, applicando il dispositivo della Mozione n. 543/19 “Adeguata formazione ed ottimizzazione dell'utilizzo del personale operante nel settore dell'emergenza-urgenza sanitaria”, approvata il 6 dicembre 2019, e recependo i contenuti delle linee guida ministeriali del 29 maggio 2020 procedendo a realizzare percorsi separati Covid-19 e Covid-Free;
3. a potenziare i servizi sanitari territoriali secondo un modello distribuito, procedendo:
 - a. ad applicare il dispositivo della risoluzione n. 93/19 “Potenziamento dell'assistenza e della diagnostica sanitaria domiciliare”, approvata nella seduta del 17 giugno 2019;
 - b. alla realizzazione di tutte le indicazioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Rilancio che prevedono il potenziamento dell'assistenza territoriale;
 - c. a valutare periodicamente la necessità di attivare ulteriori USCA fino alle 30 previste, dotandole delle attrezzature tecnologiche idonee all'assistenza domiciliare, e degli strumenti per il monitoraggio”.

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 707** dei Consiglieri Rapa, Pergolesi: **“Aumento del numero di contratti di formazione specialistica nella regione Marche”**.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE DELLE MARCHE

IMPEGNA IL PRESIDENTE
E LA GIUNTA REGIONALE

1. a intraprendere ogni iniziativa per il miglioramento delle opportunità della formazione medica post-laurea, aspetto cruciale da cui dipende il futuro della sanità regionale e nazionale;
2. ad adoperarsi per stimare in maniera precisa e razionale il fabbisogno di medici specialisti e di medicina generale per una efficace programmazione del sistema sanitario;
3. ad adeguare le borse regionali di specializzazione della Regione Marche al reale fabbisogno o quantomeno alla media nazionale”.

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 713** della Consigliera Pergolesi: **“Istituzione Anagrafe digitale delle persone disabili”**.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE DELLE MARCHE

IMPEGNA IL PRESIDENTE
E LA GIUNTA REGIONALE

ad adoperarsi per l'istituzione di un'anagrafe digitale regionale delle persone con disabilità nella regione Marche, distinte per tipologia, al fine di predisporre azioni più efficaci e rispondenti alle specifiche necessità e prevedere le risorse opportune per il miglioramento dei servizi in ambito sociale, socio sanitario e sanitario”.

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 723** del Consigliere Pieroni: **“Attivazione punto di intervento immediato presso Ospedale Santa Casa di Loreto”**.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE DELLE MARCHE

IMPEGNA IL PRESIDENTE
E LA GIUNTA REGIONALE

ad attivare tutte le procedure, affinché:

1. quanto previsto nel Piano socio-sanitario venga reso operativo presso la struttura ospedaliera del Comune di Loreto nel più breve tempo possibile;
2. a incrementare le unità di personale per poter consegnare ai cittadini un servizio ottimale”.

Il Presidente tratta il punto:

- **MOZIONE N. 724** del Consigliere Pieroni: **“Richiesta movente uccisione di un parà marchigiano”**.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
REGIONALE DELLE MARCHE

IMPEGNA IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

a intervenire con ogni mezzo presso il Governo, affinché venga chiarito il movente ed il luogo dell'omicidio e venga effettuato un giusto processo”.

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione della Giunta regionale
del 27 luglio 2020, n. 1013**

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento.

**Deliberazione della Giunta regionale
del 27 luglio 2020, n. 1014**

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022.

**Deliberazione della Giunta regionale
del 27 luglio 2020, n. 1015**

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Emergenza COVID Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022.

**Deliberazione della Giunta regionale
del 27 luglio 2020, n. 1016**

Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1017

Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1027

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento - 2° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1028

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 - 2022 - 2° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1029

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Emergenza COVID. Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento - 2° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1030

Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Emergenza COVID Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 - 2° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1031

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa - 19° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1032

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Documento Tecnico di Accompagnamento per l'anno 2020 delle economie di spesa - 19° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1033

Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011 - Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa - Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale - 19° provvedimento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1034

Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e ss.mm.ii.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1035

Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e ss.mm.ii. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1036

Variazione compensativa tra le dotazioni

delle missioni e dei programmi del Bilanci di previsione 2020-2022 per l'utilizzo dei fondi straordinari istituiti con la LR 20/2020 e ss.mm.ii. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.

Deliberazione della Giunta regionale del 27 luglio 2020, n. 1037

Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022.

AVVISO

**I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

**DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 luglio 2020, n. 222

Tribunale di Ascoli Piceno. Atto di citazione in appello prot. n. 1459568/2019. Risarcimento danni da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv. Stefania Pelliccioni.

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 luglio 2020, n. 223

Tribunale di Fermo. Atto di citazione in appello prot. n. 0425153/2020. Risarcimento danni da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv. Sabrina Ciarrocchi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 luglio 2020, n. 224

Giudice di Pace di Ascoli Piceno. Atto di citazione prot. 0228211/2020. Affidamento incarico Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv. Paolo Travaglini.

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 luglio 2020, n. 225

Tribunale di Macerata. Atto di citazione in appello prot. n. 1523683/2019. Risarcimento danni da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv. Veronica Punzo.

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 luglio 2020, n. 226

Tribunale di Macerata. Atto di citazione prot. n. 1426744/2019. Affidamento incarico Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv. Chiara Marziali.

Decreto del Presidente della Giunta regionale del 28 luglio 2020, n. 227

Tribunale di Fermo. Atto di citazione in appello prot. n. 1526851/2019. Risarcimento danni da fauna selvatica. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico all'Avv. Francesco Comi. Domiciliazione Avv. Sabrina Ciarrocchi.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

DECRETI DEI DIRIGENTI REGIONALI

SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
LAVORO E ISTRUZIONE

Decreto del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione del 28 luglio 2020, n. 305

L.R. 20/2003. DPR 288/2001- Riconoscimento appartenenza al settore dell'artigianato artistico tipico e tradizione - Ditta VESPRINI MIRELLA - n. albo 72492 - FERMO.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione del 24 luglio 2020, n. 710

Costituzione e nomina della Commissione di Esame Corso codice Siform2 n. 1011935 - D.D.P.F. n. 2031 del 30 dicembre 2019 "Approvazione progetto formativo sperimentale " Tecnico dell'organizzazione di eventi, convegni e fiere" (profilo 115 Repertorio regionale dei profili professionali) presentato dall'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Bra-mante Genga di Pesaro".

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione del 24 luglio 2020, n. 711

Costituzione e nomina della Commissione di Esame Corso codice Siform2 n. 1009908 "OPERATORE CONTABILITA' AMMINISTRATIVA FISCALE E TRIBUTARIA "- Codice Bando Siform2: BIGBAND1ASS e BIGBAND2ASS (D.D.P.F. n. 1332/IFD del 26/10/2018) - SIDA GROUP di Ancona.

Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il Mercato del Lavoro del 29 luglio 2020, n. 737

L.R. n.16/90, D.G.R. n.992/2017 e DDPF n. 459/2017 (Avviso pubblico FORM.I.CA) -

Nomina Commissione d'esame per corsi di formazione professionale liberi autorizzati. Corso: "Graphic designer (tecnico del brand, grafico, fotografia, videoclip, social media marketing)" scheda 1007876 replica 1006662 - esame con modalità a distanza.

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 28 luglio 2020, n. 660

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.i - Asse 2 - Priorità d'investimento 9.i - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione € 15.000,00 a favore della ditta NEW BUSINESS CONCEPT SNC di Qamile & Fiqerete (Codice Siform 1016252) - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 - Codice bando CREAMPR_2019_PU.

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 luglio 2020, n. 663

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.i - Asse 2 - Priorità d'investimento 9.i - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione € 15.000,00 a favore dell'impresa NEW GARAGE SNC di Donnini Mirko e De Luca Mario (Codice Siform 1016744) - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 - Codice bando CREAMPR_2019_PU.

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 luglio 2020, n. 664

DDPF 30/SIM/2018 - Avviso pubblico per la concessione di incentivi per il sostegno alla

creazione di impresa - Codice bando CRE-AIMPR_2018_PU - Determinazione finale della sovvenzione e liquidazione saldo a favore della ditta IL SENTIERO DEL BENESSERE di Liti Etleva - Cod Siform 1004519 - Bilancio 2020/2022, Annualità 2020 - Capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013.

Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro e Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi del 29 luglio 2020, n. 665

DDPF n. 242/SIM/2019 - POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d'investimento 8.i - Asse 2 - Priorità d'investimento 9.i - Avviso pubblico per il sostegno alla CREAZIONE DI IMPRESA - Liquidazione € 15.000,00 a favore dell'impresa LE CAFE' di Ferri Alessia (Codice Siform 1016600) - Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2150410016, 2150410021, 2150410013 - Codice bando CREAIMPR_2019_PU.

SERVIZIO AVVOCATURA REGIONALE
E ATTIVITÀ NORMATIVA

Decreto del Dirigente del Servizio Avvocatura Regionale e Attività Normativa del 30 luglio 2020, n. 11

Approvazione della graduatoria dei praticanti avvocato per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura regionale.

AVVISO

**I testi dei decreti sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

GABINETTO
DEL PRESIDENTE

Decreto del Dirigente della P.F. Enti Locali, Integrazione e Semplificazione dei Servizi Territoriali del 28 luglio 2020, n. 15

L.R. 42/2009. Concessione ed impegno di spesa di un contributo straordinario all'Unione montana Alta valle del Metauro.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- **di impegnare**, in favore del beneficiario Unione montana Alta valle del Metauro C.F./P.IVA 02561910411, con sede in via A. Manzoni, 25, Urbana (PU), conto di tesoreria unica presso Banca d'Italia: 319284, l'importo di euro 100.000,00=, a valere sul capitolo 2180120030, bilancio 2020/2022, annualità 2020, esigibilità 2020, a titolo di contributo straordinario onnicomprensivo per l'esercizio delle funzioni regionali conferite alle Unioni montane in materia di tutela e di valorizzazione dei territori montani, di cui all'art.6, L.R. 18/2008, alla L.R. 35/2013 e alla L.R.42/2009 e in particolare per l'attuazione dell'intervento descritto nella scheda allegata sub1 al presente decreto;
- **di richiedere** alla struttura regionale competente (PO aiuti di stato) un parere in merito alla compatibilità dell'intervento proposto con la vigente normativa in materia di aiuti di stato, con espressa riserva di confermare, di modificare o di revocare l'impegno di spesa di cui al precedente punto del dispositivo, tenendo conto del parere che sarà acquisito;
- **di provvedere** con successivi eventuali atti alla liquidazione delle spettanze, previa rendicontazione contabile e presentazione della documentazione relativa ai pagamenti effettuati dall'Unione montana Alta valle del Metauro;
- **di dare atto** che è applicabile l'art. 27, D.Lgs 33/2013 in materia di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai fini della trasparenza amministrativa;
- **di stabilire** che il presente decreto viene pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi della L.R. 17/2003 ed integralmente in www.norme.marche.it.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Mauro Terzoni)

ALLEGATI

- 1) Scheda progettuale dell'Unione montana Alta valle del Metauro
- 2) Attestazione contabile.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Decreto del Dirigente della P.F. Enti Locali, Integrazione e Semplificazione dei Servizi Territoriali del 28 luglio 2020, n. 16

L.R. 42/2019. Concessione, impegno di spesa e liquidazione di un contributo regionale straordinario ad Ali Marche Lega delle Autonomie locali Marche.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- **di concedere, impegnare e liquidare** all'associazione di enti locali Ali Marche Lega delle Autonomie locali delle Marche, con sede in Ancona p.zza Stamira 5 - C.F.: 93158560420, il contributo straordinario onnicomprensivo di euro 20.000,00, di cui alla L.R. 42/2019 ed alla DGR 1678/2019, a titolo di cofinanziamento delle spese di gestione per l'esercizio delle funzioni di assistenza, supporto e formazione per gli enti locali, imputando la spesa al capitolo 2180110027 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, esigibilità 2020, c.t.e. 1801 2310102999 018 8 1040102999 0000000000000000 4 3 000;
- **di richiedere** al beneficiario del contributo l'invio alla scrivente struttura di una relazione, in merito all'utilizzo del contributo e alle attività svolte per le finalità descritte entro il 28/02/2021;
- **di stabilire** che il presente decreto venga pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi della L.R. 17/2003, ed integralmente, nel sito internet www.norme.marche.it;
- **di disporre** la pubblicazione delle prescritte informazioni sul beneficiario di cui al presente provvedimento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26, D.Lgs 33/2016 e s.m.i.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Mauro Terzoni)

ALLEGATO

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente della P.F. Enti Locali, Integrazione e Semplificazione dei Servizi Territoriali del 28 luglio 2020, n. 17

Legge 97/1994, art. 2; L.R. 18/2008, art.19. Concessione, impegno di spesa e liquidazione del fondo nazionale per la montagna, annualità dal 2016 al 2019.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

- **di concedere, di impegnare e di liquidare** alle sotto indicate Unioni montane la somma di € 679.116,00 prevista per la Regione Marche quale fondo nazionale per la montagna, annualità dal 2016 al 2019, ai sensi dell'art.2, legge 97/1994, dell'art. 19, L.R. 18/2008 e della DGR 533/2016, a valere sul capitolo di spesa 2090210044 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, esigibilità 2020, correlato al capitolo di entrata 1201010415, di cui all'accertamento n. 1665 del 27/5/2020 e agli ordini di riscossione n. 6012, 6017, 6014 e 6018 del 2020, cte n. 0902 2310102005 054 8 1040102005 0000000000000000 3 3 000, come da seguente prospetto:

Denominazione e riferimenti delle Unioni montane	Importo
Unione montana del Montefeltro - Codice ente 3110596100 - C.F./P.IVA 82005390412. Sede: Via Nicola Amaducci, 34 - 61021 - Carpegna (PU). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria unica presso Banca d'Italia: n. 319292, intestato a: Unione montana del Montefeltro.	€ 52.250,64
Unione montana Alta valle del Metauro - Codice ente: 3110596080 - C.F./P.IVA 02561910411. Sede: Via A. Manzoni, 25 - 61049 - Urbania (PU). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria unica presso Banca d'Italia: 319284 intestato a: Unione montana Alta valle del Metauro.	€ 66.811,10
Unione montana del Catria e Nerone - Codice ente: 3110596090 - C.F./P.IVA 02565260417. Sede: Via Gaetano Lapis, 8 - 61043 - Cagli (PU). SIOPE 1040102005. Contabilità speciale di tesoreria unica n. 319294, intestata a: Unione Montana Catria e Nerone.	€ 71.443,15

Unione montana dell' Esino – Frasassi - Codice ente: 3110036080 - C.F. 81002870426 - P.IVA 00872030424. Sede: Via Dante, 268 - 60044 - Fabriano (AN). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di Tesoreria Unica attivata presso la Banca d'Italia: n. 35550 intestata all'Unione montana dell'Esino Frasassi.	€ 95.603,79
Unione montana Potenza Esino Musone - Codice ente: 3110446010 - C.F./P.IVA 01874330432. Sede: V.le Mazzini, 29 - 62027 - San Severino Marche (MC). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria attivato presso la Banca d'Italia: n. 319295 intestato a: Unione montana Alte valli del Potenza e dell'Esino.	€ 97.619,55
Unione montana Marca di Camerino - Codice ente: 3110446030 - C.F.81001760438 - P.IVA 01605050432. Sede: Via Venanzio Varano, 2 - 62032 - Camerino (MC). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria attivato presso la Banca d'Italia: n. 319411 intestato a: Unione montana Marca di Camerino.	€ 100.108,44
Unione montana dei Monti Azzurri - Codice ente: 3110446020 - C.F. 01874180431 - P.IVA 01874180431. Sede: Via Piave, 12 - 62026 - San Ginesio (MC). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di Tesoreria Unica attivata presso la Banca d'Italia: n. 319414 intestata a: Unione montana dei Monti Azzurri.	€ 68.504,96
Unione montana dei Sibillini - Codice ente: 3110066030 - C.F./P.IVA 02228180440. Sede: P.zza IV Novembre, 2 - 63087 - Comunanza (AP). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di Tesoreria Unica attivata presso la Banca d'Italia: n. 319410.	€ 61.251,77
Unione montana del Tronto e Valfluvione - Codice ente: 3110066040 - C.F. 92008750447 - P.IVA 01682990443 - Sede: Via della Cartiera, 1 - 63100 - Ascoli Piceno. SIOPE 1040102005. N. Contabilità Speciale di Tesoreria Unica attivata presso la Banca d'Italia: 319415, intestata a Unione montana del Tronto e Valfluvione.	€ 65.522,60

- **richiedere** alle Unioni montane, ai fini del monitoraggio, qualora non sia stato provveduto, l'invio della documentazione relativa alle funzioni gestite in forma associata per conto dei Comuni e al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, per categoria giuridica di appartenenza, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente decreto;
- **di trasmettere** il decreto alle Unioni montane beneficiarie delle spettanze;
- **di stabilire** che il presente decreto viene pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi della L.R. 17/2003 ed integralmente in www.norme.marche.it.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Mauro Terzoni)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport del 28 luglio 2020, n. 177

D.G.R. n. 778/2020: "Modifica ed integrazione alla DGR n. 1574/2019 - Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili" e Accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale del 30/09/2011. Approvazione avviso pubblico e modulistica per finanziamento progetti intervento "OstHello"- Emergenza COVID - € 292.447,82, Bilancio 2020/2022, annualità 2020, capitoli 2060210021 e 2060210058.

ALLEGATO

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

AVVISO

Il testo del decreto è consultabile
nel sito: www.norme.marche.it

Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport del 30 luglio 2020, n. 255

DGR n. 255/2019 - Garanzia Giovani: Misura 6 - L.R. 15/2005 - D.G.R. 705/2020 -Bando pubblico per la ricerca di operatori

volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di emanare ed approvare, ai sensi della L.R. 15/2005 e della D.G.R. 255/2019, il Bando Pubblico allegato al presente atto, che ne costituisce, in tutte le sue parti, parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la disponibilità finanziaria del presente atto, pari a complessivi Euro 1.341.319,41, è garantita dalle risorse del PON YEI assegnate alla Regione Marche con Decreto Direttoriale ANPAL n. 22 del 17/01/2018 e successivo DD ANPAL n. 24 del 23/01/2019, come indicato all'art. 3 della Convenzione sottoscritta dall'ANPAL in data 08/11/2018 e registrata dalla Regione Marche in data 19/11/2018 - Reg. Int. 2018/677;
3. di stabilire che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 255 del 11/03/2019 è stato scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell'ambito del Programma Garanzia Giovani;
4. di dare evidenza pubblica all'Avviso approvato con il presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR e nell'apposita sezione dei Siti della Regione Marche dedicati: www.serviziocivile.marche.it e www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Giovanni Santarelli)

ALLEGATI

- Bando pubblico per la ricerca di operatori volontari da avviare nei progetti di servizio civile regionale (Misura 6)

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

SERVIZIO SANITÀ

Decreto del Dirigente della P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare - ARS del 29 luglio 2020, n. 117

L.R. 10/1997 -art. 16- Avviso Pubblico per assegnazione contributi regionali per il ricovero, la custodia e il mantenimento di cani randagi catturati e ospitati presso canili o rifugi sia pubblici che privati per gli anni 2017-2018-2019.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA


- 1) **di approvare** l'avviso pubblico, Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande da parte dei Comuni singoli o associati, delle Unioni dei Comuni e delle Unioni montane ai fini dell'assegnazione di contributi regionali per il ricovero, la custodia e il mantenimento di cani randagi catturati e ospitati presso canili o rifugi sia pubblici che privati, così come previsto dall'art. 16 della L.R. 10/1997 secondo il criterio stabilito dall'art. 10 del R.R. 2/2001, per gli anni 2017-2018-2019;
- 2) **di stabilire** che le domande devono essere presentate, conformi al modello di cui all'Allegato "A", entro il termine di giorni 45 dalla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Marche (BURM);
- 3) **di stabilire** che l'onere derivante dal presente atto, pari ad Euro 295.620,64, trova copertura a seguito della registrazione della prenotazione di impegno a carico del bilancio 2020-22 -annualità 2020 - capitolo 2130210146;
- 4) **di provvedere** con successivi atti del Dirigente della scrivente struttura all'impegno delle suddette risorse e alla relativa liquidazione;
- 5) **di revocare** il DD.PF n. 23/VSA/2014 "Approvazione delle modalità e dei termini per la concessione dei contributi ai Comuni e alla Comunità Montane per il mantenimento dei cani randagi catturati e ospitati presso canili o rifugi sia pubblici che privati;
- 6) **di pubblicare** il presente decreto sul sito www.regione.marche.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
(Dr. Paolo Pierucci)

ALLEGATI:

- Avviso Pubblico - All. A -
- Attestazione contabile



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
P.F. Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare

Allegato "A"

L.R. 10/1997 -art. 16- AVVISO PUBBLICO per assegnazione contributi regionali per il ricovero, la custodia e il mantenimento di cani randagi catturati e ospitati presso canili o rifugi sia pubblici che privati per gli anni 2017-2018-2019

FINALITA'

La L.R. 10/1997 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i. ha l'obiettivo di tutelare le condizioni di vita degli animali da affezione, promuovere la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto apporto uomo – animale.

L'art. 16 della legge di cui sopra prevede che "la Regione concede contributi ai Comuni, singoli o associati e alle Comunità Montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla medesima legge".

Il R.R. 2/2001 "Attuazione della L.R. 10/97" prevede all'art.10 che "ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 10/1997, la Regione concede contributi ai Comuni per l'adempimento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della medesima legge, sulla base del seguente criterio: numero dei cani ospitati presso le strutture sia pubbliche che private".

Con il presente avviso vengono, quindi, stabilite le modalità di presentazione di istanza al fine dell'assegnazione di contributi regionali di cui all'oggetto per gli anni 2017-2018-2019.

RISORSE DISPONIBILI

Per l'intervento di che trattasi è destinata la risorsa finanziaria di Euro 295.620,64 disponibile sul capitolo n. 2130210146 del Bilancio 2020-2022 annualità 2020.

Tale somma è ripartita in parti uguali nelle seguenti annualità:

anno 2017 euro 98.540,00

anno 2018 euro 98.540,00

anno 2019 euro 98.540,64

e verrà assegnata in proporzione al numero cani/presenza come specificato nella "documentazione da allegare".

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI CONTRIBUTI

Possono accedere ai contributi regionale previsti dal presente avviso:

Comuni singoli o associati

Unione di Comuni

Unioni Montane

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

L' istanza va presentata, corredata dalla documentazione da allegare, così come indicato nel fax-simile, alla P.F. Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'Agenzia Sanitaria della Giunta Regionale per posta Raccomanda A.R. ovvero via PEC all'indirizzo: regione.mache.veterinarialimenti@emarche.it secondo il modello riportato in calce al presente avviso, entro il termine perentorio di 45 giorni, pena l'esclusione alla partecipazione dei contributi.

Il termine di cui sopra decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Si precisa che le istanze vanno presentate separatamente per ciascuna delle annualità 2017-2018-2019 corredate dalla apposita documentazione prescritta nella sezione "Documentazione da allegare" e copia del documento di identità del firmatario.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

a) 1) **in caso di gestione in convenzione**: copia delle convenzioni stipulate con i gestori dei canili o rifugi e idonea documentazione comprovante l'applicazione delle tariffe di cui alla DGR 1314/2012 e s.m.i.

2) **in caso di gestione diretta**: documentazione idonea comprovante l'applicazione delle tariffe di cui alla DGR 1314/2012 e s.m.i.;

b) **il numero cani/presenza per ogni singolo canile o rifugio** (il dato in questione si riferisce alla somma dei prodotti (cane x giorni di presenza) nell'annualità di riferimento e va ricavato a cura dell'Istante dal Registro di Carico e Scarico degli animali da affezione previsto nell'Allegato B del Regolamento Regionale n. 2 del 13/11/2001).

Per ogni canile o rifugio occorre indicare:

- denominazione,
- ubicazione,
- titolare della struttura;

La documentazione prevista nei punti a) e b) è richiesta, pena esclusione dell'assegnazione dei contributi.

Alla istanza va, inoltre, allegata una **relazione sulle attività correlate alla gestione dei canili o rifugi** che sono state programmate e attuate a seguito dell'emergenza COVID nel corso dell'anno 2020.

Si precisa, altresì, che la scrivente Posizione Funzionale si riserva, prima di procedere alla assegnazione e alla liquidazione del contributo, di effettuare apposite verifiche tramite l'anagrafe canina informatizzata ed eventualmente tramite ispezioni in loco.

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Pierucci

FAC-SIMILE DI DOMANDA

**Al Dirigente della Posizione di Funzione
Prevenzione Veterinaria e Sicurezza
Alimentare
dell'Agenzia Regionale Sanitaria
della Regione Marche
Via Don Gioia n. 8- 60122 Ancona**

Oggetto: L.R. n. 10 del 20 gennaio 1997 e s.m.i. – articolo 16 (contributi anno)

..l.. Sottoscritt.. in qualità di Sindaco/Presidente del
visto l'art. 16 della Legge regionale n.10/1997 che prevede la concessione di contributi ai Comuni singoli o associati e alle Unioni montane;
visto l'art. 10 del Regolamento regionale n. 2/2001 che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Legge regionale n. 10/1997;
visto l'avviso del Dirigente della Posizione di Funzione Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare, dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Giunta Regionale, pubblicato sul BUR Marche

CHIEDE

di poter partecipare all'erogazione dei contributi in oggetto.

A tal fine dichiara che questo Enteha conteggiato le seguenti presenze:

Anno			
Ente	n. dei cani (a)	n. di giorni (b)	n. presenze annue (a · b)
Nome canile o rifugio			
"			
"			
"			
Totale			

Documentazione allegata, così come previsto dall'avviso pubblicato sul BUR:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Luogo.....data

Firma

.....

SERVIZIO TUTELA GESTIONE
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Decreto del Dirigente della P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere del 29 luglio 2020, n. 133

L.R. n. 19/1988 - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera "Ampliamento piazzale AT della CP Osimo per la realizzazione nuovo stallo Linea AT funzionale alla eliminazione del "T rigido" denominato "Acquara All." - Società proponente: e-distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

1. di approvare il progetto dell'opera "Ampliamento piazzale AT della CP Osimo per realizzazione nuovo stallo Linea AT funzionale alla eliminazione del "T rigido" denominato "Acquara All." presentato dalla società e-distribuzione S.p.A. e formato dagli elaborati elencati nel documento istruttorio;
2. di autorizzare la società e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Ombrone n. 2 - CF e PIVA 05779711000 - alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto nel Comune di Osimo (AN) in conformità al progetto approvato di cui al punto 1;
3. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e prescrizioni riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dichiarare, ai sensi degli artt. 9 e 14 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii., la pubblica utilità, l'urgenza, l'indifferibilità e l'inevitabilità dell'opera in oggetto;
5. di disporre che entro un anno dalla notifica del presente atto, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga l'inizio dei lavori, da comunicare alla Regione Marche - PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere;
6. di disporre che entro tre anni dalla data di inizio lavori, salvo eventuali proroghe motivate, avvenga la conclusione dei lavori, da comunicare alla Regione Marche - PF Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere;
7. di rappresentare che la società e-distribuzione S.p.A. dovrà adempiere tutti gli obblighi conseguenti l'autorizzazione di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. n. 19/1988 e ss.mm.ii.;
8. di stabilire che la presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, sanitaria, fiscale e di sicurezza. La società e-distribuzione S.p.A. assume la piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali comunque causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'opera di cui trattasi e manleva la Regione Marche da ogni pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
9. di trasmettere copia del presente atto alla società e-distribuzione S.p.A. ed a tutti i seguenti soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo: Comune di Osimo, Provincia di Ancona, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Ministero dello Sviluppo Economico - DGAT - Div. XI Ispettorato Territoriale Marche ed Umbria, Ministero dello Sviluppo Economico - DGPGR - Div. II, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona, Comando Militare Esercito Marche, Comando Marittimo Nord, Aeronautica Militare, Terna Rete Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ARPAM, Snam Rete Gas S.p.A., DEA - Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A., ASTEA S.p.A., ENAC, ENAV S.p.A. e PF Tutela del territorio di Ancona e gestione del patrimonio;
10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo di Stato entro centoventi (120) giorni, dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
12. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i., degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente
(Massimo Sbriscia)

ALLEGATI

Allegato A - Prescrizioni

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

ATTI DI ENTI LOCALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Comune di Jesi

Estratto deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 15/07/2020 avente ad oggetto: Variante al Piano Particolareggiato di Esecuzione di Iniziativa Pubblica relativo all'ambito in trasformazione TT3.1 "Appennini Alta 1". Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione in variante al PRG ai sensi degli articoli 15 e 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di accogliere, l'osservazione acquisita al prot. n. 28559 del 29/06/2020 presentata dall'Arch. Mario Talacchia, articolando in modo più specifico la norma tecnica della variante al PPE come di seguito riportato:
 - specificare al punto 7.1 delle NTA le modalità per la costituzione della servitù di passaggio nelle aree di accesso comune, a favore dei lotti non direttamente accessibili dalla viabilità pubblica;
 - precisare al punto 7.2 delle suddette norme che nel caso dei lotti 22a, 22b, 23a e 23b l'accorpamento può riguardare anche le aree di accesso comune o parti di esse;
 - chiarire al punto 7.3 delle NTA che in caso di frazionamento dei lotti o delle aree di accesso comune, la capacità edificatoria della parte frazionata è assegnata in proporzione a quella già attribuita al lotto originario;
- il tutto come meglio riportato nell'elaborato "Norme Tecniche di Attuazione (aggiornamento Luglio 2020)";
- 3) di approvare, in variante al PRG vigente, ai sensi degli articoli 15 e 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii., la variante al Piano Particolareggiato di Esecuzione di iniziativa pubblica, relativa all'ambito in trasformazione TT3.1 "Appennini Alta 1" e costituita dai seguenti elaborati, aggiornati in base a quanto descritto al precedente punto 2 e a quanto indicato nel documento istruttorio:
 - **Relazione illustrativa**
(impronta hash:
C0105B572FF513B21866C6BFA47860FFDC
426631E15CAB5BF763D4D92401AE1D)
 - **Norme Tecniche di Attuazione** (aggiornamento Luglio 2020)
(impronta hash:
638ACC1A3554532E1F2B0A53B402FBFBF
8AC48DE819F799DAD2E5B94EE290A05)
 - **Documentazione fotografica**
(impronta hash:
BA0DB7EE223C128F7D85C526F7008F40D
062484EB610A9B84B218F31DBDE92BE)
 - **Tavola 01 Inquadramento territoriale**
(impronta hash:
80A6B10530661B1B549D33392D697973602
17F07B82BC4A91E74A095E1825654)
 - **Tavola 02 Zonizzazione: stato attuale**
(impronta hash:
028E523E07F9F270C4B6CF8EF5483948B5
ABE7596A40F4B48CF3DF42395E7891)
 - **Tavola 03 Zonizzazione: proposta di modifica**
(impronta hash:
ED3E7AAB25F2A8B48313DDCAE5784149
B4F1E1222F7026BA65186FB69242956A)
 - **Studio di clima acustico**
(impronta hash:
F3E51EA7B8CFD15A6B8A2D24D47FADE7
15902A5B9701E011EEBA4D1BC9165D73)
 - **Studio geologico tecnico**
(impronta hash:
F307CF7627B1545F00429B0E5DF1C2A897
9764E06F74EE5D9A4BBADE658CB477)

- **Rapporto Preliminare di screening semplificato**

(impronta hash:

E3614CBD5B343EB06175098200DCA2520C
72713E2996D2D0A1C6927915E78A49)

- **Allegato A: distinta di verifica dei requisiti normativi**

(impronta hash:

3BB8D41A13E83A8874F2A7B880481A9B3
224EDBF12B8793BD9156D0AE8D96400)

- **Relazione di compatibilità idraulica. Verifica preliminare (Maggio 2020)**

(impronta hash:

38F166125FC1E075D6649BBE5A61777D10
EC02091C875FDBBB145BA1D19DD514)

- 4) di dare atto che i suddetti elaborati verranno pubblicati in formato digitale, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs n. 33/2013, sul sito internet del Comune di Jesi nella sezione "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e Governo del Territorio" nonché nella sezione "Casa e Territorio/Progetti e Piani Urbanistici/Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata", contestualmente alla pubblicazione della presente deliberazione;
- 5) di dare atto che in sede di rilascio dei singoli titoli abilitativi è previsto:
- lo scomputo totale o parziale, per tutta la durata del nuovo piano particolareggiato esecutivo in variante (10 anni dalla data di esecutività della presente delibera), della quota relativa agli oneri di urbanizzazione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del DPR 380/2001 dovuta per gli interventi di nuova edificazione, fino alla concorrenza degli importi delle opere di urbanizzazione realizzate all'interno del comparto, il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 2 del DPR medesimo;
 - l'obbligo del versamento dell'importo relativo alla carenza aree a standard nella misura pari ad €/ mq 125,00 ripartita proporzionalmente sulla Superficie Utile Lorda (SUL) realizzabile nei singoli lotti, con un rapporto pari a 0,319 mq/mq di SUL, coerentemente con quanto previsto dalla convenzione originaria del Piano;
- 6) di dare atto che per il Piano in argomento non trovano applicazione le vigenti definizioni uniformi contenute nel Regolamento Edilizio Comunale per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

Omissis

Comune di Mombaroccio

Deliberazione della Giunta comunale n. 57 del Reg. data 20-07-20 - Approvazione definitiva piano di lottizzazione di Area Turistico-Ricettiva "D4" in Località Villagrande.

Omissis

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO che durante la pubblicazione della delibera di G.C. n. 104 del 24/12/2019, avente per oggetto "ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI AREA TURISTICO-RICETTIVA "D4" IN LOCALITA' VILLAGRANDE" sono pervenute n. 1 osservazioni da parte della Provincia di Pesaro e Urbino con nota del 11/02/2020 ns. prot. 4132, così come riportato nella parte narrativa del presente atto;
2. DI APPROVARE le controdeduzioni all'osservazione pervenuta alla deliberazione di G.C. n. 104 del 24/12/2019, come formulate nella nota del Responsabile settore tecnico/amministrativo del 29/06/2020 allegata alla presente;
3. DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, ai sensi dell'art. 30 c. 4 della L.R. 34/92 e s.m.i il Piano di lottizzazione in oggetto adottato con delibera di G.C. n. 104 del 24/12/2019, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella:
 - nota del Responsabile settore tecnico/amministrativo del 29/06/2020 (**allegata alla presente**)
 - parere della Regione Marche relativo all'art. 89 DPR 380/01 pervenuto in data 24/03/2020 prot. 2102;
 - parere della Provincia di Pesaro e Urbino, servizio strade, relativo all'accesso sulla S.P. pervenuto in data 27/03/2020 prot. 2172;
 - parere Marche Multiservizi relativo al Servizio idrico integrato e Servizio gas metano pervenuto in data 06/04/2020 prot. 2397;

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare in ogni sua parte e fare propria la sopra trascritta proposta di atto deliberativo.
- 2) inoltre, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.leg.vo n. 267/2000.

Comune di Monte Urano

Deliberazione Giunta Comunale n° 52 del 09/07/2020: "Approvazione definitiva 2° variante parziale non sostanziale al P.E.E.P. denominato PN2".

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Omissis

2. DI APPROVARE definitivamente la 2° variante parziale non sostanziale al P.E.E.P. denominata Progetto Norma 2, che si compone dei seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
 - Norme Tecniche
 - Elaborati grafici Tav. 7 e 8 "Stato Modificato", (specificando che l'elaborato 7 viene modificato relativamente al planivolumetrico, lasciando inalterato il resto dell'elaborato stesso).

Omissis

Comune di Pollenza

Delibera di Giunta Comunale del 09 luglio 2020, n. 119 - Nuova adozione per completamento parte inattuata piano di lottizzazione convenzionato P.L.6 a Casette Verdini in variante parziale al PRG ex art. 15, C.5, L.R. 34/1992. Approvazione definitiva.

Omissis

DELIBERA

1. di dichiarare le premesse e l'istruttoria tecnica allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ottemperare alle prescrizioni impartite dalla provincia di Macerata in sede di emissione del parere di conformità con decreto del Presidente della Provincia n. 91 del 24/06/2020, sulla base degli esiti istruttoria della verifica di assoggettabilità a VAS conclusa con esito di esclusione con

determina del dirigente del settore "Territorio e Ambiente" della Provincia di Macerata n. 184 del 18/06/2020, mediante formale ricezione nell'articolato normativo del P.R.G. in approvazione delle prescrizioni impartite dall'A.S.U.R., Area Vasta 3 di Macerata, Dipartimento di Prevenzione n. 30905 del 18/03/2020, già assunto al prot. 4318;

3. di approvare pertanto in via definitiva, in conformità a quanto previsto all'art. 1, primo comma, della L.R. 43/2019, la "Variante Parziale al PRG ex art. 15, comma 5, della L.R. 34/1992 finalizzata alla nuova adozione per il completamento della parte inattuata del Piano di Lottizzazione convenzionata P.L.6 a Casette Verdini", suddiviso in due sub comparti urbanistici:

- Comparto A - zona residenziale di espansione C - di pertinenza della ditta Eurocostruzioni Marche S.r.l. di Treia, c.f. 01460310434;
- Comparto B - zona produttiva di completamento D - di pertinenza della ditta Morresi Mariano di Macerata, c.f. MRRMRN37B23E783F;

sulle aree identificate catastalmente al foglio 46 con mappali n. 883 e 1032 (comparto A) e 884 (comparto B), secondo i seguenti elaborati tecnici del progetto redatto dall'arch. Sandro Marinelli di Tolentino in data gennaio 2019:

Tav. R-NTA Relazione Illustrativa, Norme Tecniche di Attuazione;

Tav. SC Schema di convenzione - modificata;

Tav. 1 Inquadramento Urbanistico

Tav. 2 Pianificazione Urbanistica previgente

Tav. 3 Planimetria Stato attuale (scala 1:200)

Tav. 4 Documentazione Fotografica dello Stato Attuale

Tav. 5 Assetto urbanistico di cui alla Variante 2 alla scheda progetto (scala 1:500)

Tav. 6 OOUU Primaria realizzate (scala 1:200) - strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico;

Tav. 7 OOUU Primaria realizzate (scala 1:200) - rete fognaria acque chiare - nere;

Tav. 8 OOUU Primaria realizzate (scala 1:200) - rete idrica - irrigazione - gas metano;

Tav. 9 OOUU Primaria realizzate (scala 1:200) - Rete telefono - elettrica - illuminazione;

Tav. 10 Assetto urbanistico completamento (scala 1:200) - Destinazioni d'uso;

Tav. 11 Assetto urbanistico completamento (scala 1:200) - Dati quantitativi;

- Tav. 12 Aree da cedere (scala 1:200) - modificata;
- Tav. 13 Previsione Planivolumetrica - Profili A - A', B - B' (scala 1:200);
- Tav. 14 Progetto OOUU completamento (scala 1:200) - strade, marciapiedi, parcheggi, verde;
- Tav. 15 Progetto OOUU completamento (scala 1:200) - Rete fognaria acque chiare - nere;
- Tav. 16 Progetto OOUU completamento (scala 1:200) - Rete idrica - irrigazione - gas metano;
- Tav. 17 Progetto OOUU completamento (scala 1:200) - Rete telefono - elettrica - illuminazione;
- Tav. 18 Particolari costruttivi
- * Relazione geologica (con verifica compatibilità idraulica) - geol. Lorena Tarini;
- ** Rapporto Preliminare di Screening Semplificato VAS;

come modificati e integrati dall'ufficio tecnico sulla base delle indicazioni dell'espressione del parere di competenza della provincia di Macerata con decreto del Presidente della Provincia n. 91 del 24/06/2020 mediante il seguente nuovo elaborato:

NTA Stralcio Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigenti e di variante;

4. di provvedere, a cura del responsabile del procedimento, la pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell'art. 40, comma 2bis, della legge regionale n. 34/1992;
5. di dare atto che dall'adozione del presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa per il comune di Pollenza;
6. di dare comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000;
7. di rendere, con separata e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua applicazione, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del d.lgs. 267 del 18/08/2000.

Comune di Roccafluvione

Richiesta acquisto relitti: strada "comunale Ciarpellesco-Poggio Paganello" nel tratto compreso tra le particelle nn.196-445-447-455 del foglio 5 del comune di Roccafluvione - Ditta richiedente: Emiliozzi don Saverio - D.G.C. n. 79/2020 - Presa d'atto declassificazione e sdemanializzazione.

Omissis

DETERMINA

- per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati, di:

- 01) PRENDERE ATTO** che con D.G.C. n.79 del 14.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di:

Omissis

- 02) PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la relazione del Servizio Vigilanza - Polizia Municipale prot. 8880 del 10.10.2019, sottoscritta altresì dal Responsabile del Servizio: Sindaco Rag. Francesco Leoni, con la quale il Responsabile del procedimento Dott. Gianluca Capriotti, a seguito di sopralluogo sulla strada oggetto della sopraindicata richiesta, dopo aver fatto le opportune verifiche e valutazioni, rimetteva il seguente parere:

Omissis

"Premesso e considerato quanto sopra: ESPRIME parere favorevole, per quanto di competenza, alla cessione del tratto stradale in argomento, fermo restando i diritti di passaggio di terzi che fossero stati di fatto acquisiti, per l'accesso alle proprietà private;"

Omissis

- 03) PRENDERE ATTO** che il relitto stradale in argomento, di cui si chiede la cessione, appare non più rispondente ad esigenze di viabilità pubblica in quanto, come risultante nei dati contenuti nella relazione suindicata, dove:

Omissis

“03) INDIVIDUAZIONE CATASTALE DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO DEL TRATTO STRADALE:

- È individuato al foglio n.5 tra le particelle n: 196-445-447 e 455;

04) STATO DI UTILIZZAZIONE PER “USO PUBBLICO” DELLA STRADA:

- Per circolazione dei pedoni: Strada non utilizzata;
- Per circolazione degli autoveicoli: Strada non utilizzata;
- Per circolazione degli automezzi agricoli e animali: Strada non utilizzata;

05) LO STATO ATTUALE (TIPOLOGIA):

- Fondo stradale: Naturale
- Altro: presenza di edificio;
- Larghezza media: -;
- Infrastrutture esistenti: **NON VI SONO INFRASTRUTTURE**;
- Stato di manutenzione riferito alla utilizzazione per “uso pubblico” di cui al precedente punto 04):
- Altro (descrivere): non praticabile;

(Note): Il relitto in oggetto è in disuso e non presenta più le caratteristiche di strada per uso pubblico e attraversa per la sua totalità la proprietà della ditta richiedente. Inoltre porzione del relitto è occupato dal fabbricato di pertinenza della Chiesa, il quale non determina limitazioni o difficoltà di transito sul relitto in oggetto;

06) POSSIBILITA' DI PERCORSI “NUOVI” O ALTERNATIVI ALLA STRADA DI CUI SI CHIEDE LA DECLASSIFICAZIONE E ACQUISTO:

- La zona è asservita di altre e migliori strade che assolvono le medesime funzioni di collegamento della strada di cui si chiede l'acquisto;

(Note): Il relitto in oggetto non è utilizzabile come strada ad uso pubblico.”;

Omissis

- 04) POTERSI PROCEDERE** alla sdemanializzazione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa in materia, delle seguenti aree di proprietà comunale oggetto di richiesta di cessione da parte di privati, come risultanti dal seguente prospetto:

AREA PROPRIETA' COMUNALE DA SDEMANIALIZZ. E DECLASSIFICARE			DITTA RICHIDENTE LA CESSIONE E/O PERMUTA
Foglio	Area/Particella	Superficie	
5	-strade pubbliche A)-relitto strada “Com.le Ciarpellesco-Poggio Paganello”, confinante: N= Fg.5, Part.445-447; E= Fg.5, Part.196-445; S= Fg.5, Part.196-455; O= area di proprietà comunale;	mq.70,00 circa (da definirsi in modo compiuto a seguito di regolare frazionamento)	-PARROCCHIA DI SANTA MARIA A CORTE

05) DARE ATTO:

- che la superficie complessiva richiesta, di circa mq. 70,00, dovrà definirsi in modo compiuto a seguito di regolare frazionamento;

06) STABILIRE che il prezzo di cessione della superficie in argomento, venga disposto con successivo e separato atto, previa presentazione del suddetto frazionamento;

07) INDIVIDUARE nell'Ufficio Tecnico Comunale-Servizio OO.PP. e Patrimonio, l'ufficio competente alla determina dei valori delle aree oggetto

di richiesta di cessione e permuta da parte del sig. Emiliozzi don Saverio;

08) DARE ATTO, comunque, che siano fatti salvi eventuali diritti di terzi precostituiti sulle aree di cui trattasi;

09) PRENDERE ATTO dell'art.30(Alienazione di relitti stradali), del Reg.to per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale, adottato con D.C.C. n.29/2006;

10) STABILIRE altresì che tutte le spese inerenti i trasferimenti di proprietà dell'area oggetto di ces-

sione e/o permuta, nessuna esclusa, sono a totale carico della ditta richiedente;

- 11) **POTERSI ATTIVARE** le procedure previste dall'art.3 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni e integrazioni;

Omissis

02) PRENDERE ATTO:

- degli artt.823, 824, 825, 826, 828 e 829 del Codice Civile;
- dell'art.2, comma 9 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante "Nuovo codice della strada";
- dell'art.3, comma 3 del D.P.R. 16.12.1992, n.495, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- l'art.59(Funzione dei comuni), comma 1, della L.R. 17.05.1999, n.10, che testualmente dispone:

"1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la classificazione e la declassificazione delle strade comunali."

- la deliberazione della G.R. n.639 VP/ENL del 03.04.2002, ad oggetto: "*Leggi regionali n.38/1998, n.45/1998, n.13/1999, 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.*"
- in particolare il punto 13) del dispositivo della suddetta deliberazione, che testualmente dispone:

"13. A far data dal 4 aprile 2002 decorre il conferimento ai Comuni delle funzioni di cui alle leggi regionali (...) n.10/1999 (...), che non sono stato oggetto di precedente conferimento, così come individuate nell'Allegato "B" [...]";

03) PRENDERE ATTO inoltre:

- dell'art.30(Alienazione di relitti stradali) del "Reg.to per l'alienazione del patrimonio immobiliare comunale" adottato con D.C.C. n.29/2006;

04) DECLASSIFICARE E SDEMANIALIZZARE, in territorio di questo Comune, in attuazione a quanto disposto con la soprarichiamata D.G.C. n.79 del 14.07.2020, il relitto stradale come di seguito individuato:

AI) RELITTO STRADA COMUNALE UBICATA IN LOCALITA' VALCINANTE

(tratto compreso tra le partt.196-445-447-455 del foglio 5 a nord, sud ed est, e area di proprietà comunale ad ovest):

AI.a) Denominazione:

- Strada comunale "Ciarpellesco Poggio Paganello";

AI.b) Ubicazione catastale della Strada Comunale:

- È individuata al foglio n.5;

AI.c) Individuazione catastale della richiesta di acquisto del tratto stradale:

- È individuato al foglio n.5, tra le part.196-445-447-455 e l'area comunale;

AI.d) Confini catastali del "relitto stradale":

N= Fg.5, Part.445-447;

E= Fg.5, Part.196-445;

S= Fg.5, Part.196-455;

O= area di proprietà comunale;

AI.e) Superficie "relitto stradale" in mq.:

- 70 circa;

Note: //////////////

- 05) DARE ATTO** che il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m. e i., verrà pubblicato per estratto nel Bollettino Regionale, ai sensi dell'art.4, comma 3 del Regolamento Regionale 16.08.1996, n.36 e verrà trasmesso, entro un mese dalla pubblicazione, al Ministero dei LL.PP.-Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'art.226 del codice;

- 06) DARE ATTO** che il presente atto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è stato pubblicato nel B.U.R., ai sensi dell'art.3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.e i.;

- 07) CONFERMARE**, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, quanto disposto con D.G.C. n.79 del 14.07.2020;

- 08) DARE ATTO** che dalla presente determinazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Carlo Trobbiani)

Comune di San Severino Marche

Estratto determinazione dirigenziale n. 568 del 28/07/2020 - Oggetto: "Regolamento per la vendita di beni immobili comunali. Declassificazione relitto stradale sito in loc. Barbiato".

IL RESPONSABILE
DELL'AREA PATRIMONIO

Omissis

DETERMINA

[...]

- 2) Di declassificare, a conferma di quanto già indicato con precedente determinazione dirigenziale n. 1650 del 28/11/2012, il tratto della strada comunale "Barbiato-Colmone", individuato al NCT del Comune di San Severino Marche (MC) come di seguito indicato:

Proprietà cie	Foglio	parti- cella	Superfi- cie in mq.
Comune			
San Severino Marche	109	528	475

[...]

Il Responsabile dell'Area Patrimonio
(Arch. Andrea Pancalietti)

Comune di Urbino

Estratto. Variante parziale al PRG vigente per la zona B7 della tav. 201.III.B20 - Pallino - Conferma dell'approvazione definitiva avvenuta con delibera consiliare n. 111 del 28/11/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/1992 e successive modifiche ed integrazioni e in applicazione dell'art.15 comma 5 della L.R. 34/92, la "VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE PER LA ZONA B7 DELLA TAV.

201.III.B20-PALLINO" adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 73 del 29/07/2019.

Di dare atto che la presente deliberazione conferma l'approvazione definitiva della variante avvenuta con deliberazione di consiglio comunale n.111 del 28-11-2019 prendendo contestualmente atto della mancanza di osservazioni da parte della Provincia.

Comune di Urbino

Estratto. Variante al PRG relativa alla ripermetrazione delle zone B8 e B10 tav. 201.III.B4 (Gadana) - Conferma dell'approvazione definitiva avvenuta con delibera consiliare n. 112 del 28/11/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e in applicazione dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, la variante parziale al PRG relativa alla ripermetrazione delle zone B8 e B10 tav. 201.III.B4 (Gadana), adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 29/07/2019.

Di dare atto che la presente deliberazione conferma l'approvazione definitiva della variante avvenuta con deliberazione di consiglio comunale n.112 del 28-11-2019 prendendo contestualmente atto dell'osservazione effettuata dalla Provincia con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n.72 del 29/07/2019.

Comune di Urbino

Estratto. Variante parziale al PRG modifica della destinazione d'uso dell'edificio in via Bramante ex sede dell'Agenzia delle Entrate - Conferma dell'approvazione definitiva avvenuta con delibera consiliare n. 110 del 28/11/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 e successive modifiche ed integrazioni e in applicazione dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, la VARIANTE PARZIALE AL PRG MODI-

FICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO IN VIA BRAMANTE EX SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 29/07/2019.

Di dare atto che la presente deliberazione conferma l'approvazione definitiva della variante avvenuta con deliberazione di consiglio comunale n.110 del 28-11-2019 prendendo contestualmente atto dell'osservazione effettuata dalla Provincia con Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n.71 del 20/02/2020

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari SpA - Ascoli Piceno

Realizzazione nuovo serbatoio a servizio della frazione Capradosso - Comune di Rotella. ID AATO 601176 - C.P. A0EY - C.C. AXEY. Comunicazione di avvio del procedimento di espropriazione e/o asservimento ai sensi e per gli effetti degli art. 11, comma 2, 16, commi 4 e 5, e 19 commi 1 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni e dell'art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Omissis

COMUNICA

L'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o asservimento nonché l'avvio del procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Coloro che vi abbiano interesse possono presentare in forma scritta le loro eventuali osservazioni alla CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. presso la sede centrale di Ascoli Piceno, Via della Repubblica n. 24.

A tal fine si rende noto:

- che il piano particellare e l'intero progetto definitivo con tutta la connessa documentazione, sono consultabili presso la sede della CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. sita in Ascoli Piceno - Via della Repubblica n. 24 o presso l'ufficio tecnico del Comune di ROTELLA;
- che il Responsabile del Procedimento della CIIP

CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. è l' Ing. Giulio Felicetti;

- che nel formulare le osservazioni può essere chiesto che l'esproprio e/o asservimento riguardi anche le frazioni residue dei beni che non siano state prese in considerazione, qualora per essi risulti una disagevole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre un'agevole utilizzazione;
- che la realizzazione dei lavori indicati in oggetto è prevista dal Piano degli Investimenti parte integrante della convenzione di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'AATO n. 5 al gestore CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. con il Codice Identificativo 601176; Che sono interessati alla procedura di esproprio e/o asservimento le seguenti ditte:

AREE DA ESPROPRIARE

COMUNE DI ROTELLA

- 1) AMATUCCI CARMINE FU FRANCESCO Proprietario per 2/7, Foglio n. 23 Particelle: 312;
- 2) AMATUCCI ROBERTO FU FRANCESCO Proprietario per 2/7 Foglio n. 23 Particelle: 312;
- 3) MASSARI EMIDIA Proprietario per 5/7 Foglio n. 23 Particelle: 312;

AREE DA ASSERVIRE

COMUNE DI ROTELLA

- 1) AMATUCCI CARMINE FU FRANCESCO Proprietario per 2/7, Foglio n. 23 Particelle: 312;
- 2) AMATUCCI ROBERTO FU FRANCESCO Proprietario per 2/7 Foglio n. 23 Particelle: 312;
- 3) ANGELINI MARIO Proprietario Foglio n. 23 Particelle: 299;
- 4) MASSARI EMIDIA Proprietario per 5/7 Foglio n. 23 Particelle: 312;

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 327/2001, non si terrà conto delle piantagioni migliorative e/o costruzioni realizzate dopo la presente comunicazione di avvio del procedimento.

Ascoli Piceno li 09/07/2020

per Il responsabile del
Procedimento Espropriativo
(Geom. Paolo Di Addezio)

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari SpA - Ascoli Piceno

Decreto Definitivo di Asservimento (art. 23, d.P.R. 327/2001) - Realizzazione di n. 3 nuovi impianti e potenziamento di n. 4 impianti esistenti di protezione catodica a corrente impressa - Comuni di Carassai, Fermo, Force, Grottammare, Montepandone, Offida e Rotella - ID: 601029 CC: T018.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

DECRETA

a favore della **CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.** con sede ad Ascoli Piceno, Via della Repubblica n. 24, Codice Fiscale e Partita Iva 00101350445, la servitù di protezione catodica degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la "Realizzazione di n. 3 nuovi impianti e potenziamento di n. 4 impianti esistenti di protezione catodica a corrente impressa - Comuni di Carassai, Fermo, Force, Grottammare, Montepandone, Offida e Rotella", delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

Servitù di protezione catodica

1. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **CARASSAI** foglio n. **2** particella n. **199, 231 - Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 18, 2 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 54, 6 - Intestate alla ditta **VOGELS ELSIRA**, nata a PAESI BASSI il 08/02/1978 residente a CARASSAI in C.DA MONTE CUCCO 12 - C.F. VGL LSR 78B48 Z126U, Proprietaria per 2/9; **VAN VLIET ENGEL BERTUS**, nato a PAESI BASSI il 08/04/1976 residente a CARASSAI in C.DA MONTECUCCO 12 - C.F. VNV NLB 76D08 Z126M, Proprietario per 7/9; Indennità totale di esproprio accettata e pagata di Euro 82,00;
2. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **CARASSAI** foglio n. **2** particelle n. **101, 305 - Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 2, 20 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 6, 60 - Intestata alla ditta **CAMELI LAURA**, nata a CARASSAI il

08/06/1966 ed ivi residente in VIA ASO 25 - C.F. CMLLRA66H4867271, Proprietaria per 8/27; **CANNELLI LUISELLA**, nata a MONTEFIORE DELL'ASO il 10/03/1948 residente a CARASSAI in VIALE ADRIATICO 72 - C.F. CNNLLL48C50F501G, Proprietaria per 3/27; **CAMELI DAMINA**, nata a CARASSAI il 11/07/1970 residente a MEDICINA in VIA DELLE FRAGOLE 8 - C.F. CML DMN 70L51 137270, Proprietaria per 8/27; **CAMELI CATIA**, nata a CARASSAI il 30/01/1968 residente a RIPATRANSONE in CORSO EMANUELE II V. 103 - C.F. CMLCTA68A706727C, Proprietaria per 8/27; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 67,65;

3. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **CARASSAI** foglio n. **2** particelle n. **101, 305 - Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 2, 20 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 6, 60 - Intestata alla ditta **CAMELI LUCIANO**, nato a CARASSAI il 16/06/1946 ed ivi residente in C.DA MONTECUCCO 13 - C.F. CMLLCN46H16B727F, Proprietario per 8/9; **ASFALTO ADRIANA**, nata a FORCE il 04/01/1951 residente a CARASSAI in VIA VALMENOCCHIA, 67 - C.F. SFL DRN 51A44 D691W, Proprietaria per 1/9; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 296,80;
4. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **AMANDOLA** foglio n. **26** particella n. **74 - Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 50 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 150 - Intestata alla ditta **BURATTI UMBERTO**, nato ad AMANDOLA il 02/10/1935 residente a SMERILLO in C.DA S. MARTINO AL FAGGIO 61 - C.F. BRTMRT35R02A252G, Proprietario per 1/2; **BURATTI LUCIANO**, nato ad AMANDOLA il 20/08/1946 residente a SMERILLO in C.DA S. MARTINO AL FAGGIO 60 - C.F. BRT LCN 46M20 A252H, Proprietario per 1/2; Indennità totale di asservimento accettata e pagata di Euro 311,02;
5. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **OFFIDA** foglio n. **3** particella n. **172 Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 72 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 216 - Intestata alla ditta **LANCIOTTI MARIA**, nata ad OFFIDA il 30/11/1967 residente a CUPRA MARITTIMA in C.DA SANT'EGIDIO SNC- C.F. LNC MRA

- 67S70 G005A, Proprietaria per 2/9; **LANCIOTTI LUISA**, nata ad OFFIDA il 09/06/1964 residente a CUPRA MARITTIMA in C.DA SANT'EGIDIO SNC- C.F. LNC LSU 64H49 G005Q Proprietaria per 2/9; **LANCIOTTI GIUSEPPE**, nato ad OFFIDA il 17/07/1957 residente a CUPRA MARITTIMA in C.DA S. EGIDIO 26 - C.F. LNCGPP57L17G005E, Proprietario per 3/9; **LANCIOTTI ROSELLA**, nata a GROTTAMMARE il 13/02/1958 ed ivi residente in STRADA PROV.LE VALTESINO 129 -C.F. LNCRL58653E207J, Proprietaria per 2/9; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 48,60;
6. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **OFFIDA** foglio n. **3** particella n. **190** **Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 24 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 72 - Intestata alla ditta **MARCHEI FILOMENA**, nata ad OFFIDA il 25/11/1937 residente a SAN BENEDETTO DEL TRONTO in VIA FANFULLA DA LODI 8 - C.F. MRFCMN37565G005L - Unica proprietaria; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 116,20;
 7. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **OFFIDA** foglio n. **3** particella n. **1** - **Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 22 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 66 - Intestata alla ditta **VANNICOLA EDO**, nato a COSSIGNANO il 08/09/1959 residente a CASTIGNANO in C.DA S. VENANZO 92 -C.F. VNNDE059P08D096L, Proprietario per 1/2; **MARCHEI CRISTINA**, nata ad OFFIDA il 02/07/1938 residente a CASTIGNANO in C.DA S. VENANZO 92 - C.F. MRCCST38L42G005R, Proprietario per 1/2; Indennità totale di asservimento accettata e pagata di Euro 39,62;
 8. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **ROTELLA** foglio n. **21** particelle n. **161, 459** - **Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 60, 100 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 180, 300 - Intestata alla ditta **CANDIDORI ANTONIETTA**, nata ad ASCOLI PICENO il 06/06/1971 residente a ROTELLA in VIA ICONE 7 - C.F. CND NNT 71H46 A462V, Proprietaria per 1/6; **PACIONI FRANCESCA**, nata a ROTELLA il 07/04/1944 ed ivi residente in C.DA ICONE 4 - C.F. PCNFNC44D47H588K, Proprietaria per 1/6;
 - FIORAVANTI RITA**, nata a ROTELLA il 06/04/1938 ed ivi residente in C.DA ICONE 7 - C.F. FRVRTI38D46H588L, Proprietaria per 1/3; **CANDIDORI BERNARDO**, nato a ROTELLA il 19/12/1943 ed ivi residente in C.DA ICONE 7 - C.F. CNDBNR43T19H588C, Proprietario per 1/3; Indennità totale di asservimento accettata e pagata di Euro 1.200,00;
 9. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **ROTELLA** foglio n. **21** particelle n. **160, 431** - **Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 10, 50 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 30, 150 - Intestata alla ditta **ANSEMI LUIGINA**, nata ad ASCOLI PICENO il 09/05/1958 residente a MONSAMPOLO DEL TRONTO in C.DA FONTANELLE 8 - C.F. NSLLGN58E49A462A, Proprietaria per 1/2; **ANSEMI PAOLO**, nato ad ASCOLI PICENO il 31/05/1952 residente a ROTELLA in C.DA ICONE 5 - C.F. NSLPLA52E31A462E, Proprietario per 1/2; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 139,50;
 10. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **FORCE** foglio n. **33** particelle n. **60, 242** **Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 35, 100 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 105, 300 - Intestata alla ditta **RIVA SANTO STEFANO**, nato a STATI UNITI D'AMERICA il 10/05/1934 residente a FORCE in VICOLO STABILI 2- C.F. RVI STS 34E10 Z404H, Proprietario per 2/6; **PRICE LISA MARIE**, nata a STATI UNITI D'AMERICA il 12/09/1958 residente a FORCE in VICOLO STABILI 2- C.F. PRC LMR 58P52 Z404S, Proprietaria per 1/6; **PRICE DEBRA LYNN**, nata a STATI UNITI D'AMERICA il 20/10/1956 residente a FORCE in VICOLO STABILI 2- C.F. PRCDRL56R60Z404U, Proprietaria per 1/6; **PARADISE MARK STEPHEN**, nato a STATI UNITI D'AMERICA il 07/10/1953 residente a FORCE in VICOLO STABILI 2- C.F. PRDMKS53R07Z404N, Proprietario per 2/6; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 502,05;
 11. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **MONSAMPOLO DEL TRONTO** foglio n. **15** particella n. **169** - **Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 40 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 120 - Intestata alla ditta **CALVARESI**

MARIO, nato ad APPIGNANO DEL TRONTO il 02/02/1937 residente a MONSAMPOLO DEL TRONTO in C.DA SAMBUCETO 14 - C.F. CLVMRA37602A335K Unico proprietario; Indennità totale di asservimento accettata e pagata di Euro 832,00;

12. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **MONTEPRANDONE** foglio n. **20** particella n. **126 - Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 100 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 300 - Intestata alla ditta **RIPANI PIO**, nato a MONTEPRANDONE il 26/11/1922 ed ivi residente in C.DA S. ANNA 5 - C.F. RPNPI022S26F591Y - Unico proprietario; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 416,50.

Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà e dell'imposizione del diritto reale di servitù sotto la condizione sospensiva che il medesimo sia successivamente notificato ed eseguito.

Il presente decreto deve essere pubblicato d'ufficio all'albo pretorio del Comune competente, notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, nonché trascritto e ove necessario volturato presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, a termine di legge a cura e spese dell'ente espropriante e/o asservente.

Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

I beni acquisiti con il presente decreto, alla cessazione della Concessione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'AATO n. 5 - Marche Sud - in virtù dell'affidamento definitivo da parte della medesima AATO alla CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. per la durata di anni 40 (2008 - 2047), saranno retrocessi gratuitamente al patrimonio dei Comuni Soci.

Ascoli Piceno, lì 2 luglio 2020

Il Presidente
(Alati Giacinto)

CIIP - Cicli Integrati Impianti Primari SpA - Ascoli Piceno

Decreto Definitivo di Asservimento (art. 23, d.P.R. 327/2001) - Realizzazione di n. 3 nuovi impianti e potenziamento di n. 4 impianti esistenti di protezione catodica a corrente impressa - Comuni di Carassai, Fermo, Force, Grottammare, Montepandone, Offida e Rotella - ID: 601029 CC: T018.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Omissis

DECRETA

a favore della **CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A.** con sede ad Ascoli Piceno, Via della Repubblica n. 24, Codice Fiscale e Partita Iva 00101350445, la servitù di protezione catodica degli immobili qui di seguito descritti, necessari per la "Realizzazione di n. 3 nuovi impianti e potenziamento di n. 4 impianti esistenti di protezione catodica a corrente impressa - Comuni di Carassai, Fermo, Force, Grottammare, Montepandone, Offida e Rotella", delle ditte a fianco di ciascuno segnate:

Servitù di protezione catodica

1. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **GROTTAMMARE** foglio n. **19** particella n. **331 - Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 20 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 60 - Intestata alla ditta **D'ISIDORI MOIRA**, nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 29/08/1973 residente a ROMA in VIA DI VILLA ADA 57 - C.F. DSDMR073M69H769A, Proprietaria per 4/12; **PICCIOTTI LUCIANA**, nata a MONTEFIORE DELL'ASO il 22/04/1941 residente a SAN BENEDETTO DEL TRONTO in VIA MARCONI 54 - C.F. PCCLCN41D62F501H, Usufruttuaria per 1/4; **D'ISIDORI LEONARDO**, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 27/05/1970 ed ivi residente in VIALE MARCONI G. 54 - C.F. DSDLRD70E27H769U, Proprietario per 4/12; **D'ISIDORI SHEILA**, nata a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/08/1971 ed ivi residente in VIA ETRURIA 6 - C.F. DSD SHL 71M45 H769A, Proprietaria per 4/12; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 63,30;

2. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **GROTTAMMARE** foglio n. **19** particelle n. **169, 178 - Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 50, 5 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 150, 15 - Intestate alla ditta **RODANTE LUCIA**, nata a ROMA il 13/03/1942 residente a SAN BENEDETTO DEL TRONTO in VIA RISORGIMENTO 45 - C.F. RDNLCU42C53H501L, Proprietaria per 1/2; **MELCHIORRI NICOLA**, nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 13/10/1933 ed ivi residente in VIA RISORGIMENTO 45 -C.F. MLC NCL 33R13 H769K, Proprietario per 1/2; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 274,08;
3. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **GROTTAMMARE** foglio n. **19** particella n. **168 - Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 25 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 75 - Intestata alla ditta **RENZETTI SANTINA GIULIANA**, nata a MONTEFALCONE NEL SANNIO il 23/03/1951 residente a SAN BENEDETTO DEL TRONTO in VIA LEONE XII 17- C.F. RNZ STN 51C63 F495B - Unica proprietaria; Indennità totale di asservimento accettata e pagata di Euro 105,50;
4. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **FERMO** foglio n. **43** particelle n. **10, 194 - Servitù di protezione catodica** rispettivamente per una lunghezza di ml. 28, 32 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita rispettivamente di mq. 84, 96 Intestate alla ditta **MARZIALI MARCO**, nato ad AMANDOLA il 16/11/1965 residente a FERMO in VIA D'ACQUISTO S. 32 - C.F. MRZMRC65S16A252N - Unico proprietario; Indennità totale di asservimento accettata e pagata di Euro 480,00;
5. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **FERMO** foglio n. **43** particella n. **193 Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 20 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 60 - Intestata alla ditta **FUNARI STEFANO**, nato ad ANCONA il 07/12/1996 residente a BELMONTE PICENO in C.DA CASTELLARSO ETE 59 - C.F. FNR SFN 96T07 A271S, Proprietario per 2/9; **FUNARI LUCIANO**, nato a BELMONTE PICENO il 13/12/1958 ed ivi residente in C.DA CASTELLARSO ETE 59 - C.F. FNRLCN58T13A760A, Proprietario per 3/9; **FUNARI MATTEO**, nato a FERMO il 06/06/1986 residente a BELMONTE PICENO in C.DA CASTELLARSO ETE 59B - C.F. FNR MTT86H06D542F, Proprietario per 2/9; **FUNARI**

CRISTINA, nata a FERMO il 02/08/1984 residente a BELMONTE PICENO in C.DA CASTELLARSO ETE 59 - C.F. FNR CST 84M42 D542M, Proprietaria per 2/9; Indennità totale di asservimento accettata e pagata di Euro 184,41;

6. Terreno distinto in Catasto Terreni: Comune di **FERMO** foglio n. **43** particella n. **34 Servitù di protezione catodica** per una lunghezza di ml. 40 ed una larghezza costante di ml. 3 per un'area totale asservita di mq. 120 - Intestata alla ditta **MARCHIONNI SIMONE**, nato a FERMO il 12/11/1993 ed ivi residente in VIA F. SIMONETTI 26 - C.F. MRCSMN93S12D542A, Proprietario per 1/3; **MARCHIONNI MARTINA**, nata a FERMO il 14/08/1988 ed ivi residente in VIA F. SIMONETTI 26 - C.F. MRC MTN 88M54 D542H, Proprietaria per 1/3; **CRISANTI GIULIANA**, nata a GROTTAZZOLINA il 09/06/1957 residente a FERMO in VIA LUCCHI R. 8- C.F. CRSGLN57H49E208R, Proprietaria per 1/3; Indennità totale di asservimento non accettata e depositata presso la Direzione Territoriale dell' Economia e delle Finanze di Ancona di Euro 126,60.

Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà e dell'imposizione del diritto reale di servitù sotto la condizione sospensiva che il medesimo sia successivamente notificato ed eseguito.

Il presente decreto deve essere pubblicato d'ufficio all'albo pretorio del Comune competente, notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili, registrato presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, nonché trascritto e ove necessario volturato presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio Provinciale di Ascoli Piceno - Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare, a termine di legge a cura e spese dell'ente espropriante e/o asservente.

Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati e/o asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

I beni acquisiti con il presente decreto, alla cessazione della Concessione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'AATO n. 5 - Marche Sud - in virtù dell'affidamento definitivo da parte della medesima AATO alla CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. per la durata di anni 40 (2008 - 2047), saranno retrocessi gratuitamente al patrimonio dei Comuni Soci.

Ascoli Piceno, lì 2 luglio 2020

Il Presidente
(Alati Giacinto)

**COMUNICAZIONI DI AVVIO
DEI PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI**

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio del rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica da 1 pozzo per uso autolavaggio e irrigazione aree verdi in via R. Sanzio 16 del Comune di Senigallia (AN). Ditta: ENI S.p.A. con sede legale in P.le E. Mattei n.1 del comune di Roma (RM) DR 1170 Classifica:420.60.90/2020/EDI/1308

Si comunica che Ditta: ENI S.p.A. con sede legale in P.le E. Mattei n.1 del Comune di Roma (RM) ha trasmesso l'istanza di rinnovo della concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica, già rilasciata alla ditta ENI S.p.A. e acquisita in data 11.02.2020 con ns. protocollo 0175807, attraverso un pozzo la cui acqua è utilizzata a uso **autolavaggio e irrigazione aree verdi** in via R. Sanzio del Comune di Senigallia (AN).

La concessione pluriennale prevede un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Misa tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima di **l/s 1,5** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita in via R. Sanzio del Comune di Senigallia (AN) e viene utilizzata per uso autolavaggio e irrigazione aree verdi.

Il pozzo è ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del comune di Senigallia (AN) in corrispondenza del Foglio 5 Mappale 4 di proprietà.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Senigallia è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, **il giorno 3 settembre 2020 alle ore 10,00 in via Raffaello Sanzio del Comune di Senigallia (AN).**

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio del rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica da 1 pozzo per uso irrigazione aree verdi in via SP 360 Km 23 lato dx del Comune di Serra de' Conti (AN). Ditta: Lordflex's S.r.l. con sede legale in via Carrara n.11 del Comune di Serra de Conti (AN). DR 1396 Classifica: 420.60.90/2020/EDI/1293 Siar 500261

Si comunica che Ditta: Lordflex's S.r.l. **con sede legale in via Carrara n.11 del Comune di Serra de Conti (AN) ex I.M. S.r.l.** ha trasmesso l'istanza di rinnovo concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica, a noi acquisita il 22.01.2020 con ns. protocollo 0086095, attraverso 1 pozzo la cui acqua è utilizzata a uso **irrigazione aree verdi** in **via SP**

360 Km 23 lato dx del Comune di Serra de' Conti (AN).

La concessione pluriennale prevede un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Misa tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima **di l/s 1,00** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita in **via SP 360 Km 23 lato dx del Comune di Serra de' Conti (AN)**.

Il pozzo è ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di Serra de' Conti (AN) in corrispondenza del Foglio 2 Mappale 93.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Serra de' Conti (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, **il giorno 3 settembre 2020 alle ore 15,00 in via SP 360 Km 23 lato dx del Comune di Serra de' Conti (AN)**.

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione all'escavazione pozzo e della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica per uso irrigazione aree verdi e attrezzature sportive (riempimento area umida) in località Ripa Bianca del Comune di Jesi (AN). Ditta: Soc. Agr. Fileni S.r.l. con sede legale località Cerrete Collicelli n.8, Cingoli (MC). DR 2192 Classifica: 420.60.90/2020/ EDI/ 1326 Siar 501133.

Si comunica che Ditta: **Soc. Agr. Fileni S.r.l. con sede legale località Cerrete Collicelli n.8, del Comune di Cingoli (MC)** ha trasmesso l'istanza di rilascio dell'autorizzazione alla perforazione di n.1 pozzo e della concessione pluriennale, a noi acquisita il 21.02.2020 con ns. protocollo 0221987 (prot. 0300994 del 10.03.2020) la cui acqua sarà utilizzata a uso **irrigazione aree verdi e attrezzature sportive (riempimento area umida) in località Ripa Bianca del Comune di Jesi (AN)**.

La concessione pluriennale prevederà un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Esino tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima **di l/s 1,00** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita in **località Ripa Bianca del Comune di Jesi (AN)**.

Il pozzo sarà ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Jesi (AN)** in corrispondenza del Foglio 41 Mappale 123.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Jesi (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F.

Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il **giorno 10 settembre 2020 alle ore 10,00 in località Ripabianca del Comune di Jesi (AN).**

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica da 1 pozzo per uso industriale in via Arcevese n.26 del Comune di Senigallia (AN). Ditta: Senamarmi S.r.l. con sede legale in via Arcevese n.26 del Comune di Senigallia (AN). DR 979 Classifica: 420.60.90/2019/ITA/826 _ 420.60.90/2020/EDI/1316 Siar 500927.

Si comunica che Ditta: **Senamarmi S.r.l. con sede legale in via Arcevese n.26 del Comune di Senigallia (AN) ex Bigelli Marmi Group S.r.l.** ha trasmesso l'istanza di concessione di derivazione pluriennale di acqua pubblica, a noi acquisita il 19.02.2020 con ns. protocollo 0213929 (prot. 234924 del 25.02.2020), attraverso 1 pozzo la cui acqua è utilizzata a uso **industriale** presso lo stabilimento in **via Arcevese n.26 del Comune di Senigallia (AN).**

La concessione pluriennale prevede un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Misa tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima **di l/s 1,60** è a disposizione delle esigenze della

Ditta, sita in **via Arcevese n.26 del Comune di Senigallia (AN).**

Il pozzo è ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Senigallia (AN)** in corrispondenza del Foglio 47 Mappale 244.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Senigallia (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il **giorno 10 settembre 2020 alle ore 15,00 in via Arcevese n.26 del Comune di Senigallia (AN).**

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione

di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso irrigazione aree verdi, antincendio e igienico sanitario ed assimilati (impianto di raffreddamento) in via della Barchetta del Comune di Jesi (AN). Ditta: Soc. Baldi S.r.l. con sede legale in via della Barchetta 8/bis/ter, Jesi (AN). DR 1265 Classifica: 420.60.90/2019/ITE/826_420.60.90/2020/EDI/1311 Siar 501767.

Si comunica che Ditta: **Baldi S.r.l. con sede legale in via della Barchetta 8/bis/ter, del Comune di Jesi (AN)** ha trasmesso l'istanza di rinnovo della concessione pluriennale, a noi acquisita il 21.05.2020 con ns. protocollo 0512394 la cui acqua sarà utilizzata a uso **irrigazione aree verdi, antincendio e igienico sanitario ed assimilati (impianto di raffreddamento) in via della Barchetta 8/bis/ter, del Comune di Jesi (AN)**.

La concessione pluriennale prevederà un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Esino tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima di l/s **1,00** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita in **via della Barchetta 8/bis/ter, del Comune di Jesi (AN)**.

Il pozzo sarà ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Jesi (AN)** in corrispondenza del Foglio 10 Mappale 27.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Jesi (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e

Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il **giorno 17 settembre 2020 alle ore 11,00 in via della Barchetta 8/bis/ter, del Comune di Jesi (AN)**.

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso irrigazione aree verdi in via del Consorzio del Comune di Falconara M.ma (AN). Ditta: Soc. Errebi Grafiche Ripesi S.r.l.con sede legale in via del Lavoro n.23, Falconara M.ma (AN). DR 1526 Classifica: 420.60.90/2019/ ITE/826_420.60.90/2020/EDI/1362 Siar 501698.

Si comunica che Ditta: **Errebi Grafiche Ripesi S.r.l.con sede legale in via del Lavoro n.23, Falconara M.ma (AN)**, ha trasmesso l'istanza di rinnovo della concessione pluriennale, a noi acquisita il 30.06.2020 con ns. protocollo 0679595 la cui acqua sarà utilizzata a uso **irrigazione aree verdi in via del Consorzio, del Comune di Falconara M.ma (AN)**. La concessione pluriennale prevederà un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Esino tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima di l/s **1,30** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita in **via del Consorzio, del Comune di Falconara M.ma (AN)**.

Il pozzo sarà ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Falconara M.ma (AN)** in corrispondenza del Foglio16 Mappale 157.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del

Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Falconara M.ma (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, **il giorno 17 settembre 2020 alle ore 9,30 in via del Lavoro n.23, del Comune di Falconara M.ma (AN).**

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso irrigazione aree verdi e impianti sportivi in via Ancona del Comune di Jesi (AN). Ditta: Soc. Elfa Hotel S.r.l. con sede legale in via Ancona 92/bis, Jesi (AN). DR 1104 Classifica:420.60.90/2019/ITE/826_ 420.60.90/2020/EDI/1270 Siar 501761.

Si comunica che Ditta: **Elfa Hotel S.r.l. con sede legale in via Ancona 92/bis, del Comune di Jesi (AN)** ha trasmesso l'istanza di rinnovo della concessione pluriennale, acquisita il 21.05.2020 con ns. pro-

tocollo 0510141 la cui acqua sarà utilizzata a uso **irrigazione aree verdi e impianti sportivi in via Ancona, del Comune di Jesi (AN).**

La concessione pluriennale prevederà un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Esino tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima **di l/s 1,50** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita **in via Ancona del Comune di Jesi (AN).**

Il pozzo sarà ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Jesi (AN)** in corrispondenza del Foglio 23 Mappale 149.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Jesi (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, **il giorno 24 settembre 2020 alle ore 9,00 in via Ancona del Comune di Jesi (AN).**

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Geom. Corrado Pace della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.2 pozzi per uso irrigazione aree verdi e antincendio in via Clementina Nord n.115/A del Comune di Maiolati Spontini (AN). Ditta: Soc. LAG S.r.l. con sede legale in via Clementina Nord n.115/A del Comune di Maiolati Spontini (AN). DR 1536 Classifica: 420.60.90/2019/ITE/826_ 420.60.90/2019/EDI/1328 Siar 500905.

Si comunica che Ditta **LAG S.r.l. con sede legale in via Clementina Nord n.115/A del Comune di Maiolati Spontini (AN)** ha trasmesso l'istanza di rinnovo della concessione pluriennale, a noi acquisita il 16.06.2020 con ns. protocollo 0601974 la cui acqua sarà utilizzata a uso **irrigazione aree verdi e antincendio in via Clementina Nord n.115/A del Comune di Maiolati Spontini (AN)**.

La concessione pluriennale prevederà un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Esino tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima **di l/s 0,50** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita **in via Clementina Nord n.115/A del Comune di Maiolati Spontini (AN)**.

Il pozzo sarà ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Maiolati Spontini (AN)** in corrispondenza del Foglio 5 Mappale 116.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Maiolati Spontini (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente **avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi**, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale

sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il **giorno 17 settembre 2020 alle ore 15,00 in via del Clementina Nord n.115/A, del Comune di Maiolati Spontini (AN)**.

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Rende noto - Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al il rilascio della concessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso industriale in strada Corinaldese Ponte Lucerta del Comune di Trecastelli (AN). Ditta: Fiorini International Italia S.p.A. con sede legale in via Maestri del Lavoro n.13 del Comune di Trecastelli (AN). Classifica:420.60.90/2019/ITE/826_ 420.60.90/2020/EDI/1299 Siar 500663 DR 2190.

Si comunica che Ditta: **Fiorini International Italia S.p.A. con sede legale in via Maestri del Lavoro n.13 del Comune di Trecastelli (AN)** ha trasmesso l'istanza di derivazione pluriennale di acqua pubblica, acquisita il 14.01.2020 con ns. protocollo 0050551 (0118020 del 29.01.2020), attraverso 1 pozzo la cui acqua è utilizzata a uso **industriale in strada Corinaldese Ponte Lucerta del Comune di Trecastelli (AN)**.

La concessione pluriennale prevede un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Nevola tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima **di l/s 0,35** è a disposizione delle esigenze della

Ditta, sita in **strada Corinaldese Ponte Lucerta del Comune di Trecastelli (AN)**.

Il pozzo è ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Trecastelli (AN)** in corrispondenza del Foglio 13 Mappale 300.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Trecastelli (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente **avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi**, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il **giorno 8 ottobre 2020 alle ore 15,00 in strada Corinaldese Ponte Lucerta del Comune di Trecastelli (AN)**.

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio

Legge 07.08.1990 n. 241, art.8. Legge Regione Marche 09.06.2006, n. 5, art. n. 13. Comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della con-

cessione pluriennale di derivazione di acqua pubblica tramite n.1 pozzo per uso industriale, antincendio, irriguo, potabile e zootecnico in località Pian delle Vene del Comune di Serra San Quirico (AN). Ditta: Soc. Togni S.p.A. con sede legale in viale L. Da Vinci n.1, Serra San Quirico(AN). DR 1265 Classifica:420.60.90/2019/ITE/826_420.60.90/2020/EDI/1335 Siar 501542.

Si comunica che Ditta **Soc. Togni S.p.A. con sede legale in viale L. Da Vinci n.1, del comune di Serra San Quirico (AN)** ha trasmesso l'istanza di rinnovo della concessione pluriennale, a noi acquisita il 21.04.2020 con ns. protocollo 0419093 la cui acqua sarà utilizzata a uso **uso industriale, antincendio, irriguo, potabile e zootecnico in località Pian delle Vene del Comune di Serra San Quirico (AN)**.

La concessione pluriennale prevederà un attingimento dell'acqua dalla falda sotterranea del fiume Esino tramite un pozzo e la risorsa idrica, nella misura massima **di l/s 2,80** è a disposizione delle esigenze della Ditta, sita **in località Pian delle Vene del Comune di Serra San Quirico (AN)**.

Il pozzo sarà ubicato nel terreno contraddistinto al catasto del Comune di **Serra San Quirico (AN)** in corrispondenza del Foglio 31 Mappale 421.

Il termine entro il quale il procedimento dovrà concludersi è stabilito in gg. 180 ai sensi della Legge Regione Marche n. 5/2006, fatto salvo ulteriori gg., che dovessero risultare necessari per la verifica di valutazione ambientale ex ante, da effettuarsi dalla Nostra P.F. regionale, ai sensi del Decreto Direttoriale, del Ministero dell'Amiente e della Tutela del Territorio e del Mare STA 293/2017 e dei decreti STA/ 29/2017 e 295/2017.

Il presente Rende Noto dovrà essere affisso al prossimo B.U.R. in pubblicazione.

Il comune di Serra San Quirico (AN) è invitato ad affiggere all'Albo Pretorio il presente **avviso, unitamente a copia della istanza, per la durata di 30 giorni consecutivi**, alla prima data disponibile, con l'invito a restituire i referti di pubblicazione, alla scrivente P.F. Regionale, che per effetto della L.R. n.13/2015 e della D.G.R.M. n.302 del 2016 è ora competente al rilascio sia della concessione pluriennale sia di quella demaniale.

S'informa, inoltre che chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte, osservazioni e/o opposizioni e documenti in virtù della vigente legislazione in materia e potrà inoltrare le proprie osservazioni alla Sede della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio e al Tecnico incaricato per il

sopralluogo, necessario alla verifica dei luoghi, che verrà effettuato da un Tecnico della P.F. scrivente, il **giorno 8 ottobre 2020 alle ore 10,00 in viale L. Da Vinci n.1, Comune di Serra San Quirico (AN).**

Si precisa che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Giacchetta, della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio.

Il Dirigente della Posizione di Funzione
(Ing. Stefano Stefoni)

BANDI E AVVISI DI GARA

ASUR Marche - Area Vasta n. 4 - Fermo

Estratto avviso.

L'intestata Amministrazione ha indetto pubblico avviso per manifestazioni di interesse alla fornitura di spazi parcheggio prossimi all'area ospedaliera.

L'avviso integrale è disponibile on-line all'Albo pretorio dell'Ente ed al link Amministrazione Trasparente con termine di scadenza il 27 agosto 2020.

Il Direttore UOC supp. AA:GG: e Cont.su
(Simone Aquilanti)

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Pesaro

Estratto avviso di rettifica termini.

Oggetto dell'appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla stipula di accordo quadro per la fornitura di sistemi di endoprotesi vascolari da destinare alla UOSD Chirurgia Vascolare di AORMN. Con avviso di rettifica trasmesso alla GUUE in data 28/07/2020 si è proceduto a rettificare le informazioni contenute nel Bando di gara GUUE n. 2020/S 118-285788 del 16/06/2020.

Il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato prorogato al 10/08/2020 ore 12:00.

La Data di apertura delle buste amministrative è il 10/08/2020 ore 12:30.

Il RUP
(Dott.ssa Daniela Masci)

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord - Pesaro

Forniture - Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Procedura negoziata senza previa indizione di gara. Strisce reattive 2020/S 142-349530

Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Aziendaospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord» Indirizzo postale: piazzale Cinelli 4

Città: Pesaro

Codice NUTS: ITI31Pesaro e Urbino Codice postale: 61121

Paese: Italia

Persona di contatto: Francesca Stefanini

E-mail: francesca.stefanini@ospedalimarche-nord.it Tel.: +39 0721366343

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.ospedalimarche-nord.it

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.ospedalimarchenord.it>

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Altro tipo: azienda ospedaliera

I.5) Principali settori di attività

Salute

Sezione II: Oggetto

II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

Fornitura, in lotto unico ed indivisibile, di n. 76 Kit di COBAS 6800/8800 SARS-COV-2 quali reagenti composti per l'effettuazione di test molecolari per la durata di anni 2

II.1.2) Codice CPV principale

33124131 Strisce reattive

II.1.3) Tipo di appalto

Forniture

II.1.4) Breve descrizione:

Fornitura, a lotto unico e indivisibile, di n. 76 Kit COBAS 6800/8800 SARS-COV-2, oltre ad eventuali ulteriori massimi 152 Kit, quali reagenti composti per l'effettuazione, su tamponi naso-faringei, di test molecolari PCR real-time per Covid- 19.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell'appalto (IVA esclusa)

Valore, IVA esclusa: 861 531.00 EUR II.2)
Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione

Codice NUTS: ITI31 Pesaro e Urbino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:

Fornitura, a lotto unico e indivisibile, di n. 76 Kit COBAS 6800/8800 SARS-COV-2 per un importo di 287 177,00 EUR, IVA esente, oltre ad eventuali ulteriori massimi 152 Kit, quali reagenti composti (estrazione/amplificazione) per un sistema robotizzato occorrente alla UOC laboratorio di patologia clinica/UOSD diagnostica complessa per l'effettuazione, su tamponi naso-faringei, di test molecolari PCR real-time per Covid-19, in paziente ospedalizzati nell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti Marche nord.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Fornitura opzionale: 152 Kit COBAS 6800/8800 SARS-COV-2 per un importo di 574 354,00 EUR, IVA esente, nel periodo di validità del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

L'importo complessivo di aggiudicazione, di 879 169,20 EUR, IVA esente, così suddiviso:

- fornitura principale: 76 Kit COBAS 6800/8800 per un importo di 293 056,40 EUR,
- fornitura opzionale: 152 kit COBAS 6800/8800 per un importo di 586 112,80 EUR. Risulta incrementato di 17 638,40 EUR, nel limite del 10 % dell'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura

Procedura negoziata senza previa pubblicazione

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:

- si evidenzia che è già in essere un contratto di noleggio dell'apparecchiatura COBAS 6800/4800 con la ditta Roche Diagnostics SpA, e pertanto per il fabbisogno contingente di test molecolari per Covid-19 può essere soddisfatto con il solo acquisto dei kit di reagenti oggetto del presente avviso.

Caratteristiche tecniche del sistema e delle applicazioni di interesse richieste:

1) fornitura in service di un sistema robotizzato (CE-IVD) composto da:

- campionatore, estrattore e modulo analitico per 96 test,
- software integrato per l'analisi, l'interpretazione e il trasferimento dei risultati al LIS,
- max produttività: > 1200 test/24 h;

2) disponibilità di Kit CE-IVD per l'estrazione automatica di acidi nucleici a partire da tamponi naso e oro-faringei e successiva analisi in PCR real-time, in completa automazione, senza alcun intervento da parte dell'operatore.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 116-281767

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 14/07/2020

V.2.2) Informazioni sulle offerte

L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/

concessionario

Denominazione ufficiale: RocheDiagnostics

SpA Indirizzo postale: via Stucchi 100

Città: Monza

Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza

Paese: Italia

Il futuro contraente/concessionario è una PMI:
no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)

Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 879 169.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR Marche Città: Ancona

Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

21/07/2020

AVVISI D'ASTA

Comune di Osimo

Estratto di avviso asta pubblica per alienazione dell'area di proprietà comunale denominata "ex Serra Comunale" sita nel centro storico di Osimo ricompresa tra via Guasino e via S. Bartolomeo.

Il giorno 11/09/2020, alle ore 10,00, si terrà presso la sede comunale, l'asta pubblica per la vendita dell'area comunale, sita nel centro Storico del Comune di Osimo, tra Via Guasino e Via S.Bartolomeo, sede delle ex serre comunali, così attualmente catastalmente individuata:

1) Catasto Terreni Comune di Osimo: Foglio 58 Particella n. 345, Qualità: Canneto, Classe 2, Super-

ficie: mq. 246, Reddito Domenicale: Euro 0,64; Reddito Agrario: Euro 0,38;

2) Catasto Fabbricati del Comune di Osimo: Foglio 58 Particella n. 346 Categoria C2, Classe 4, Consistenza: mq. 29, Superficie Catastale mq. 47 Rendita Euro 28,46;

Prezzo netto a base d'asta Euro 27.500,00 - Offerta minima in aumento Euro 1.375,00. Deposito cauzionale Euro 2.750,00.

L'asta si terrà con il sistema di cui agli artt. 73, lettera c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 10.09.2020.

Per richieste dei documenti di gara ed informazioni rivolgersi al Comune di Osimo-Dipartimento del Territorio, Servizio Patrimonio; tel. nn. 071/7249324 - 329/3807884

Bando d'asta pubblica integrale e relativi allegati sono disponibili sul sito web:

www.comune.osimo.an.it

Osimo, 27/07/2020

Il Dirigente Dipartimento del Territorio
(Dott. ing. Roberto Vagnozzi)

AVVISI

Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio di Fermo - Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio

Richiesta di occupazione di un'area del demanio idrico sita nel comune di Servigliano (FM) posta in adiacenza alle aree private distinte catastalmente al foglio 6 particelle n. 557, 565 e 54 del comune di Servigliano (FM), ad uso "piazzale di asservimento/parcheggio".

Si rende noto che i Sig.ri GRAZIOLI AURELIO e GRAZIOLI MARIA PIA, residenti a Servigliano in Viale della Repubblica n. 89, con istanza acquisita agli atti del SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO in data 23/06/2020 prot. n. 0638828, hanno richiesto l'occupazione di un'area del demanio idrico sita nel Comune di Servigliano

(FM) posta in adiacenza alle aree private distinte catastalmente al foglio 6 particelle n. 557, 565 e 54 del Comune di Servigliano (FM), ad uso "PIAZZALE DI ASSERVIMENTO/PARCHEGGIO" per una superficie di circa 68 mq.

Si informa che, in virtù dell'art. 10 lett. B) della Legge 241/90, chiunque abbia interesse, potrà prendere visione degli atti del procedimento depositati presso il SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO in Via J. Lussu, 14 - 63900 Fermo.

In ordine a quanto sopra, si rappresenta che il presente avviso rimarrà in pubblicazione on-line al BUR della Regione Marche per un periodo consecutivo di giorni 30 (trenta), ai sensi del comma 4 dell'art. 31 dalla L.R. 05/2006 e s.m.i., entro cui potranno essere presentate eventuali opposizioni e osservazioni o domande concorrenti alla Amministrazione concedente (Regione Marche - P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI FERMO in Via J. Lussu, 14 - 63900 Fermo - pec: regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it).

Si comunica, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Trovarelli, funzionario della Regione Marche, Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Fermo, via J. Lussu, 14 - 63900 Fermo, tel. 07342212324, marco.trovarelli@regione.marche.it

Tanto si doveva.

Il Responsabile Del Procedimento
(Ing. Marco Trovarelli)

Il Dirigente
P.F. Tutela del Territorio Di Fermo
(Dott. Giuseppe Serafini)

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Avviso - Decreto n. 127 del 29 luglio 2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 (Modifiche delle aree) delle "Norme di Attuazione"- del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Tronto (PAI).

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con proprio decreto n. 127 del 29 luglio 2020 ai sensi e per gli

effetti dell'art. 17 (Modifiche delle aree) delle "Norme di Attuazione"- del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Tronto (PAI), approvato con deliberazione n. 81 del 29 gennaio 2008 del Consiglio della Regione Marche, ha aggiornato il quadro di dissesto idrogeologico in Comune di Ascoli Piceno mediante inserimento di nuova area in dissesto idrogeologico (H2-R2), come meglio individuata nella cartografia allegata quale parte integrante al citato provvedimento - Stralcio Tavola 10 - 14.

Le disposizioni di cui all'art. 1 del citato decreto, ai sensi dell'art. 5 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI), costituiscono aggiornamento di piano con gli effetti di cui all'art. 4 delle medesime norme di attuazione.

Del citato decreto si esegue pubblicazione integrale nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico dell'Appennino Centrale <http://www.autoritadistrettoac.it/>.

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per posta ordinaria al seguente indirizzo*
Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale
Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona
- *a mezzo fax*
071 8062411
- *per e-mail ai seguenti indirizzi*
carmen.ciarrocchi@regione.marche.it
crisrina.vergani@regione.marche.it
tiziana.capotondi@regione.marche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dr.ssa DEBORAH GIRALDI

I COMUNI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:

<http://bur.regionemarche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regionemarche.it/bur>

Stampa: STES srl
POTENZA
